

24.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 26 APRILE 1977.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
ACHILLI: Sull'immissione nel ruolo di guardiani di fari di invalidi (4-01704) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i>).	742	BONINO EMMA: Sospensione dall'impiego del maresciallo maggiore dei carabinieri Aurelio Zago (4-01764) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i>). 759
AMARANTE: Integrazione prezzi CEE dell'olio e del grano per le annate 1973-74 e 1974-75 (4-01636) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	742	BRINI: Acquisto di un immobile a L'Aquila destinato ad alloggio militare (4-01246) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i>). 759
AMBROSINO: Revisione della ristrutturazione dei ruoli del personale docente (4-01076) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	743	CAMPAGNOLI: Provvedimenti a favore delle popolazioni dell'oltrepò pavese danneggiate dal maltempo (4-00681) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 760
ANGELINI: Controllo dell'Amministrazione della difesa sull'impiego di lavoratori da parte di cooperative vincitrici di appalti (4-01026) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i>).	744	CAPPELLI: Estensione della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio limitatamente ai fini della costituzione del posto-orario (4-01953) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>). 761
ASCARI RACCAGNI: Provvedimenti a favore delle popolazioni della costiera adriatica colpite da avversità atmosferiche (4-00432) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	755	CARLOTTO: Situazione debitoria dello Stato italiano verso l'estero (4-01382) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 762
BARTOLINI: Istituzione servizio MESOP all'interno della FAET di Terni (4-01548) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i>).	756	CARLOTTO: Provvidenze a favore dell'agricoltura nelle zone periferiche e montane (4-01565) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 762
BELLOCCHIO: Misure speciali adottate dalla CEE sulla riconversione della varietà di tabacco beneventano (4-01686) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	757	CASALINO: Liquidazione pensione al signor Angelo Salierno di Lecce (4-01960) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 763
BELLOCCHIO: Sollecita approvazione del piano regionale campano per la conservazione e difesa del patrimonio boschivo (4-01778) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	758	CASALINO: Pratica pensione indiretta di Vincenza Renna (4-01961) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 763
BIAMONTE: Indennità di fine servizio ad Angiolino Martinelli (4-01354) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>).	758	CASALINO: Pratica pensione di guerra di Antonio De Carlo (4-01990) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 764
BIAMONTE: Pratica pensione indiretta di Luigia Volpicelli (4-01922) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	758	CASALINO: Pratica pensione di guerra di Salvatore Piccolo (4-01991) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 764

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

PAG.	PAG.
<p>CAVALIERE: Sollecita distribuzione del seme di barbabietola nella provincia di Foggia (4-01041) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 765</p> <p>CAI TRIVELLI ANNA MARIA: Atti teppistici in alcuni cinema romani (4-01303) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>). 765</p> <p>CIANNAMEA: Integrazioni comunitarie agli operatori e produttori di olio e vino della provincia di Lecce (4-00114) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 766</p> <p>CIANNAMEA: Sollecito riconoscimento di benefici agli ufficiali di pubblica sicurezza (4-01588) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>). 768</p> <p>CITARISTI: Attentati a sezioni della democrazia cristiana (4-01456) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>). 768</p> <p>COLUCCI: Sullo svolgimento delle elezioni della Federazione canottaggio (4-01552) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i>). 769</p> <p>COSTA: Presunta soppressione scuola elementare a Iglano (Cuneo) (4-01834) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>). 769</p> <p>COSTA: Rinvio alla Corte di cassazione del processo sollevato da Giuseppe Fassino presso il TAR di Torino, sulla nullità di elezioni amministrative in provincia di Cuneo (4-01932) (risponde EVANGELISTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>). 769</p> <p>COSTAMAGNA: Per la salvaguardia delle acque del lago Maggiore a Verbania (Novara) (4-00170) (risponde DAL FALCO, <i>Ministro della sanità</i>). 770</p> <p>D'ALESSIO: Aumento degli stanziamenti nel bilancio di spesa per l'esercizio finanziario 1976, destinati all'Ormedife (4-01496) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i>). 771</p> <p>D'ALESSIO: Requisiti per l'ammissione ai corsi dei diversi istituti militari (4-01508) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i>). 774</p> <p>D'ALESSIO: Elenco dati di spesa della difesa per acquisto di beni e servizi all'interno e all'estero dal 1969 al 1976 (4-01803) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i>). 775</p> <p>DE GREGORIO: Applicazione sentenza del Consiglio di Stato nei confronti di insegnanti inseriti nelle graduatorie previste dalla legge del 26 febbraio 1965, n. 98 (4-01619) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>). 777</p>	<p>DI NARDO: Eventuale revisione delle corse invernali sulla linea Capri-Napoli effettuate dalla società di navigazione CAREMAR (4-01492) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>). 777</p> <p>FELISETTI: Vicende relative alla cooperativa edilizia « Giustizia » di Parma (4-01921) (risponde PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>). 778</p> <p>FERRARI MARTE: Riconoscimento a fini pensionistici in favore di Giuseppe Colombo del periodo di prigionia in Germania (4-01700) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i>). 780</p> <p>FLAMIGNI: Mancato rispetto degli accordi da parte degli industriali saccariferi (4-01629) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 780</p> <p>FORNI: Copertura di posti di scuola a tempo pieno nella provincia di Como (4-01639) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>). 782</p> <p>GATTI: Sulle difficoltà finanziarie dei consorzi antigrandine di Castelbolognese (Ravenna) (4-00783) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 782</p> <p>GATTI: Provvedimenti a favore dei comuni di Zocca e Montese (Modena) colpiti da avversità atmosferiche (4-01064) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 782</p> <p>GATTI: Sulla definizione della Carta della montagna e relativi oneri (4-01995) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 783</p> <p>GATTI: Entità dei finanziamenti alle regioni per la prevenzione degli incendi boschivi (4-01996) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 784</p> <p>GATTI: Stanziamento del CIPE per la produzione legnosa (4-01998) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 787</p> <p>GIOVAGNOLI ANGELA: Tentata estorsione ai danni di un professionista di Viterbo (4-01077) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i>). 787</p> <p>GRASSUCCI: Finanziamento e classificazione delle attività di bonifica (4-01486) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 788</p> <p>GUARRA: Presunta imposizione dell'IVA su somme corrisposte dall'INPS a liberi professionisti per consulenze tecniche (4-00605) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>). 791</p>

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

	PAG.		PAG.
IANNIELLO: Sull'assegnazione di corsi CRACIS e popolari per l'anno scolastico 1976-77 a Caserta (4-01554) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	791	SANTAGATI: Soppressione della stazione carabinieri di Modica Alta (Ragusa) (4-01179) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>).	801
LAMORTE: Mancata pubblicazione graduatorie per incarichi e supplenze nelle scuole medie superiori a Salerno (4-01654) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	793	SANTAGATI: Provvidenze a favore degli agricoltori danneggiati dagli eventi calamitosi del 1974 e 1975 (4-01181) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	801
LONGO PIETRO: Trasferimenti di insegnanti elementari in soprannumero ad Avellino (4-01815) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	794	SANTAGATI: Riapertura della scuola sussidiata a Criscianù Agro di Ragalbutò (Enna) e conferma dell'insegnante Vincenzo Cardaci (4-01321) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	801
LUCCHESI: Mancata rappresentanza dell'amministrazione marittima nella commissione preposta alla revisione del codice della navigazione (4-01202) (risponde RUFFINI, <i>Ministro ad interim della marina mercantile</i>).	795	SANZA: Applicabilità della norma di non licenziabilità per insegnanti abilitati incaricati a tempo indeterminato in libere attività complementari nella scuola media (4-01624 e 4-01625) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	802
MENICACCI: Impedimento di pascolo a Enrico Ambrogi e Marsilio Pinzaglia (4-01676) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	795	SAVINO: Sollecita bonifica sanitaria del bestiame affetto da tbc e da brucellosi (4-00951) (risponde DAL FALCO, <i>Ministro della sanità</i>).	802
MORINI: Norme relative al pascolo sugli argini (4-00966) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	796	SAVOLDI: Smantellamento dei binari nella area denominata Maratona a Desenzano (Brescia) e trasformazione per uso turistico (4-01985) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	802
PAZZAGLIA: Difficoltà operative per il commissariato per gli usi civici per la Sardegna (4-00475) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	797	SERVADEI: Riconoscimento a fini pensionistici delle benemerenze belliche a Giuseppe Isolani, dipendente dell'amministrazione provinciale di Forlì (4-00625) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro della difesa</i>).	803
PISICCHIO: Erogazione di medicinali agli assistiti INADEL (4-01004) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>).	797	SERVADEI: Sull'istituzione di un ruolo di addetti agricoli presso le rappresentanze all'estero (4-00713) (risponde RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	803
QUARANTA: Liquidazione somme a Donatello Bartolani da parte della giunta comunale di Pescocostanzo (L'Aquila) (4-01582) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>).	798	SERVADEI: Uccellazione praticata nelle Puglie (4-00882) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	804
RENDE: Limitazioni al traffico sulla strada statale n. 18 nel tratto Amantea-Praia a mare (Cosenza) (4-01392) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	798	SERVADEI: Richiesta di acquisto di un altro elicottero in dotazione all'Azienda di Stato per le foreste demaniali (4-01972) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	805
ROBALDO: Minacce rivolte al preside della scuola media di Occhieppo Inferiore (Vercelli) all'interno dell'istituto (4-01108) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	799	SOBRERO: Presunta soppressione scuola elementare a Igliano (Cuneo) (4-01886) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	805
ROCELLI: Ritardi nomine docenti nelle scuole medie inferiori del mandamento di San Donà di Piave (Venezia) (4-01935) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	799	TANTALO: Estensione benefici ferroviari previsti per i lavoratori pendolari ai lavoratori turnisti della Valle del Basento (4-01595) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	806

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

	PAG.
TASSONE: Concorsi a segretario generale comunale di seconda classe (4-01104) (risponde Cossiga, <i>Ministro dell'interno</i>).	806
TASSONE: Carenza personale direttivo nella scuola elementare (4-01851) (risponde Buzzi, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	808
TIRABOSCHI: Piazzamento della produzione eccedentaria delle barbabietole da zucchero (4-00948) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	808
URSO SALVATORE: Mancato stoccaggio dell'olio tunisino per sequestro di pescherecci siciliani (4-01820) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	809
ZUECH: Provvedimenti a favore delle popolazioni del vicentino colpite da calamità atmosferiche (4-00166) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	811

ACHILLI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere la sua opinione in merito al bando di concorso per l'assunzione per chiamata diretta nei ruoli dei guardiani dei fari di dieci invalidi civili e di guerra e profughi; quindici invalidi per servizio; quindici orfani e vedove di guerra, per servizio, del lavoro e categorie equiparate; quindici invalidi civili, dello scorso luglio 1976.

Infatti tra le mansioni richieste si trovano:

1) affrontare forti sbalzi di temperatura nonché esposizioni ad intemperie ed al clima marino;

2) condurre da soli un'imbarcazione a remi;

3) salire le scale interne ed esterne delle torri dei fari, delle lanterne, dei fari e delle luminose; scale che appartengono, in genere, al tipo a chiocciola o al tipo verticale a parete, senza passamano;

4) eseguire lavori gravosi come il trasporto di bombole a gas del peso di 60-65 chilogrammi, di latte di petrolio, di fusti di carburo, eccetera, anche per strade impervie o scalinate, nonché per le scale di cui sopra.

Come ritenga possibile che tali mansioni possano essere svolte da soggetti che, per la loro stessa qualifica, non possono

avere i requisiti fisici necessari, e se ritenga opportuna una modifica del bando stesso. (4-01704)

RISPOSTA. — Ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, anche le amministrazioni dello Stato sono tenute ad assumere nei ruoli della carriera esecutiva ed ausiliaria, nel numero dei posti stabilito dalla legge, personale appartenente a determinate categorie (invalidi per servizio, di guerra e del lavoro, vedove ed orfani di detti invalidi, profughi e invalidi civili).

Ciò premesso, si chiarisce che dal possesso della qualifica di invalido non può assumersi, in linea di principio, un'assoluta incompatibilità alla prestazione di determinate mansioni, ciò in quanto la condizione di invalido presenta varie forme a seconda del diverso grado di diminuzione dell'integrità fisica provocata dall'infermità o lesione.

Per quanto concerne, in particolare, le assunzioni nel ruolo del personale di servizio dei fari, si chiarisce che la difesa ha notificato, mediante annuncio sulla *Gazzetta ufficiale*, le condizioni di impiego connesse allo specifico servizio e che, in ogni caso, l'Amministrazione prima di procedere alla nomina di personale appartenente alle accennate categorie, sottopone gli aspiranti a visita medica al fine di accertare la idoneità degli stessi ad espletare le mansioni tipiche del ruolo.

Il Ministro: LATTANZIO.

AMARANTE, FORTE E BIAMONTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.*
— Per conoscere i motivi per i quali non sono state ancora corrisposte, e talvolta neppure in parte, ai coltivatori della provincia di Salerno le somme relative alla integrazione CEE sui prezzi dell'olio e del grano per le annate 1973-74 e 1974-75.

Per conoscere, per ciascuna delle annate agrarie dal 1970-71 al 1974-75, e per ciascuno dei prodotti dell'olio e del grano: il numero degli ettari coltivati, il numero delle domande presentate e la relativa somma richiesta, il numero delle domande accolte e l'importo delle somme deliberate, di quelle effettivamente erogate e infine di quelle ancora da erogare in tutto il territorio della provincia di Salerno. (4-01636)

RISPOSTA. — Il pagamento delle integrazioni comunitarie di prezzo dell'olio di

oliva, come pure del grano duro, è attualmente disciplinato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, secondo le quali l'erogazione dei benefici stessi viene effettuata direttamente dall'AIMA a mezzo di assegni circolari non trasferibili, emessi a favore dei beneficiari e spediti al loro indirizzo da parte di istituti di credito di diritto pubblico, sulla base di elenchi di produttori sulla cui domanda sono stati adottati, dagli uffici ed enti incaricati dello svolgimento delle operazioni di istruttoria e di liquidazione delle domande, gli atti definitivi.

È, pertanto, evidente che l'AIMA non può dare corso ai provvedimenti per il pagamento, se non le siano pervenuti gli elenchi di liquidazione da parte dei predetti uffici ed enti (nel caso della Campania, l'Ente di sviluppo in Campania) di cui la stessa Azienda di Stato è costretta ad avvalersi, in mancanza di una propria articolazione periferica.

Ciò premesso, per quanto riguarda in particolare il pagamento delle integrazioni di prezzo dell'olio di oliva in provincia di Salerno, si precisa che, per la campagna 1973-74, risultano pagate ai beneficiari le somme di lire 5.632.066.710 e, per la campagna 1974-75, somme per lire 3.465.018.115.

Per il grano duro del raccolto 1974, sono state pagate lire 311.945.820 e del raccolto 1975 lire 104.118.960.

Pertanto, le integrazioni di prezzo dello olio di oliva della campagna 1973-74 e del grano duro del raccolto del 1974 debbono considerarsi totalmente corrisposte, restando da definire solamente le domande che presentano contestazioni o irregolarità che debbono essere sanate dagli stessi interessati.

Per quanto riguarda la corresponsione delle integrazioni di prezzo delle rimanenti due campagne, l'AIMA è in attesa degli elenchi di liquidazione da parte dell'Ente di sviluppo.

Si può, comunque, assicurare che i provvedimenti di competenza dell'AIMA sono adottati con assoluta tempestività, tant'è che, allo stato attuale, nessun elenco di liquidazione è giacente presso l'azienda medesima.

Per quanto concerne, infine, la richiesta formulata nell'ultima parte della interrogazione, si fa presente che non sussiste la possibilità di precisare il numero degli ettari coltivati, poiché la corresponsione delle integrazioni di prezzo dell'olio di oliva e del grano duro viene commisurata alla

quantità di prodotto riconosciuto ammissibile al beneficio comunitario, per cui risulta, a tale fine, del tutto irrilevante la estensione territoriale di coltivazione.

Comunque, per le campagne 1970-71 e 1971-72, le operazioni per la erogazione del beneficio comunitario, svolte direttamente dall'ufficio provinciale dell'Ente di sviluppo, possono considerarsi ultimate, in quanto il numero delle domande non ancora definite è invero esiguo e la loro definizione è ostacolata da cause varie attinenti ai richiedenti, come irregolarità non sanate, contestazioni, perenzione amministrativa per mancata riscossione da parte del beneficiario, mancata presentazione di documentazione successiva.

Il Ministro: MARCORÀ.

AMBROSINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere —

premessi che l'articolo 13 del decreto-legge 30 gennaio 1976, convertito in legge dello Stato del 30 marzo 1976, n. 88, in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 477 del 1973 doveva in modo organico ed omogeneo inquadrare i docenti in due ruoli, uno per coloro che insegnavano una disciplina per cui era richiesto il diploma di laurea o titolo equiparato, ed un altro per coloro che insegnavano una disciplina per cui era richiesto il diploma di secondo grado. Si dava, così, carattere dominante non tanto al titolo di studio posseduto dai singoli docenti, bensì a quello richiesto dalla disciplina oggetto di insegnamento;

constatato che il legislatore, con la suddetta norma, ha voluto eliminare qualsiasi disparità di trattamento in atto per docenti insegnanti la stessa disciplina nello stesso tipo di scuola;

rilevato che il terzo comma dell'articolo 13 della legge n. 88 del 1976 sopra citata, ispirantesi *ad substantiam* all'articolo 3 della legge n. 477 del 1973, non ha tenuto conto del principio contenuto in detto articolo ai fini della unificazione e revisione dei ruoli del personale della scuola perpetuando ancora una volta l'errore scaturito dall'applicazione della legge n. 340 del 1968, cioè differenze di ruoli per gli insegnanti di applicazioni tecniche —

se intenda risolvere il problema in questione, mantenendo fede a quanto di-

chiarato, in merito, nella seduta del 10 marzo 1976, alla Camera in occasione della conversione in legge del decreto-legge numero 13 del 30 gennaio 1976.

Infatti è quanto mai anacronistico il collocamento dei docenti di applicazioni tecniche, già inquadrati, ingiustamente, nel ruolo « C » nella tabella *D* quadro secondo annessa alla legge n. 88 del 1976 e l'inquadramento nella tabella *C* quadro secondo di tutti gli altri docenti di applicazioni tecniche.

La paradossale divisione in due ruoli differenti di insegnanti occupanti lo stesso tipo di cattedra, è in netto contrasto con l'articolo 3 della citata legge n. 477 del 1973, non risponde allo spirito della legge n. 88 del 1976 *in toto*, viola il dettame costituzionale, di cui all'articolo 36, primo comma della Costituzione italiana.

(4-01076)

RISPOSTA. — L'interrogante lamenta, in sostanza, che, in occasione della recente ristrutturazione dei ruoli del personale docente, sarebbe stato perpetrato l'errore, già commesso con la legge del 28 marzo 1968, n. 340, con la quale venne attribuito il trattamento economico dell'ex ruolo *B* ad una parte soltanto degli insegnanti di applicazioni tecniche, e precisamente a quanti fra essi risultarono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, lasciando invece, nell'ex ruolo *C* tutti gli altri che risultarono privi di tale titolo.

Allo stato attuale, a questi ultimi docenti compete il trattamento economico previsto dalla tabella *D*, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito nella legge del 30 marzo 1976, n. 88, mentre ai primi, a quelli cioè in possesso del menzionato diploma di secondo grado, è attribuito il trattamento economico, più favorevole, di cui alla tabella *C* della stessa legge.

Al riguardo, pur condividendo, in linea di massima, le argomentazioni addotte, si deve osservare che, in presenza delle disposizioni vigenti, la questione segnalata può trovare soluzione solo attraverso una apposita iniziativa legislativa.

Tra le iniziative, già avviate in sede parlamentare, si ricordano le proposte di legge n. 206/C e n. 298/C, rispettivamente del deputato Servadei e del deputato De Cinque, con le quali si intende estendere

i benefici previsti dall'anzidetta legge numero 340 del 1968, anche agli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media e già inquadrati nell'ex ruolo *C*.

Le suddette proposte, alle quali potrà ovviamente essere apportato il contributo dell'interrogante, sono attualmente all'esame di questa Amministrazione, anche ai fini delle opportune intese da concordare con il Ministero del tesoro.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

ANGELINI, CRAVEDI, TESI, ARNONE, GARBI E D'ALESSIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali siano le cooperative che al momento hanno ottenuto appalti per lavori di manovalanza, di pulizia, di trasporti, eccetera, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; quale sia l'importo di ciascuno di questi appalti; quanti siano i lavoratori complessivamente occupati in rapporto alla esecuzione degli appalti suddetti; come l'Amministrazione della difesa controlli lo svolgimento di queste attività e si garantisca il trattamento equo dei lavoratori impiegati. (4-01026)

RISPOSTA. — Il prospetto allegato riporta l'indicazione delle cooperative e delle ditte che nell'anno 1976 hanno ottenuto appalti per lavori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, nonché l'importo di ciascun appalto e il numero dei lavoratori complessivamente occupati nella loro esecuzione.

Il controllo nello svolgimento di tali attività viene effettuato direttamente dagli enti della difesa utilizzatori di mano d'opera, nonché dagli uffici preposti alla tutela dei lavoratori, attraverso la comunicazione ad essi dei contratti stipulati dall'Amministrazione con ditte o cooperative.

Di norma in tali contratti viene inserita una clausola che fa obbligo alle ditte di rispettare gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro nazionali e delle vigenti disposizioni in tema di retribuzione e contributi assicurativi e previdenziali e un'altra clausola che prevede una ritenuta sui crediti della ditta fino al 20 per cento del loro importo, qualora l'ispettorato del lavoro denunci omissions agli obblighi relativi alla tutela dei lavoratori.

Il Ministro: LATTANZIO.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

Ente appaltante	Società cooperative assuntrici	Importo contrattuale	Numero maestranze mediamente occupate
Comando in capo di dipartimento militare marittimo - Taranto	Cooperativa amministrativa L. Rizzo - Taranto	203.822.720	
	Cooperativa Libertas - Taranto	137.440.000	
	Cooperativa Andrea Doria - Taranto	3.248.000	
	Carovana facchini San Genaro - Brindisi	35.280.000	
	Cooperativa sarda Labor - Cagliari	11.144.000	vds. pagina precedente.
Comando militare marittimo autonomo Sardegna - Cagliari	Cooperativa caricatori e scaricatori carbone - La Maddalena	35.168.000	
	Cooperativa Ponte	47.532.800	
Comando militare marittimo autonomo Sicilia - Messina	Consorzio ciclat - Roma	44.528.000	
<i>Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili.</i>			
	CAAR Torino		5
	OARE Bologna	26.800.000	
OBMaC Bologna	Ciclat - Roma	35.000.000	11
	Cooperativa facchini Nuova Bolognese	134.400.000	23

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

Ente appaltante	Società cooperative assuntrici	Importo contrattuale	Numero maestranze mediamente occupate
SSORMeC Monticchio Maggiore	Carovana facchini - Cidneo	33.600.000	5
ORMeC Nola	Cooperativa Altair - Napoli	70.000.000	12
CSEM Roma	Cooperativa a responsabilità limitata Spaziale - Roma	50.000.000	6
<i>Direzione generale delle armi, munizioni e degli armamenti terrestri.</i>			
	Scata - Alessandria	78.792.640	25.417
	Liberty - Torino	116.177.920	37.476
	SCAT - Cortona	174.226.000	56.202
	La Sussidiaria - Milano	8.600.000	2.667
	Ciclat - Roma	452.945.160	146.111
	Cooperativa Carovana fac- chini Cidneo - Brescia	195.902.000	63.194
	Cooperativa ausiliaria - To- rino	3.674.000	1.185
	Cooperativa facchini-Arena - Verona	113.000.000	36.451
	ALMEP - Roma	326.120.480	105.200

(Numero ore lavorative
effettuate nel 1976)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

Ente appaltante	Società cooperative assuntrici	Importo contrattuale	Numero maestranze mediamente occupate
<i>Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio.</i>			
Centro tecnico genio Roma	Lupa Romana - Roma . . .	12.000.000	3
22° Stab.G.M. Pavia	La Sussidiaria - Milano . . .	60.000.000	13
<i>Direzione generale di sanità mi- litare.</i>			
	Cooperativa facchini - Adige	26.096.000	
	Carovana-facchini - Brescia	17.400.000	
	Ciclat - Roma	25.000.000	
		21.600.000	
		19.000.000	
	Conte Landone - Caserta . .	13.000.000	
		10.000.000	
	Colombo-facchini - Genova	6.000.000	
	La Sussidiaria - Milano . . .	55.000.000	
	Spaziale - Roma	4.500.000	
	Fanin Giuseppe - Piacenza	10.800.000	
	Italia - Bari	1.700.000	
	Zero Uno - Roma	5.000.000	
	Ausiliaria - Torino	12.000.000	
	Ponte - Messina	4.000.000	
	San Gennaro - Napoli	714.285	
			complessivamente 62 lavo- ratori

VII LEGISLATURA. — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

Ente appaltante	Società cooperative assuntrici	Importo contrattuale	Numero maestranze mediamente occupate
	Gruppo reggimento facchini Reggio Emilia	15.800.000	6
	Manuten cooperativa - Bo- logna	14.082.000 48.875.000	3 15
Direzione commissariato Roma	Lupa Romana - Roma	23.500.000 89.201.680 127.112.400 89.201.680	5 15 20 15
Direzione commissariato Napoli	Altair - Napoli	58.000.000 108.000.000	12 18
	San Gennaro GBE - Napoli	40.000.000 11.000.000	8 2
	Nuova Italia - Napoli	40.000.000	10
	Italia - Bari	45.000.000	8
	Alma Partenope - Napoli	144.000.000	22
Direzione commissariato Palermo	Ciclat - Roma	20.000.000 31.000.000 22.000.000	12
	La Locomotiva - Messina	19.000.000	3

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

Ente appaltante	Società cooperative assumtrici	Importo contrattuale	Numero maestranze mediamente occupate
Se.Aut.commissariato Cagliari	Sardegna - Quartu Sant'Elena	20.536.000	8
	Defenu - Nuoro	6.449.255	4
Commissariato aeronautica Milano	La Sussidiaria - Milano	57.904.000	9
Comimssariato aeronautica Roma	Fiducia - Roma	100.000.000	20
Commissariato aeronautica Bari	La Rinascita - Bari	18.000.000	senza numero fisso
(Anno 1976)			
Direzione generale di commissariato			
Direzione commissariato Torino	La Sussidiaria - Milano	77.000.000	66 (per anno lavorativo pari a 248 giorni)
	Ausiliaria - Torino	97.966.400	
		63.150.000	
		65.009.600	
		17.003.200	
	Liberty - Torino	87.008.000	
		10.998.400	
	Colombo-facchini - Genova	90.014.400	

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

Ente appaltante	Società cooperative assuntrici	Importo contrattuale	Numero maestranze mediamente occupate
Direzione commissariato Verona	Adige - Verona	108.000.000	23
	Carovana facchini-Cidnea - Brescia	90.000.000 33.000.000 70.000.000 4.000.000	15 11 12 1
	Carovana facchini-San Zeno - Verona	47.000.000 80.000.000	12 12
	Ciclat - Roma	46.000.000 50.000.000 80.000.000	9 8 12
Direzione commissariato Firenze	G. Fanin - Firenzuola d'Arda	13.035.000	2
	Ciclat - Roma	90.850.000 57.143.000 16.607.000 31.610.000 14.260.000 3.097.000	24 8 3 6 2 2
	Cooperativa Fanin Giuseppe - Firenzuola d'Arda	80.963.200	26.117
	Bucalossi Enrico	29.000.000	9.355
	Cooperativa facchini Nuova Bolognese - Bologna	62.064.000	20.020

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

Ente appaltante	Società cooperative assuntrici	Importo contrattuale	Numero maestranze mediamente occupate
	Cooperativa Altair - Napoli	113.435.920	36.592
	Cooperativa Conte Landone - Ercole (Caserta) . . .	74.866.880	24.150
	Cooperativa San Gennaro GBE - Napoli	38.610.000	12.455
	Federici Michele-Teggiani - Salerno	1.005.000	324
	Cooperativa Andrea Doria - Taranto	13.359.000	4.309
	Cooperativa Italia - Bari	5.999.520	2.070
	Società Cooperativa 2001 - Roma	325.764.760	105.085
	Cooperativa Spaziale - Roma	21.723.520	7.007
	Cooperativa Tiburtina - Roma	254.069.730	81.958
	Cooperativa Attilio Deffenu - Nuoro	194.900.000	62.870
	Cooperativa Lupa Romana - Roma	16.800.000	5.419
	Società Allegrini - Roma	10.963.570	3.536

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

Ente appaltante	Società cooperative assuntrici	Importo contrattuale	Numero maestranze mediamente occupate
<i>Direzione generale servizi generali</i>			
	Lavoratori ausiliari traffico	12.961.870 19.205.725 6.160.000	
	Zero Uno	14.017.920 12.435.095	
	2001	48.339.590	
	Ciclat	26.880.000 7.504.000	
	Fiducia	4.972.800	
	SCOLA	30.468.480	complessivamente: 130
	Spaziale	11.995.200 14.112.000	
	La Radicale	29.331.455 3.116.470	
	Il Lavoro	6.330.240	
	Combattenti e reduci	20.684.160	
	Ponte	31.637.760	
	Rizzo	578.525.085	

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

Ente appaltante	Società cooperativa assuntrice	Importo contrattuale	Numero maestranze mediamente occupate
Prima regione aerea Milano	Cooperativa SCOLA - Torino	109.670.000	
	Cooperativa Cidneo - Brescia	32.256.000	
	Consorzio Cielat - Roma . . .	19.353.600	
Seconda regione aerea Roma	Cooperativa Zero Uno - Roma	96.768.000	
	Cooperativa Sant'Efisio - Cagliari	114.969.600	
	Cooperativa San Gennaro - Napoli	154.828.800	vds pagina seguente
	Cooperativa SCAT - Roma	838.656.000	
	Consorzio Cielat - Roma .	154.828.800	
Terza regione aerea Bari	Carovana Torrepinta - Mar- tano (Lecce)	21.504.000	
	Cooperativa amm. L. Rizzo - Taranto	21.504.000	
	Cooperativa UNRI - Bari .	107.520.000	

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

Ente appaltante	Società cooperativa assuntrice	Importo contrattuale	Numero maestranze mediamente occupate
Comando in capo dipartimento militare marittimo La Spezia	Cooperativa Tre fiammelle - Foggia	26.880.000	completivamente: 500
	Cooperativa ausiliari traffico (CTA - Catania)	37.632.000	
	Consorzio Ciclat - Roma	5.376.000	
Comando in capo dipartimento militare marittimo Ancona	Cooperativa LAT - Firenze	366.640.000	completivamente: 500
	Ditta fratelli Scardigli - Li- vorno	4.480.000	
Comando in capo dipartimento militare marittimo Napoli	Società fratelli Scavone - Venezia	10.824.000	completivamente: 500
	Cooperativa Alma Partenope - Napoli	38.715.000	
	Cooperativa Fiori Lazio - Roma	14.000.000	

ASCARI RACCAGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere l'orientamento del Governo in merito alle iniziative che lo stesso deve assumere per i danni prodotti dalle alluvioni che in data 19 agosto 1976 hanno colpito diverse località principalmente della costa adriatica (Emilia-Romagna, Marche, Puglie ed anche Basilicata).

L'interrogante ritiene che qualora vi sia l'intendimento di provvedere con apposito decreto-legge, sarebbe opportuno, per motivi evidenti, che esso comprendesse tutte le zone colpite senza esclusione, per non creare malcontenti tra le popolazioni interessate. (4-00432)

RISPOSTA. — Lo strumento legislativo che consente a questo Ministero di intervenire a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e calamità naturali, per assicurare la continuità dell'esercizio agricolo e agevolare la ripresa dell'efficienza produttiva, è la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

È altresì noto che, con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, all'articolo 13 - lettera c) - sono stati, fra l'altro, delegati alle regioni gli adempimenti previsti dal citato fondo di solidarietà in ordine alle proposte di delimitazione territoriale, nonché alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, previste dalla legge stessa.

Pertanto, perché questo Ministero possa adottare i provvedimenti amministrativi di riconoscimento della eccezionalità degli eventi atmosferici avversi e di delimitazione delle zone agrarie colpite, è necessario che le singole regioni interessate facciano pervenire le loro proposte in merito.

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna, si fa presente che la regione stessa non ha formulato proposte di interventi per le avversità atmosferiche verificatesi il 19 agosto 1976, bensì per altri eventi atmosferici verificatisi nella regione nei mesi di giugno e luglio 1976 e, per la provincia di Ferrara, anche per le grandinate del 4 e 20 agosto 1976. Per detti eventi, questo Ministero ha emesso il decreto 10 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 18 dicembre 1976, con il quale è stato riconosciuto il carattere eccezionale delle avversità at-

mosferiche indicate a fianco di ciascuna provincia ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della citata legge n. 364 del 1970 per le province di Ferrara, Modena e Piacenza, nonché, per le sole province di Ferrara e Modena, anche dei compensi integrativi per le pomacee avviate alla distillazione, previsti dall'articolo 13 della legge stessa.

Con lo stesso decreto, inoltre, sono state delimitate le zone agrarie maggiormente colpite delle province di Ferrara e Modena per la concessione delle provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'articolo 5 della ripetuta legge n. 364 del 1970.

Per la regione Marche, con decreto ministeriale 4 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 13 dicembre 1976, numero 330, è stato riconosciuto il carattere eccezionale delle avversità atmosferiche indicate a fianco di ciascuna provincia, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della citata legge, nonché delle provvidenze contributive per il ripristino delle strade interpoderali, previste dall'articolo 4 - secondo comma - della legge stessa.

Contestualmente, sono state delimitate le zone agrarie maggiormente colpite di tutte le province delle Marche, ai fini della concessione delle provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché di quelle contributive e contributive creditizie per la ricostruzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste, rispettivamente, dagli articoli 4 - primo comma - e 5 della ripetuta legge numero 364 del 1970.

Per la regione Puglia, con decreto ministeriale 30 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 291, del 30 ottobre 1976, è stato, tra l'altro, riconosciuto il carattere eccezionale delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione il 19 agosto 1976, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge.

Contestualmente, sono state delimitate le zone agrarie maggiormente colpite della regione, ai fini della concessione delle provvidenze contributivo-creditizie previste dall'articolo 5 per le province di Foggia, Brindisi, Lecce e Taranto e delle provvidenze contributive per il ripristino delle

strutture fondiari e delle scorte, previste dall'articolo 4.

Per quanto riguarda, poi, la regione Basilicata, con decreto ministeriale 19 gennaio 1977 è stato riconosciuto il carattere eccezionale delle avversità atmosferiche del 19 agosto 1976 verificatesi nella provincia di Matera, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge e nella provincia di Potenza, ai fini della concessione delle provvidenze previste dagli articoli 7 e 4 - secondo comma - della legge stessa.

Con lo stesso decreto si è provveduto alla delimitazione dell'intero territorio della provincia di Matera, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'articolo 5 della più volte citata legge n. 364 del 1970, nonché delle zone maggiormente colpite della provincia di Potenza, ai fini della concessione delle provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiari e delle scorte, previste dall'articolo 4 - primo comma - della legge.

Nella circostanza, il Ministero dell'interno ha assegnato, per l'attuazione degli interventi straordinari di prima assistenza a favore delle famiglie bisognose colpite, tramite gli ECA, le somme di lire 100 milioni a ciascuna delle prefetture di Forlì, Ancona e Pesaro, di lire 70 milioni alla prefettura di Ascoli Piceno, di lire 50 milioni alla prefettura di Macerata, di lire 25 milioni a quella di Bari, di lire 10 milioni a quella di Foggia e di lire 30 milioni alla prefettura di Taranto.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste: MARCORA.

BARTOLINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

come mai, nonostante siano trascorsi circa sedici mesi dall'invio, da parte della direzione aziendale, di tutta la documentazione relativa, il Ministero della difesa non abbia ancora concesso l'autorizzazione per lo svolgimento, all'interno della FAET (Fabbrica d'armi esercito Terni), delle attività del servizio MESOP (Medicina sociale preventiva) funzionante presso la locale amministrazione provinciale;

se il ministro intenda procedere al sollecito rilascio di detta autorizzazione e ciò anche in accoglimento delle istanze del personale della FAET relative al necessario e urgente miglioramento dell'ambiente di lavoro esistente all'interno del predetto stabilimento. (4-01548)

RISPOSTA. — A quanto risulta, il servizio MESOP è stato istituito con delibera della giunta provinciale di Terni per assolvere compiti di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e di medicina sociale preventiva e disporrebbe, al momento, di 17 elementi. Non sono noti i rapporti giuridici con gli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Stando al provvedimento istitutivo, il servizio MESOP dovrebbe:

a) curare il rilevamento degli agenti nocivi presenti nei luoghi di lavoro e formulare suggerimenti per la loro eliminazione;

b) effettuare accertamenti e controlli sanitari periodici sui lavoratori e ricerche sulle cause di eventuali stati patologici.

Esulerebbe dai suoi compiti tutto il restante vasto campo della prevenzioni infortuni.

Ciò premesso, si fa presente che l'amministrazione militare per i propri stabilimenti di lavoro, tra i quali vi è la FAET, si avvale già delle prestazioni dell'ENPI, ente chiamato per legge ad operare nel campo della prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512) e soggetto, a garanzia dell'assolvimento dei suoi compiti, alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ulteriori forme di controllo derivano dalla presenza negli organi dell'ENPI di rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro, dei ministeri della sanità, industria, agricoltura, tesoro, dell'INAIL e della Corte dei conti.

Giova ricordare che l'ENPI dispone di un'organizzazione di ricerca e studio, imperniata sul centro studi di Monte Porzio Catone (Roma) cui sono affidati, tra gli altri, i compiti:

1) di studio, ricerca e collaudo, con relative certificazioni di mezzi, strumenti, equipaggiamenti per la prevenzione infortuni;

2) di elaborazione di norme e prescrizioni tecniche e sanitarie concernenti la prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro;

3) della redazione di pubblicazioni a carattere tecnico e divulgativo.

L'utilizzazione di organizzazione diverse dall'ENPI, anche in concorso con detto ente, non offrirebbe, quindi, concreti vantaggi, ma potrebbe portare a confusione di competenze, a parte che determinerebbe presso la FAET di Terni una situazione atipica nell'area industriale della difesa.

Il Ministro: LATTAZIO.

BELLOCCHIO, CONTE E ADAMO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — nel momento in cui in sede CEE stanno predisponendosi provvedimenti tesi a scoraggiare la coltura del tabacco beneventano principalmente se non esclusiva fonte di reddito per i coltivatori delle province di Benevento ed Avellino — quali provvedimenti urgenti si intendano adottare in via d'emergenza al fine di poter svolgere una funzione di indirizzo che incoraggi la ricerca e l'adozione delle alternative più valide sia sul piano agronomico sia su quello delle prospettive di mercato.

Per conoscere se, dati gli inevitabili contraccolpi che si verificheranno per i coltivatori e per le loro strutture associative, gli aiuti debbano essere destinati in primo luogo ai coltivatori, come avviene per quelli che coltivano per l'agenzia di Monopolio, e solo successivamente ed eventualmente per altri trasformatori, se ci fossero.

Per sapere inoltre sia quali passi s'intendano compiere per allargare la garanzia dell'intervento per il tabacco in colli a varietà che non ne fruiscono per la particolare organizzazione del mercato nel paese di provenienza, sia quali garanzie di assorbimento dia il Monopolo e quali affidamenti di collocamento la Comunità ritenga di poter fare sui mercati esteri per il Paraguay, e se intenda allargare la garanzia dell'intervento per il tabacco in colli a questa varietà. (4-01686)

RISPOSTA. — Il Consiglio della CEE ha, in data recentissima, approvato un regolamento, che prevede alcune misure speciali

per la riconversione della nostra varietà di tabacco beneventano.

Si è pervenuti a tale regolamento per contenere i gravi effetti causati dalla continua espansione produttiva della detta varietà ed il conseguente incremento dei ritiri dal mercato, effettuati dall'AIMA.

Tale regolamento, pur con alcune misure disincentivanti, quali una leggera riduzione del prezzo di intervento, nonché una progressiva diminuzione, nel corso delle prossime tre campagne, delle quantità massime di prodotto ammesse al ritiro dal mercato, prevede la concessione di un consistente aiuto ai coltivatori, sia singoli che associati, per la riconversione delle superfici normalmente coltivate a « beneventano », con altre varietà più apprezzate dal mercato, lasciando ampie possibilità di scelta alle stesse categorie interessate.

La Commissione, nello stabilire l'importo forfettario ad ettaro, che si aggira, al tasso attuale di conversione della lire, sul mezzo milione di lire ad ettaro, ha tenuto conto dei costi agricoli e di prima trasformazione, per provvedere alla riconversione varietale.

L'aiuto potrà essere corrisposto anche alle associazioni dei produttori — trasformatori.

In quest'ultimo caso, il 35 per cento dell'aiuto spetterà alle associazioni per la assistenza tecnica e la fornitura di piantine ai singoli soci.

L'obiettivo che la Commissione intende raggiungere è quello di diminuire progressivamente, nel corso del triennio 77-79, la produzione del « beneventano » che presenta difficoltà di commercializzazione crescenti, perché poco richiesta sia dagli utilizzatori nazionali che esteri; infatti, per il 1975 si prevede il conferimento all'organismo di intervento di oltre 2.500 tonnellate di prodotto della varietà di cui trattasi.

Circa la prospettata necessità di prevedere un prezzo garantito di intervento anche per la varietà « Paraguay » che potrà sostituire il « beneventano », si fa notare che tale richiesta è già stata avanzata in sede comunitaria dalla delegazione italiana, ma incontra notevoli difficoltà, per il fatto che la produzione del « Paraguay » italiano è ancora troppo limitata.

Comunque, i servizi della Commissione della CEE si sono dichiarati disposti a proporre il prezzo di intervento in questione non appena la riconversione avrà deter-

minato un apprezzabile aumento produttivo della varietà stessa.

D'altra parte, si ritiene che non ci dovrebbero essere, in Italia, difficoltà di collocamento del « Paraguay » trattandosi di un prodotto deficitario nel nostro Paese.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.

BELLOCCHIO E BROCCOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro per le Regioni.* — Per sapere i motivi che sino ad oggi abbiano impedito l'approvazione del piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi presentato dalla regione Campania per effetto della legge statale 1° marzo 1975, n. 47.

Per sapere se ritenga urgente ed opportuno renderlo esecutivo prima del sopraggiungere della stagione estiva.

(4-01778)

RISPOSTA. — Il piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi — presentato, a norma della legge nazionale 1° marzo 1975, n. 47, dalla regione Campania e da questa perfezionato con deliberazione amministrativa della giunta regionale, pervenuta in data 18 ottobre 1976, sarà reso esecutivo entro breve termine, essendo il relativo decreto interministeriale di approvazione in corso di emanazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.

BIAMONTE. — *Al Ministro dell'inter-no.* — Per conoscere lo stato della pratica, per l'indennità di fine servizio, intestata al signor Angiolino Martinelli già dipendente dal comune di Salsomaggiore Terme (Parma) e lì residente alla via Petrarca n. 1.

Il Martinelli ha inoltrato domanda all'INADEL dal 1° luglio 1976. (4-01354)

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, ha reso noto di aver liquidato al signor Angiolino Martinelli l'indennità premio di fine servizio nella misura di lire 6.933.333, al loro delle ritenute di legge e che ai fini di tale liquidazione sono stati ritenuti utili 18 anni

di servizio, con l'aggiunta dei 7 anni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Il Ministro: COSSIGA.

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando, finalmente, sarà definita la pratica di reversibilità di pensione intestata alla signora Luigia Volpicelli, nata il 20 dicembre 1916, vedova del caduto in guerra Giuseppe D'Angiolillo.

La signor D'Angiolillo (che chiede l'applicazione della circolare del 27 gennaio 1976, n. 323, del Ministero del tesoro) risiede alla via Libraia in Nocera Inferiore (Salerno). (4-01922)

RISPOSTA. — La circolare del 27 gennaio 1976, n. 323, cui accenna l'interrogante, concerne in effetti, disposizioni per la pratica attuazione della sentenza n. 184 emessa dalla Corte costituzionale l'8 luglio 1975, con la quale sono state dichiarate costituzionalmente illegittime le norme contenute nell'articolo 59, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 e del corrispondente articolo 47, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, che prevedevano, per le vedove di guerra passate a nuove nozze, la perdita del diritto a pensione per il solo fatto dell'avvenuto matrimonio. Per effetto dell'enunciato del predetto alto consesso, alle vedove di guerra risposate può ora essere riconosciuto, ricorrendo i requisiti di natura economica richiesti dalla legge, il diritto a conseguire il cennato beneficio.

Ciò premesso, si comunica che, malgrado le più accurate ricerche, svolte presso la direzione generale delle pensioni di guerra, non è stata rintracciata l'istanza con la quale la signora Luigia Volpicelli, già vedova del caduto Giuseppe D'Angiolillo, avrebbe chiesto, in applicazione della surriferita sentenza, il ripristino degli assegni di guerra soppressi il 10 luglio 1948, data sotto la quale la stessa passò a nuove nozze.

Pertanto, allo scopo di effettuare ulteriori accertamenti, sarebbe opportuno che l'interrogante facesse conoscere se la domanda in questione sia stata inviata alla Amministrazione del tesoro con lettera raccomandata, precisando, in caso affermativo, gli estremi di spedizione della medesima.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

BONINO EMMA, PANNELLA, FACCIO ADELE e MELLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere le ragioni per le quali il maresciallo maggiore dell'arma dei carabinieri, Aurelio Zago, sia stato sospeso dall'impiego, a tempo indeterminato.

Tale provvedimento, ad avviso degli interroganti, viola il disposto dell'articolo 20 della legge n. 599 del 1954, modificata con legge 27 gennaio 1968, n. 37, che prevede che il sottufficiale dei carabinieri, che sia sottoposto a procedimento penale per imputazioni da cui possa derivare la perdita del grado, può essere sospeso precauzionalmente dall'impiego fino all'esito del procedimento penale.

Si fa presente che il suddetto maresciallo Zago, in forza nella legione di Padova, con decreto ministeriale dell'11 maggio 1976, n. 44, è stato sospeso, come dianzi detto, sebbene ingiustamente rinviato a giudizio dal giudice istruttore presso il tribunale di Vicenza per appropriazione indebita di un contratto di locazione, benché lo stesso magistrato abbia verbalizzato le esplicite dichiarazioni del locatore e di due suoi familiari, in base alle quali il contratto in questione appare essere rimasto in possesso degli stessi; non solo, ma il locatore e i suoi due familiari sono stati rinviati a giudizio per violenza privata, lesioni personali e ingiurie gravi ai danni del maresciallo Zago.

Si rileva infine che, per benemerienze acquisite in servizio, il maresciallo Zago in data 2 giugno 1974 è stato nominato cavaliere al merito della Repubblica italiana e la sospensione è avvenuta a soli otto mesi dal suo collocamento in quiescenza, di talché sembra opportuno che vengano precisati i reali motivi della sospensione a tempo indeterminato.

(4-01764)

RISPOSTA. — Non si vede come la sospensione precauzionale disposta nei confronti del maresciallo Zago possa essere considerata non in armonia con l'articolo 20 della legge sullo stato dei sottufficiali.

Invero, come gli stessi interroganti ricordano, la norma prevede che il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale da cui possa derivare la perdita del grado può essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale.

Orbene il sottufficiale è stato rinviato a giudizio dal giudice istruttore del tribuna-

le di Vicenza per il reato di appropriazione indebita aggravata, reato particolarmente grave per un appartenente all'arma dei carabinieri e che comporta, in caso di condanna, la perdita del grado.

La sospensione precauzionale disposta è, quindi, in perfetta armonia con la previsione normativa.

Il Ministro della difesa: LATTANZIO.

BRINI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere se:

1) siano a conoscenza del fatto che il demanio dello Stato ha avviato trattative in Aquila per l'acquisto di un immobile composto di nove appartamenti da destinarsi ad alloggi del personale militare al prezzo di lire 320 milioni, importo superiore alla valutazione dell'ufficio tecnico erariale e se risponda al vero che tale somma sia stata stornata dai fondi per il Friuli;

2) risponda al vero che l'operazione sia stata avviata con una impresa locale a trattativa privata in violazione delle norme vigenti in materia di contabilità pubblica;

3) ritenga tali decisioni e tale procedura contrastanti con le misure restrittive che il Governo sta attuando nella grave situazione economica e, conseguentemente, quali misure intendano i ministri assumere urgentemente al fine di evitare che l'amministrazione dello Stato compia simile violazione delle norme vigenti. (4-01246)

RISPOSTA. — L'acquisto dell'immobile indicato dall'interrogante rientra nell'ambito di applicazione della legge 16 aprile 1974, n. 173, con la quale il ministro della difesa è stato, fra l'altro, autorizzato ad acquistare, tramite il Ministero delle finanze e con i fondi stanziati in apposito capitolo, fabbricati di tipo economico per alloggi dei propri dipendenti, in vista della funzionalità dei reparti.

L'immobile, scelto dal comando militare territoriale della regione centrale dopo l'esperimento di opportune ricerche di mercato, è stato definitivamente valutato dall'ufficio tecnico erariale de L'Aquila per il valore di lire 315 milioni, anche in considerazione della sua immediata disponibilità e dei lavori aggiuntivi offerti dal proprietario.

Non ha alcun fondamento la voce che i fondi per l'acquisto degli immobili siano stati stornati da quelli per il Friuli.

Il Ministro della difesa: LATTANZIO.

CAMPAGNOLI E MAGGIONI. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — premesso che i recentissimi nubifragi di questi ultimi giorni hanno portato allo straripamento dei torrenti del Bedo, Coppa, Oscurepasso e della Staffora, nell'oltrepò Pavese con il conseguente allagamento di 15 comuni a valle — quali iniziative urgenti si intendano adottare per venire incontro — da subito — a quelle laboriose popolazioni provate dalla grave situazione di disagio. (4-00681)

RISPOSTA. — La regione Lombardia, almeno a tutt'oggi, non ha fatto pervenire a questo Ministero alcuna proposta, ai sensi dell'articolo 13 — lettera c) — del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, in ordine agli interventi ritenuti attuabili, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle aziende agricole dell'oltrepò Pavese, danneggiate dai nubifragi e conseguenti straripamenti dei corsi di acqua segnalati dagli'interroganti.

Si può, per altro, assicurare che, se e non appena proposte perverranno in tal senso da parte della predetta Regione, questo Ministero emetterà nel più breve tempo possibile i provvedimenti amministrativi di sua competenza, ai fini della concessione, a favore delle aziende agricole danneggiate della zona di cui trattasi, delle provvidenze consentite dalla citata legge, in relazione alla natura e all'entità dei danni.

Sono, invece, pervenute segnalazioni di danni alle opere pubbliche di bonifica, per un importo di lire 80 milioni.

Questo Ministero ha autorizzato l'esecuzione di lavori di somma urgenza nei limiti di lire 20 milioni, stabiliti dall'articolo 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, richiamato dall'articolo 3 — lettera b) — della stessa legge n. 364 del 1970, riservandosi di finanziare la relativa spesa allorché saranno resi disponibili, nell'apposito capitolo del bilancio, le somme da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale.

Questo Ministero medesimo si è, inoltre, riservato di esaminare la possibilità di finanziare l'intera spesa occorrente per i danni segnalati, in rapporto alle altre esigenze di intervento nel settore e all'entità dei fondi che si renderanno disponibili.

Questo Ministero medesimo si è, inoltre, riservato di esaminare la possibilità di finanziare l'intera spesa occorrente per i danni segnalati, in rapporto alle altre esigenze di intervento nel settore e all'entità dei fondi che si renderanno disponibili.

Il Ministero dei lavori pubblici ha riferito quanto segue:

4) Opere di competenza dello Stato:

— torrente Scuropasso: nel tratto arginato classificato di seconda categoria, che va dal ponte Barbianello allo sbocco in Po, si sono verificate due falle contigue nell'argine destro, dell'ampiezza di metri 10-12 ognuna, ubicate novecento metri a valle del ponte stesso.

In seguito a tale evento, le acque di piena del torrente si sono riversate nella campagna, a valle dell'abitato di Casanova Lonati (Pavia), fino alla strada per Mezzanino, in località Maccabruna.

Le due falle sono state già tamponate ed ora sono in corso lavori di pronto intervento per il ripristino definitivo, comportanti una spesa di lire 40 milioni, somma già richiesta dal magistrato per il Po al competente servizio di quel Ministero.

Nel contempo è stata autorizzata dal magistrato per il Po, la redazione di una ulteriore perizia, per una spesa di lire 40 milioni, per l'esecuzione dei lavori di sgombero, dall'alveo, della vegetazione spontanea esistente.

Nel tratto a monte del ponte di Barbianello, classificato in terza categoria, si sono verificate modeste tracimazioni degli argini, ben contenute con la posa di sacchetti di sabbia.

Il Ministero dei lavori pubblici ha in proposito precisato che, al fine di ripristinare l'originaria sezione di libero deflusso delle acque, si rende necessario provvedere allo sgombero, dell'alveo stesso, di circa metri cubi 210 mila di materie alluvionali depositatesi, di cui metri cubi 180 mila nel tratto di seconda categoria e metri cubi 30 mila in quello di terza categoria, per una spesa complessiva di lire 250 milioni.

B) Opere di competenza della Regione:

— torrente Bedo: le esondazioni, del resto limitate, hanno provocato l'allagamento di soli terreni coltivati, senza nessun pericolo per la pubblica incolumità.

— torrente Curone: le acque in piena hanno trascinato dall'alveo sia nella notte tra i giorni 2 e 3 che nella successiva tra il 4 e 5 ottobre, provocando l'allagamento, oltre che di una vasta superficie di terreni agrari, anche delle zone ad est ed ovest del centro abitato di Casei Gerola (Pavia).

Tale situazione è stata aggravata a seguito della rottura, in sei tratti, degli argini esistenti, nonché dagli sconscendimenti delle sponde. Sono in corso di esecuzione, come pronto intervento, i lavori per il ripristino degli argini danneggiati, per il consolidamento e la ricostituzione delle sponde maggiormente instabili e per un parziale svasamento dell'alveo, per una spesa di lire 40 milioni.

— torrente Staffora - Coppa - Versa - Tidone ed affluenti: gli alvei di questi corsi d'acqua sono stati assoggettati ad una notevole portata liquida e ad un sensibile trasporto di materie solide che, alterando il profilo plano-altimetrico degli alvei stessi, hanno provocato corrosioni lungo le sponde, franamenti e sconscendimenti di pendici. Inoltre, le esondazioni hanno provocato allagamenti di vaste estensioni di terreni agrari.

Poiché in dipendenza dell'evento sono state interrotte al transito le strade comunali di Lumello, nel comune di Pontenizza (Pavia) e quelle di Coriola, Case Galeotto-Bosco e Crena, nel comune di Bagnaria (Pavia), sono in corso di esecuzione, come pronto intervento, i lavori per il ripristino provvisorio del transito sulle strade stesse, per una spesa complessiva di lire 12 milioni.

Per quanto riguarda le opere di carattere idraulico, queste sono state già segnalate al competente assessorato regionale ai lavori pubblici.

Corsi d'acqua minori: le esondazioni dei Xli Manzo e Castello, nei territori comunali di Santa Giulietta e Redavalle, hanno provocato allagamenti di parte degli abitati stessi e danni sia ai collettori principali della rete fognante che alla viabilità comunale.

È stata già segnalata, al competente assessorato regionale ai lavori pubblici, la necessità di un pronto intervento per il ripristino dei predetti collettori, per il riattacco dell'alveo del rio Manzo e per il ripristino provvisorio del transito lungo la strada comunale di Pezzolo, nel territorio di Santa Giulietta.

A sua volta, il Ministero dell'interno ha informato che, in occasione dei nubifragi verificatisi nell'oltrepò Pavese nello scorso mese di ottobre, è stata assegnata alla prefettura di Pavia la somma di lire 50 milioni, per l'attuazione, tramite i competenti enti comunali assistenza, di interventi straordinari di prima assistenza in favore delle famiglie più bisognose delle zone colpite.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.

CAPPELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere —

premesso che il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sentenza del 24 maggio 1976 n. 277 della terza sezione ha annullato la circolare del ministro della pubblica istruzione 17 giugno 1974, n. 146, limitatamente alla parte nella quale statuisce che le ore disponibili in corsi e classi di due o più istituti, ai fini della costituzione del posto orario, debbono essere comprese nella medesima classe di concorso, e pertanto risulta illegittima la mancata inclusione negli elenchi degli aventi titolo alla nomina in ruolo ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 477 del 1973 degli incaricati a tempo indeterminato che hanno insegnato in posti costituiti con insegnamenti appartenenti a diverse classi di concorso;

considerato che, conformemente ai principi giurisdizionali, la citata sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio si applica soltanto al ricorrente e di conseguenza è in atto una evidente disparità di trattamento nei riguardi di persone aventi i medesimi titoli e la medesima posizione sul piano sostanziale se non sul piano formale; per quali motivi non abbia con atto amministrativo esteso *erga omnes* la validità della citata sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, come è prassi consueta della pubblica amministrazione; e, su un piano più generale, quali provvedimenti intenda prendere

re per sanare in via definitiva le sperequazioni verificatesi in sede di applicazione dell'articolo 17 della citata legge n. 477, nella salvaguardia dei diritti di quanti risultano compresi nelle graduatorie di cui alle leggi speciali (nn. 468, 603 e 1074).

RISPOSTA. — La stessa terza sezione del tribunale amministrativo, con una precedente sentenza, la n. 456-1224-74 del 1976, ebbe a decidere che l'immissione in ruolo, ai sensi dell'articolo 17 dell'anzidetta legge n. 477, non poteva essere disposta se se non nei casi in cui fosse stato, concretamente, conferito un incarico per la cattedra corrispondente ad una classe unitaria di concorso.

A sua volta, il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con sentenza del 30 maggio 1975, n. 163, ha ribadito che per posto orario deve intendersi il posto costituito utilizzando le ore disponibili, per insegnamenti compresi nella stessa classe di concorso.

In considerazione, pertanto, dei suddetti contrasti giurisprudenziali, l'Amministrazione ha ritenuto necessario impugnare la decisione, cui ha fatto riferimento l'interrogante con apposito gravame al Consiglio di Stato.

Conseguentemente, l'adozione di eventuali provvedimenti potrà avvenire, solo dopo che sulla questione si sarà pronunciato il citato consesso.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

CARLOTTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere —

1) premesso che non gli risulta sia stato reso noto l'elenco dei debiti e dei crediti dello Stato italiano verso l'estero;

2) considerato che è impossibile una seria e concreta programmazione economico-finanziaria dello Stato senza conoscere esattamente la situazione dei conti;

3) sottolineato che l'interrogante — come ogni cittadino italiano — è impegnato a dare il suo apporto allo scopo di contribuire a risollevarne la situazione di crisi grave che tutti investe — la esatta situazione debito-creditoria dello Stato italiano nei confronti dell'estero. (4-01382)

RISPOSTA. — La situazione debito-creditoria dell'Italia nei confronti dell'estero si riassume nei seguenti dati:

DEBITI

(importi
in milioni
di lire)

a) del settore privato al 31 agosto 1976 per importazioni di merci e servizi con regolamento oltre 360 giorni . . .	202.900
b) delle autorità monetarie al 31 dicembre 1976 . .	6.121.300
c) per prestiti compensativi al 31 dicembre 1976 . .	5.960.062
d) a breve termine al 31 dicembre 1976 verso l'estero delle aziende di credito (saldo tra attività e passività in valuta ed in lire di c/estero .	2.643.900

CREDITI:

a) del settore privato al 31 agosto 1976 per esportazioni di merci e servizi con regolamento posticipato oltre 360 giorni	2.867.000
b) per prestiti erogati dagli istituti di credito a medio termine al 30 settembre 1976 ai sensi delle leggi assicurative, limitatamente ai paesi dell'Est europeo e dell'Africa	1.342.900

Dati più aggiornati saranno disponibili alla fine di maggio, con la pubblicazione della relazione annuale della Banca d'Italia per il 1976.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO

CARLOTTO. — *Al Governo.* — Per sapere — 1) premesso che i problemi delle aree periferiche e depresse in generale e montane in particolare devono essere affrontati e risolti al più presto per evitare un ulteriore impoverimento e spopolamento;

2) tenuto conto che vari enti portano avanti varie iniziative, seppure sempre me-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

ritorie e valide, spesso scoordinate e prive di programmi a medio e lungo termine —; se sia intendimento del Governo studiare un sistema, sentiti gli organismi di base e di rappresentanza interessati, per coordinare le iniziative, stimolare l'attuazione di programmi, disporre di finanziamenti finalizzati affinché, nel rispetto più ampio delle autonomie locali, si possano affrontare e risolvere definitivamente, prima che sia troppo tardi, i problemi che ormai tutti conoscono, i quali se lasciati ulteriormente irrisolti determinerebbero un continuo e costante degradamento sociale ed economico nelle aree montane e la conseguente accentuazione di uno squilibrio generale con deleteri riflessi negativi di estrema gravità. (4-01565)

RISPOSTA. — I problemi potranno essere adeguatamente affrontati e risolti in sede di attuazione delle provvidenze previste dalla direttiva 268 del 1975 CEE, recepita nel nostro ordinamento giuridico con legge n. 352 del 1976, concernente l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

In particolare, tali disposizioni prevedono, come è noto, le seguenti misure di intervento:

a) indennità compensativa degli svantaggi naturali permanenti (articoli 5 e 6 della legge);

b) maggiore abbuono di interessi per la realizzazione dei piani di sviluppo delle aziende agricole (articolo 10 — lettera *a*) — della legge);

c) maggiori contributi integrativi per i piani di sviluppo nel settore zootecnico (articolo 19, terzo comma, della legge);

d) abbuono d'interessi e/o contributo agli investimenti collettivi (articolo 12 della legge).

Come è altresì noto, gli interventi di cui trattasi saranno disposti dalle regioni interessate, una volta che le stesse avranno emanato le correlative leggi di attuazione delle disposizioni nazionali e comunitarie.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere gli ostacoli che impediscano la liquidazione definitiva della pen-

sione al signor Salierno Angelo, nato il 23 maggio 1910 a Lecce, da parte degli istituti di previdenza. (4-01960)

RISPOSTA. — Sulla scorta del provvedimento di liquidazione definitiva della pensione emessa dalla direzione generale degli istituti di previdenza, il signor Angelo Salierno, riscuoterà entro il corrente mese di aprile le seguenti somme al netto di lire 3.197.475 rimborsate al comune di Lecce per acconti corrisposti al pensionato stesso fino al mese di maggio 1972; lire 324.795 per arretrati relativi al periodo 1 giugno 1972-31 dicembre 1976; lire 78.245 per arretrati relativi al periodo 1 gennaio-30 aprile 1977.

Si fa presente, infine, che la nuova rata di pensione decorrerà dal mese di maggio e ammonterà a lire 145.230.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere gli ostacoli che impediscano la definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore dell'orfana maggiore Renna Vincenza nata il 10 maggio 1913 a Surbo (Lecce) (4-01961)

RISPOSTA. — Con determinazione numero 2542940/Z del 29 marzo 1974, alla signora Vincenza Renna, orfana maggiorenne di Oronzo deceduto durante il conflitto 1915-18, venne negato diritto a pensione indiretta di guerra in quanto la predetta sottoposta ai prescritti accertamenti sanitari, non fu riconosciuta inabile a qualsiasi proficuo lavoro alla data di compimento del 21° anno di età.

Il cennato provvedimento fu adottato in applicazione del disposto di cui all'articolo 51 della legge 18 marzo 1968, n. 313, che subordinava il diritto alla pensione indiretta di guerra degli orfani maggiorenni comunque inabili a proficuo lavoro, alla condizione che l'inabilità dovesse sussistere prima del raggiungimento della maggiore età oppure prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore superstite.

Avverso la suindicata determinazione, che fu regolarmente notificata il 10 giugno 1974 a cura del comune di Surbo, non risulta che la signora Renna abbia proposto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico; non

risulta neppure che l'interessata abbia successivamente presentato una qualsiasi altra domanda, neanche a seguito della sentenza n. 37 emessa dalla Corte costituzionale il 20 febbraio 1975. Con tale sentenza, infatti, detto alto consesso ha dichiarato costituzionalmente illegittime le limitazioni di ordine temporale stabilite dal succitato articolo 51 della legge 18 marzo 1968, numero 313 e dal corrispondente articolo 63 della precedente legge 10 agosto 1950, numero 648, per cui il diritto a pensione indiretta di guerra agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro può essere ora riconosciuto, ricorrendo gli altri requisiti richiesti dalla legge, senza tener conto della data di insorgenza della inabilità.

Pertanto, allo stato attuale degli atti, nessun nuovo provvedimento può essere adottato da parte di questa Amministrazione, nei riguardi della signora Renna.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

CASALINO. — *Ala Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra n. 84023 del signor De Carlo Antonio di Melendugno (Lecce). (4-01990)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 285440/D relativa al signor Antonio De Carlo, risulta da tempo definitiva.

Infatti, con decreto ministeriale numero 2559634 del 14 marzo 1955, all'interessato venne concessa, per le infermità « lievi esiti di pleurite basale destra e lievi varici all'arto inferiore destro », indennità per una volta tanto pari a due annualità della pensione di ottava categoria, a far tempo dal 2 dicembre 1946.

Con successivo decreto ministeriale numero 1789295 del 6 dicembre 1957, venne respinta istanza di revisione per aggravamento di infermità presentata dal signor De Carlo e ciò in quanto le cennate affezioni furono giudicate non aggravate, né rivalutabili.

Con decreto ministeriale n. 1924821 del 21 dicembre 1960, infine, fu respinta altra istanza di revisione, per intempestività della stessa ai sensi dell'articolo 53 — comma primo — della legge 10 agosto 1950, n. 648. Detta domanda, infatti, venne prodotta il 5 febbraio 1960 e cioè oltre il termine di dieci anni dalla decorrenza della

indennità per una volta tanto concessa con il provvedimento sopra indicato.

Successivamente alla emissione di quest'ultimo decreto, che fu regolarmente notificato il 3 febbraio 1961 a cura del comune di Melendugno, non risulta che il signor De Carlo abbia presentato una qualsiasi altra istanza, neanche dopo l'entrata in vigore della legge 9 novembre 1961, n. 1240, in applicazione della quale il medesimo avrebbe potuto riproporre domanda di revisione. Infatti, per il disposto di cui all'articolo 10 di detta legge, le istanze di aggravamento di infermità sono ora ammesse senza limite di tempo.

Così stando le cose e, per altro, non risultando che contro alcuno dei succitati decreti sia stato proposto ricorso giurisdizionale davanti alla Corte dei conti, non si rende possibile adottare nessun nuovo provvedimento nei riguardi del signor De Carlo, salvo che il medesimo non intenda avvalersi di quanto disposto dall'articolo 10 sopra menzionato, recepito dall'articolo 26 della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra, posizione numero 775885 del signor Piccolo Salvatore nato a Gallipoli (Lecce) il 20 ottobre 1920. (4-01991)

RISPOSTA. — In merito alla pratica relativa al signor Salvatore Piccolo, sono in corso i necessari adempimenti per far luogo, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, alla revisione amministrativa del decreto ministeriale n. 235763 del 30 gennaio 1969. E ciò a seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 775885, prodotto dall'interessato avverso il suindicato provvedimento.

A tal fine, infatti, è stata disposta, nei riguardi del signor Piccolo, visita di aggiornamento presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto. Nel contempo, inoltre, è stato chiesto al distretto militare di Lecce, cui il predetto appartiene per fatto di leva, di effettuare ulteriori ricerche allo scopo di reperire una qualunque certificazione probatoria dalla poter desumere utili elementi di giudizio

per una eventuale modifica del decreto impugnato.

Infine, dato che il signor Piccolo ha affermato, tra l'altro, di aver a suo tempo inoltrato documentata istanza al Ministero della difesa per conseguire pensione privilegiata ordinaria, è stato interessato detto Dicastero perché trasmetta copia di tale istanza e della documentazione ad essa allegata.

Si assicura l'interrogante che, non appena ultimata l'istruttoria in corso, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

CAVALIERE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intenda dare con urgenza disposizioni perché sia immediatamente distribuito il seme di barbabietola per la semina autunnale ai circa 4 mila coltivatori della provincia di Foggia, per una estensione di 15 mila ettari circa.

Si fa presente che gli interessati hanno già preparato e concimato i terreni, sopportando una spesa intorno alle 400 mila lire per ettaro, e che un ritardo ancora di pochi giorni comprometterebbe definitivamente la semina, con danni ingenti per la economia di tutta la provincia, specialmente per alcuni comuni che traggono risorse solamente dalla coltivazione della barbabietola.

Inoltre, in caso di mancata semina, siccome ogni ettaro assorbe circa venti giornate lavorative, si priverebbero i braccianti, nei mesi più critici (gennaio-marzo), di circa 300 mila giornate lavorative.

Questa prospettiva ha messo in fermento le categorie interessate, e la situazione potrebbe degenerare in manifestazioni incontrollabili, conseguenza della disperazione di chi vede in pericolo le sue speranze e il suo lavoro.

Si fa presente ancora che, in mancanza di disposizioni governative, la società Eridania si è dichiarata disposta a prendere l'iniziativa di fornire il seme, però a condizioni capestro, assolutamente inaccettabili dai coltivatori, e questo ricatto fa crescere l'indignazione e l'agitazione.

L'atteggiamento attendista e negativo del ministro non trova giustificazione nel fatto che la produzione del 1976 ha superato il contingente di zucchero fissato per l'Italia negli accordi comunitari, perché la

coltivazione autunnale della bietola, che interessa quasi esclusivamente la provincia di Foggia, rappresenta appena il 6 per cento della coltivazione totale, per cui si può bene e subito disporre che il seme venga distribuito, per poi sistemare e risolvere l'intero problema in sede di accordo interprofessionale. (4-01041)

RISPOSTA. — La questione prospettata riguarda rapporti tra privati, nei quali la pubblica amministrazione non può evidentemente interferire.

Tuttavia, il Ministero ha svolto, nello ambito delle proprie possibilità, ogni azione intesa a facilitare anche la risoluzione di questo come di altri analoghi problemi particolari.

Il Ministro: MARCORÀ.

CAIAI TRIVELLI ANNA MARIA, CANNULO, POCHETTI E TREZZINI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — in relazione agli atti teppistici messi in atto da gruppi di giovani, domenica 28 novembre 1976, in alcuni cinema romani, che intendevano usufruire della gratuità o della cosiddetta autoriduzione del prezzo dei biglietti —;

i motivi per cui l'intervento della polizia si è dispiegato in modo indiscriminato e con particolare violenza nei confronti di numerosi cittadini che nulla avevano a che fare con l'azione in atto;

le misure messe in atto per individuare e colpire gli organizzatori e i mandanti di tali azioni che tra l'altro si manifestano anche in altre città. Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare perché siano garantiti rigorosi accertamenti sulla presumibile condizione di estraneità di numerosi giovani fermati, e ingiustamente, nel corso dell'operazione di polizia.

(4-01303)

RISPOSTA. — A Roma, nel pomeriggio di domenica 28 novembre 1976, numerosi giovani sono entrati nell'atrio del cinema America, sito in via Natale del Grande e, dopo aver allontanato la cassiera ed il direttore del locale ed aver strappato i fili del telefono, hanno posto in vendita diversi biglietti d'ingresso a lire 500.

Le forze di polizia, immediatamente intervenute, hanno disperso i manifestanti

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

procedendo, nel contempo, all'arresto di cinque di essi, che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria; il relativo procedimento penale è tuttora in corso.

Poco dopo, alcuni gruppi di giovani si sono portati davanti al cinema Reale, in piazza Sonnino, mentre altri sono penetrati nel cinema Vittoria, in piazza Santa Maria Ausiliatrice; anche in tali circostanze i manifestanti hanno allontanato la cassiera, vendendo numerosi biglietti a prezzo ridotto.

Al sopraggiungere delle forze dell'ordine, i giovani di cui trattasi hanno preso a lanciare bottiglie incendiarie e corpi contundenti, per cui la polizia si è vista costretta a far uso di lacrimogeni.

Per poter allontanare i dimostranti che, frattanto, avevano preso posizione dentro il cinema, il funzionario di pubblica sicurezza preposto al servizio di ordine pubblico, ha fatto sospendere la proiezione e sgomberare la sala. Nel corso dell'ispezione nei locali, sono state rinvenute e sequestrate una bottiglia incendiaria e varie armi improprie.

A seguito di questi ultimi incidenti, le forze di polizia hanno tratto in arresto altri cinque giovani, poi denunciati alla magistratura per radunata sediziosa, violenza, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Il 3 dicembre 1976 il tribunale di Roma ne ha assolti quattro per insufficienza di prove, rimettendo il quinto alla competenza del tribunale dei minorenni.

Non consta che i tutori dell'ordine abbiano agito, nel corso delle suddette operazioni di polizia, in modo indiscriminato, colpendo anche persone estranee agli episodi di intolleranza politica in questione.

Risulta, per altro, che negli incidenti sono rimasti lievemente feriti un ufficiale, due sottufficiali e tre tutori dell'ordine, mentre nessun cittadino ha chiesto, nella circostanza, assistenza nei nosocomi della capitale.

Il Ministro dell'interno: COSSIGA.

CIANNAMEA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i provvedimenti che, nell'ambito della sua competenza, intenda adottare per la sollecita liquidazione delle somme dovute a singoli operatori o ad organismi cooperativi della provincia di Lecce:

1) per integrazione del prezzo dello olio di oliva per la rimanenza dell'anno

1973-1974 e per intero relativamente al 1974-1975;

2) per stoccaggio del vino e dell'olio;

3) per contributo CEE per distillazione del vino e per l'acquisto dell'alcool da parte dell'AIMA;

4) per contributi sulle spese di gestione a favore delle cooperative nonché per concorso sugli interessi corrisposti per prestiti contratti dalle cooperative allo scopo di concedere anticipazioni ai soci conferenti ai sensi della legge 16 ottobre 1975, n. 493 (articoli 10-ter e 10-quater).

Tal provvedimento sono di assoluta urgenza al fine di alleviare sia pure in parte le condizioni di estremo disagio in cui sono venuti a trovarsi gli operatori del settore anche a causa delle eccezionali avversità atmosferiche abbattutesi sulla provincia di Lecce in questi ultimi tempi e per le quali è stata richiesta l'applicazione delle norme di cui alla legge n. 364 del Fondo di solidarietà nazionale. (4-00114)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno rammentare, in merito alla richiesta formulata al punto 1) della interrogazione, che il pagamento delle integrazioni comunitarie di prezzo è attualmente disciplinato dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e 24 dicembre 1974, n. 727, in base alle quali la erogazione dei benefici stessi viene effettuata direttamente dall'AIMA a mezzo di assegni circolari non trasferibili, emessi a favore dei beneficiari e spediti al loro indirizzo da parte di istituti di credito di diritto pubblico, sulla base di elenchi di produttori sulla cui domanda sono stati adottati, dagli uffici ed enti incaricati dello svolgimento delle operazioni di istruttoria e di liquidazione delle domande, gli atti definitivi.

È, pertanto, evidente che l'AIMA non può dare corso ai provvedimenti per il pagamento, se non le siano pervenuti gli elenchi di liquidazione da parte dei predetti uffici ed enti (nel caso della Puglia, l'ente di sviluppo in Puglia e Lucania) di cui la stessa azienda di Stato è costretta ad avvalersi in mancanza di una propria articolazione periferica.

Ciò premesso, per quanto riguarda in particolare il pagamento delle integrazioni di prezzo dell'olio di oliva in provincia di

Lecce, si fa presente che per la campagna 1973-74(su 55.728 domande presentate, ne sono state pagate 54.700, pari al 98,15 per cento, per un importo di lire 13.963.956.950, mentre per la campagna 1974-75, su 40.674 domande presentate, ne sono state pagate 28.590, per un importo di lire 5.431.293.620 ed inoltre, sempre per la campagna 1974-75 sono state pagate lire 3.971.904.655 a favore di n. 78 cooperative su 82 (cioè la quasi totalità degli organismi associativi dei produttori olivicoli della zona.

Si può assicurare, al riguardo, che i provvedimenti di competenza dell'AIMA sono adottati con assoluta tempestività, tant'è che, allo stato attuale, nessun elenco di liquidazione è giacente presso l'azienda medesima.

In merito alle richieste formulate al punto 2) della interrogazione, si precisa che, per la liquidazione delle somme dovute a singoli operatori o ad organismi cooperativi della provincia di cui trattasi per il magazzinaggio del vino da tavola della campagna 1974-75, sono state già soddisfatte 125 domande di aiuto, per un importo complessivamente pagato di lire 384.901.450, mentre, per altre 40 domande di aiuto, i relativi decreti e mandati di pagamento, per un importo complessivo di lire 243.601.730, sono all'esame degli organi di controllo.

In merito alla liquidazione del premio comunitario all'ammasso privato dell'olio dovuto a singoli operatori o ad organismi cooperativi della provincia stessa, si fa presente che, tramite il competente ispettorato provinciale dell'alimentazione, sono pervenute all'AIMA 25 domande, 19 delle quali sono già state pagate, mentre le rimanenti si trovano all'esame dei competenti organi di controllo.

Per la richiesta formulata al punto 3) relativa alla liquidazione del contributo CEE per la distillazione del vino, dovuto sempre ai singoli operatori o ad organismi cooperativi della provincia di cui trattasi, si rammenta che, proprio al fine di consentire il sollecito pagamento di tale aiuto comunitario (regolamento CEE n. 267/75) e di lire 1.500 milioni per la seconda distillazione 1975 (regolamento CEE numero 1036/75).

Per la liquidazione delle somme dovute ai singoli operatori o ad organismi cooperativi della provincia stessa, per l'acquisto dell'alcool da parte dell'AIMA, s'informa che sono pervenute dai produttori n. 14 do-

mande, 11 delle quale sono già state liquidate, per un importo complessivo di lire 453.712.305. Le rimanenti 3 domande non possono essere liquidate fin quando i produttori interessati non avranno completato la documentazione necessaria.

Per la richiesta formulata al punto 4), si precisa che in applicazione dell'articolo 10-ter della legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono stati emessi da tempo i decreti di impegno relativi alla concessione di contributi sulle spese di gestione sostenute da cooperative e loro consorzi che gestiscono impianti di raccolta, conservazione e commercializzazione dell'olio di oliva.

Sono in corso, attualmente, le operazioni di verifica occorrenti per l'emissione dei provvedimenti di liquidazione dei contributi in questione.

Per quanto concerne gli interventi di cui all'articolo 10-*quater* della stessa legge n. 493, si fa presente che, per il settore degli ortofruttilicoli trasformati, si è provveduto alla liquidazione dei relativi contributi; per il settore delle pomacee, essendo stati già emanati i provvedimenti formali d'impegno, sono in fase di esecuzione le operazioni di verifica, a seguito delle quali si potrà procedere alla liquidazione dei contributi statali. Per il settore lattiero-caseario, sono in via di predisposizione i decreti di impegno dei contributi richiesti dalle cooperative interessate, sulla base della documentazione inviata a questo Ministero.

Per quanto riguarda, infine, gli interventi previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, si comunica che questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla regione Puglia ai sensi dell'articolo 13 - lettera c) - del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha emesso il decreto 30 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 30 ottobre 1976, con il quale è stato, fra l'altro, riconosciuto il carattere eccezionale delle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di luglio e agosto 1976 in provincia di Lecce, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge stessa.

Con lo stesso decreto sono state delimitate anche le zone maggiormente colpite della provincia, ai fini della concessione delle provvidenze previste dall'articolo 5 della legge.

Il Ministro: MARCORÀ.

CIANNAMEA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali non viene dato corso ai decreti di riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 336 del 1970 in favore degli ufficiali di pubblica sicurezza, i quali, già in servizio alla data del 1° gennaio 1971, e poi collocati a riposo, hanno ottenuto, in applicazione della legge 10 ottobre 1974, n. 496, la ricostruzione della carriera con conseguente promozione ai gradi superiori.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se il ministro ritenga di accelerare il procedimento di riconoscimento dei benefici anzitutto allo scopo di andare incontro alle giuste aspettative di quanti hanno servito lo Stato per lunghi anni con dedizione e senso del dovere. (4-01588)

RISPOSTA. — La questione segnalata dall'interrogante, riguarda otto ufficiali di pubblica sicurezza, i quali, negli anni 1971, e 1972, avevano prodotto domanda di esodo volontario ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, per cui la Amministrazione ne aveva disposto la cessazione anticipata dal servizio.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1974, n. 496, che ha concesso la promozione al grado superiore agli ufficiali che, in servizio al 1° gennaio 1971, erano cessati dal servizio stesso per limiti di età, per decesso o perché dichiarata permanentemente inabili, i predetti ufficiali usufruirono della facoltà di ritirare la domanda di esodo volontario.

L'Amministrazione adottò il provvedimento di revoca della cessazione dal servizio, applicando agli interessati le disposizioni di favore contenute nella citata legge n. 496; tuttavia, poiché nel frattempo erano maturati per gli stessi i limiti di età, ne venne disposto il collocamento in ausiliaria.

Successivamente, gli otto ufficiali hanno presentato una nuova istanza diretta ad ottenere la concessione, nel nuovo stato, dei benefici previsti dalla legge n. 336. Tale istanza, per altro, non può avere corso in quanto gli interessati, allo scopo di ottenere i benefici concessi dalla legge n. 496, rinunciarono esplicitamente alle provvidenze stabilite per gli ex combattenti, la cui applicazione presuppone la cessazione dal servizio « a domanda », mentre gli ufficiali in questione si trovano già collocati in ausiliaria per raggiunti limiti di età.

D'altra parte, la revoca della cessazione dal servizio per limiti di età e l'accoglimento della domanda stessa ai sensi della legge n. 336 non sono compatibili con la ricostruzione della carriera effettuata ai sensi della legge n. 496.

Il Ministro: COSSIGA.

CITARISTI, QUARENGHI E BELUSSI ERNESTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — in seguito agli atti di violenza e di teppismo che hanno portato all'assalto e al danneggiamento di tre sedi della democrazia cristiana nel comune di Bergamo e ad altri episodi analoghi che si sono verificati recentemente nel comune di Dalmine (Bergamo) sempre contro sedi della democrazia cristiana; episodi che rivelano il disegno di colpire una forza politica che da sempre si batte per la difesa della libertà e per la crescita democratica del nostro paese — quali precise ed urgenti direttive intenda emanare perché siano intensificati gli sforzi, atti non solo ad individuare gli autori di simili atti teppistici, ma anche a proteggere adeguatamente sedi di istituzioni e di organismi politici contro le quali è diretta l'azione di gruppi eversivi che mirano palesemente al sovvertimento dell'ordine e della legalità democratica. (4-01456)

RISPOSTA. — Il 17 dicembre 1976, il questore di Bergamo ha vietato, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, una manifestazione indetta, per la successiva domenica 19, dal circolo culturale di Terno d'Isola, con in programma un corteo, da svolgersi lungo le vie centrali del capoluogo. Infatti, promotori dell'iniziativa erano gli stessi gruppi appartenenti a circoli giovanili della sinistra extraparlamentare che avevano provocato disordini, attuando le cosiddette autoriduzioni, nel corso di manifestazioni organizzate nei giorni festivi precedenti.

Nel pomeriggio del 19 dicembre 1976 aveva invece luogo a Bergamo un corteo, regolarmente preannunciato, organizzato dal Movimento lavoratori per il socialismo, il quale si svolgeva, senza incidente alcuno, lungo un itinerario che escludeva il centro cittadino.

Terminata detta manifestazione, da parte di alcuni giovani venivano lanciate bottiglie incendiarie contro tre sezioni della democrazia cristiana, i cui esponenti, nel-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

la giunta comunale di Bergamo, avevano stigmatizzato il comportamento dei predetti circoli giovanili.

Le sezioni paese di mira sono state quelle di via San Tomaso de' Calvi, quella di Bergamo Alta e quella di via Loreto. I danni sono stati lievi.

Il tempestivo intervento delle pattuglie delle forze di polizia impediva che venissero compiute ulteriori imprese criminose; il personale operante rinveniva, infatti, alcune bottiglie incendiarie abbandonate ed identificava tre giovani appartenenti al collettivo politico di Almè (Bergamo), a carico dei quali emergevano gravi indizi di responsabilità, particolarmente per l'attentato ai danni della sezione DC di Bergamo Alta. Gli stessi venivano denunciati alla autorità giudiziaria ed il relativo procedimento penale è in corso d'istruttoria.

Nella frazione Mariano di Dalmine, nella stessa provincia di Bergamo, sono stati compiuti, recentemente, due attentati: uno il 2 giugno 1976, con il lancio di una bottiglia *molotov* contro la sezione DC; lo altro il 12 dicembre 1976, sempre nelle ore notturne, ai danni della sala delle conferenze del centro culturale parrocchiale, contro cui sono state scagliate due bottiglie incendiarie. Anche in tali casi, i danni sono stati fortunatamente lievi.

Sono tuttora in corso le più accurate indagini, d'intesa con l'autorità giudiziaria, per individuare i responsabili degli atti criminali in questione.

Si assicura, tuttavia, che le forze di polizia hanno intensificato, a Bergamo, le misure di vigilanza allo scopo di prevenire, nei limiti consentiti, il ripetersi di episodi del genere.

Il Ministro: COSSIGA.

COLUCCI E CALDORO. — *Ai Ministri della difesa e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se corrispondano al vero le notizie di stampa relative ad interferenze sullo svolgimento delle elezioni della federazione canottaggio.

AmMESSO generosamente che l'impegno elettorale di alcuni attivisti, appartenenti alla marina militare, sia espressione di un legittimo diritto di partecipazione degli associati, gli interroganti, oltreché evidenziare l'esigenza di una democratizzazione degli statuti delle federazioni sportive, chiedono di sapere quanto tutto ciò sia compatibile con la proclamata autonomia dello sport dalla politica. (4-01552)

RISPOSTA. — Le notizie di stampa richiamate dagli interroganti non hanno trovato obiettivo riscontro.

Lo stato maggiore della marina, infatti, esclude che l'ufficio educazione fisica e sport disponga di attivisti e che, in occasione delle elezioni della presidenza della federazione italiana canottaggio, vi siano state da parte sua interferenze sulla libertà di voto dei centri sportivi.

Il Ministro della difesa: LATTANZIO.

COSTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se corrisponda a verità che verrà soppressa la scuola elementare nel comune di Iglano (Cuneo).

Si fa rilevare come con l'allontanamento della scuola si determinerà un'ennesima dissociazione fra la locale comunità e lo Stato con un ulteriore aggravamento del già grave stato di isolamento della popolazione.

Si fa altresì rilevare come la popolazione scolastica, oggi notevolmente ridotta, appaia destinata ad aumentare — in base ai dati anagrafici — fin dai prossimi anni.

(4-01834)

RISPOSTA. — L'articolo 12 della legge 24 settembre 1971, n. 820, stabilisce che qualora entro il raggio di 2 chilometri vi siano fanciulli in obbligo scolastico in numero non inferiore a dieci, l'Amministrazione è tenuta ad istituire un posto di insegnamento; ove nella zona manchino le strade o comunque sia impossibile il trasporto ad una scuola vicina, è consentito derogare al predetto limiti, purché gli alunni siano in numero non inferiore a cinque.

Poiché gli alunni attualmente frequentanti la scuola di Iglano sono tre, ne era stata proposta la soppressione.

Tuttavia, il consiglio scolastico provinciale, nella seduta dell'8 marzo 1977, in considerazione del fatto che è previsto un aumento della popolazione scolastica locale a partire dal 1978-79, ha ritenuto di non dover procedere alla soppressione di detta scuola, che, pertanto, continua regolarmente a funzionare.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

COSTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se il Governo sia informato che il TAR di Torino (tribunale amministrativo regionale) abbia — per

la seconda volta in un anno - rinviato, per eccezione difetto di giurisdizione, alla Corte di cassazione un processo, sollevato dal professor Fassino Giuseppe, relativo alla nullità di elezioni amministrative in 17 sezioni di comuni della provincia di Cuneo.

Desidera sapere se il Governo sia al corrente che - nel medesimo processo - sulla medesima eccezione, in data 26 gennaio 1977, si era pronunciata la Corte di cassazione. (4-01932)

RISPOSTA. — Gli avvocati Giuseppe Bollano e Giuseppe Lazzari, elettori residenti nella città di Cuneo, con ricorso, in data 16 luglio 1975, contestavano le operazioni elettorali compiute in 7 sezioni elettorali della predetta città ed in altre di alcuni comuni della provincia, in occasione delle consultazioni elettorali tenutesi nei giorni 15 e 16 giugno 1975, per il rinnovo dei consigli regionali, assumendone la nullità, a causa della asserita mancata validazione delle relative liste elettorali da parte del presidente del seggio e di due scrutatori, così come prescrive l'articolo 53 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Si costituivano i controinteressati consiglieri Antonio Berti ed Aldo Viglione contestando la fondatezza del ricorso, previa proposizione di diverse questioni preliminari e pregiudiziali.

Avendo, inoltre, gli stessi controinteressati con ricorso, in data 23 settembre 1975, proposto dinanzi le sezioni unite della Corte di cassazione regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'articolo 41, comma primo, codice di procedura civile, il tribunale all'udienza del 26 settembre 1975, preso atto del ricorso predetto, sospendeva il processo, ai sensi dell'articolo 367 del codice di procedura civile.

Con sentenza del 1° luglio 1976, la Corte di cassazione rigettava il ricorso dichiarando la competenza del giudice amministrativo sulla particolare controversia.

Pertanto, con atto depositato il 20 dicembre 1976, i ricorrenti riassumevano, ai sensi del citato articolo 367, ultimo comma, codice di procedura civile, la causa dinanzi al tribunale amministrativo regionale chiedendo la fissazione della nuova udienza di discussione, che veniva stabilita per il 26 gennaio 1977.

Successivamente, con atto, depositato il 21 gennaio 1977, esplicava intervento in giudizio la signora Maria Marchiaro, qua-

le candidata preferenziata della lista del PCI e consigliere regionale subentrante al dimissionario Berti; interveniva, altresì, in giudizio, in data 22 gennaio 1977, il signor Sante Bajardi.

Con ricorso, in data 25 gennaio 1977, la interveniente signora Maria Marchiaro, riproponeva regolamento di giurisdizione dinanzi la Corte di cassazione, depositando copia del ricorso presso la segreteria del tribunale il 25 gennaio 1977.

All'udienza di discussione del 26 gennaio 1977, il tribunale esaminava preliminarmente la copia del ricorso predetto e ritenendo che la sentenza della Corte di cassazione del luglio 1976 - dichiarativa della competenza del giudice amministrativo nella stessa materia - non potesse far stato nei confronti della proponente del ricorso stesso, fino allora assente dal giudizio (nonostante fosse parte necessaria), senza violare il suo diritto di difesa, garantito dall'articolo 24 della Costituzione, sospendeva, ai sensi dell'articolo 367, comma primo, codice di procedura civile, il processo.

La valutazione sulla legittimità di tale ultimo provvedimento adottato dal TAR di Torino, non può che essere effettuata dalla competente autorità giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri:
EVANGELISTI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del turismo, della sanità e dei lavori pubblici.*

— Per sapere se siano a conoscenza dei problemi concernenti l'aspetto igienico del lago Maggiore a Verbania (Novara), specie in questo periodo in cui, a causa dell'abbassamento del livello delle acque, esso rivela numerosi inconvenienti di ordine pratico, sia sanitario, sia turistico-paesaggistico. Per chiedere:

1) l'intervento del Governo sull'amministrazione comunale di Verbania per far cessare che le fognature che regolarmente scaricano al lago senza alcuna depurazione sono ora spesso a cielo aperto con conseguenze igieniche, turistiche e paesaggistiche e per chiedere se dalle autorità locali sia stato predisposto un piano di emergenza per la pulizia delle rive del lago Maggiore e ciò per eliminare possibili quanto pericolose conseguenze igieniche ed infettive;

2) che il Governo intervenga sull'amministrazione comunale perché predisponga con la massima urgenza un piano generale per la sistemazione degli scarichi di fognatura che possono essere effettuati ora in condizioni particolarmente favorevoli con notevole risparmio finanziario per le casse comunali. (4-00170)

La materia relativa all'igiene del suolo e dell'ambiente e all'inquinamento atmosferico e delle acque, risulta trasferita alle dirette competenze degli organi regionali, ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, n. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

Ciò premesso, si riferisce nel caso quanto viene comunicato dal commissario del Governo della regione Piemonte, interessato in proposito.

Le fognature del comune di Verbania mancano di impianti di depurazione terminali, pertanto, in alcuni casi, è stato necessario vietare la balneazione nella maggior parte della zona.

La grave siccità della scorsa estate ha determinato un'ulteriore situazione eccezionale ed imprevedibile e, in quell'occasione, l'amministrazione comunale ha provveduto a far eseguire da una ditta specializzata un trattamento di disinfezione, oltre che di disinfestazione, di varie zone delle rive del lago, in particolare delle zone che erano rimaste scoperte vicino allo sbocco delle fognature.

L'ufficiale sanitario del comune interessato ha già prescritto che l'immissione dei liquami delle case di nuova costruzione o riattate venga effettuata previo trattamento primario.

L'amministrazione del comune, che da anni fa eseguire, con mezzi modesti, durante la stagione estiva un lavoro di pulizia delle rive lacuali, ha chiesto alla regione l'acquisto e la compartecipazione all'acquisto di un battello da utilizzarsi per la pulizia delle rive e delle acque lacustri.

Al riguardo va rilevato che, a prescindere dalla possibilità in base alla vigente legislazione regionale di finanziare tale acquisto, l'amministrazione regionale è perplessa in proposito, in quanto detto mezzo non risolverebbe il problema dell'inquinamento, ma si limiterebbe alla pulizia superficiale delle acque.

L'amministrazione comunale è stata invitata a predisporre tempestivamente un piano di emergenza di prolungamento a

lago dei condotti di scarico, che possono provocare gravi inconvenienti nel caso di notevole diminuzione del livello delle acque del lago.

In proposito va segnalato che l'amministrazione regionale, in attuazione della legge regionale 29 aprile 1975, n. 23; provvidenze speciali per il risanamento delle acque a favore dei consorzi e degli altri enti locali previsti dal relativo piano regionale, con deliberazioni 30 marzo 1976 numero 77.2491 e 26 maggio 1976 n. 29.3125 ha stabilito l'erogazione di contributi, rispettivamente di lire 1.900.000.000 per lo anno 1975 e di lire 1.878.000.000 per l'esercizio 1976.

Il Ministro della sanità: DAL FALCO.

D'ALESSIO, BERNINI E BRINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere —

1) considerato che gli stanziamenti relativi ai capitoli 3542, 3543 e 3544 del bilancio della spesa per l'esercizio finanziario 1976 ammontano ad oltre 10 miliardi di lire con un aumento, rispetto al precedente esercizio, di oltre 3 miliardi;

2) tenuto presente che gli stanziamenti risultano pari a quasi un terzo di quelli complessivi erogati a tale scopo nel periodo compreso tra il 1962 e il 1975;

3) tenuto conto della rilevante potenzialità degli apparati tecnici in possesso della amministrazione militare, ovvero da questa noleggiati che tuttavia risultano utilizzati solo in una misura modesta (10-15 per cento);

4) valutato l'organico della direzione generale ormedife diretta da un ammiraglio di squadra (il posto è tuttavia a livello di generale di brigata o di divisione), da un dirigente superiore con funzioni di vicedirettore, articolata in cinque reparti diretti da generali o colonnelli (i posti sono a livello di colonnello);

5) richiamata la risposta data del Governo nella seduta del 21 ottobre 1975 alla interpellanza 2-00653 dalla quale si rileva che, l'impiego della automazione è per ora limitato alla gestione del personale e che data la complessità dei ruoli e delle categorie, non è stata ancora ultimata a dieci anni circa dall'inizio del programma —:

a) l'elenco e la illustrazione dei programmi attuati, di quelli in corso di attua-

zione e di quelli predisposti per il 1976, relativamente alla meccanizzazione e alla automazione delle attività amministrative della difesa;

b) il grado di utilizzazione delle apparecchiature in dotazione alla amministrazione militare, comprese quelle noleggiate da società private;

c) l'elenco delle nuove apparecchiature che si intendono acquistare in rapporto, sia ai programmi in atto, sia a quelli da avviare;

6) come si pensa di coordinare e di unificare i diversi centri di elaborazione dati costituiti nelle diverse forze armate e in base a quali criteri e nel quadro di quale impegno unitario considerato lo scopo istituzionale della direzione ormedife di unificare in ambito interforze le apparecchiature in dotazione alle diverse forze armate;

7) quale impiego di personale estraneo all'amministrazione sia previsto per il futuro, i motivi di tale impiego e gli oneri corrispondenti;

8) come sia assicurato il principio della direzione interforze nella articolazione del personale dirigente, la presenza delle diverse componenti militari e la necessità quindi di evitare improduttive cristallizzazioni di settore o di forza armata.

(4-01496)

RISPOSTA. — Si chiarisce che soltanto i capitoli 3543 e 3544 (fino all'esercizio finanziario 1974 capitoli 3022 e 3024) e non anche il capitolo 3542, pure richiamato dagli interroganti, rientrano nella responsabilità d'impiego dell'ufficio centrale organizzazione e metodi, meccanizzazione e statistica (ORMEDIFE).

L'ammontare complessivo dei due capitoli per l'esercizio finanziario 1976 fu di lire 8.305.000.000 di cui lire 1.915.000.000 sul capitolo 3543 e lire 6.390.000.000 sul capitolo 3544, con un aumento complessivo di lire 2.830.000.000 rispetto al 1975. Le cause dell'aumento sono state così esplicitate dagli organi tecnici responsabili:

1) sviluppo della programmazione della meccanizzazione di tutta la difesa;

2) aumento dei costi di acquisizione, di manutenzione e di esercizio dei mezzi;

3) incidenza delle spese per assistenza sistematica esterna.

Premesso quanto sopra, si comunica, sulla base dei dati forniti dai suddetti organi tecnici responsabili in ordine ai vari problemi sollevati nell'interrogazione, quanto segue:

1. — Sono stati attuati i seguenti programmi:

a) nel campo della gestione del personale militare e civile;

costituzione di archivi magnetici con la memorizzazione dei principali dati significativi concernenti la funzione anagrafica, amministrativa, eccetera;

elaborazioni di carattere statistico, di ricerca, aggiornamento, variazione, eccetera;

b) nel campo delle direzioni generali tecniche:

meccanizzazione di attività inerenti al controllo della spesa nell'area della direzione generale della motorizzazione;

meccanizzazione di attività relative alla gestione dei materiali in taluni settori periferici della suddetta direzione generale;

meccanizzazione di attività relative alla gestione dei materiali in settori periferici della Marina;

meccanizzazione di attività riguardanti taluni settori della funzione logistica dell'aeronautica;

meccanizzazione dell'albo dei fornitori e di alcune attività riguardanti la codificazione dei materiali.

c) I programmi in corso di attuazione e quelli predisposti per il 1977 nel quadro generale di un piano di sviluppo organico che, in sintesi, prevede le seguenti realizzazioni a breve termine:

la gestione automatizzata di tutte le funzioni delle direzioni generali del personale;

per le direzioni generali tecniche: la gestione automatizzata delle funzioni relative al controllo della spesa, all'iter contrattuale e alla successiva fase esecutiva.

2. — Gli apparati controllati da ORMEDIFE risultano utilizzati nell'area tecnico-amministrativa con un impiego medio di 20 ore giornaliere al massimo delle loro capacità operative.

3 - All'acquisizione delle apparecchiature si è provveduto principalmente a mezzo di contratti di noleggio; in quanto tale forma contrattuale appare la più idonea sotto il profilo economico, tecnico e funzionale.

La programmazione prevede l'adeguamento dei tre CELD (centri di elaborazione dati) direttamente dipendenti dall'ufficio centrale, consistente soprattutto in un potenziamento dei dispositivi delle memorie di massa e della capacità delle memorie centrali degli elaboratori. È inoltre in corso di definizione l'articolazione dei sistemi in unità terminali. È prevista l'acquisizione di circa 60 terminali centrali e periferici. L'elaboratore del CELD esercito è stato sostituito, senza oneri aggiuntivi, con un altro dello stesso modello in dotazione ai CELD marina e aeronautica (IBM - 370/145).

L'utilizzo razionale dei sistemi di elaborazione dati, impone, infatti, di ampliare la rete TP (*teleprocessing*) per adeguarla allo sviluppo dei programmi di automazione.

L'*hardware* dei centri deve pertanto essere dimensionato in misura da poter sostenere sia i programmi di gestione (memorie centrali) sia le banche dei dati (memorie di massima).

In tale quadro il potenziamento dei centri elaborazione dati viene realizzato attraverso il ricorso ad apparecchiature complementari che incrementino la loro capacità operativa.

Data la modularità delle configurazioni, gli incrementi stessi non comportano passaggi a nuovi sistemi ma consistono nello aumento delle unità centrali e nella installazione di terminali.

Detta programmazione prevede, inoltre, nelle aree di interesse degli stati maggiori esercito e aeronautica, rispettivamente, il potenziamento dei centri elaborazione dati di tutti i comilitari e del centro calcolo elettronico esercito in Roma (dotazione: *Honeywell*) e il potenziamento del centro elaborazione dati dell'ispettorato logistico dell'esercito (dotazione: *Honeywell* 130) nonché l'adeguamento del centro controllo scorte dell'ispettorato logistico dell'aeronautica (dotazione: Siemens 1004) e definizione di unità terminale per la seconda regione aerea.

Il costo globale del programma di potenziamento, articolato in tempi diversi anche conseguenti alle procedure contrattuali,

da avviare o da perfezionare, ammonta a circa 500 milioni, ai prezzi correnti.

4. - In materia di coordinamento e unificazione dei diversi centri di elaborazione dati costituiti nelle diverse forze armate, viene chiarito che il livello tecnologico raggiunto dai moderni sistemi consente la compatibilità di componenti di ditte diverse e che ciò non rende necessaria una standardizzazione delle apparecchiature tra i vari centri di elaborazione dati o tra unità centrali e periferiche, ma rende invece possibile una efficace articolazione tra più sistemi, sulla base di scelte suggerite da criteri economici e tecnico operativi. I lavori in atto e in programma tendono, pertanto, a semplificare e standardizzare metodi e procedure applicative attraverso la realizzazione di appositi modelli gestionali, generalizzabili fin dove è possibile sulla base delle esperienze via via acquisite.

5. - Circa l'impiego futuro di personale estraneo all'amministrazione, viene fatto presente dai suddetti organi tecnici che, considerata la carenza di personale militare e civile specializzato nel settore della informatica, dovuta alla mancanza di appositi servizi, specializzazioni e ruoli ed alla competitività del mercato privato, il ricorso all'assistenza sistematica esterna, sia pure contenuta al massimo, è indispensabile.

Circa infine gli oneri previsti per il futuro, la programmazione ha comportato valutazioni realistiche in termini di analisi ora e di costi sulla base dei prezzi depositati presso il provveditorato generale dello Stato. In complesso, per il 1976 le assistenze sistematiche esterne per tutti i centri di ordimedie ammontano a circa 500 milioni. Gli oneri consuntivi risulteranno dalle ore effettivamente lavorate nonché dai prodotti realizzati.

6. - Il principio della direzione interforze nell'articolazione del personale dirigente è assicurato nell'ambito di ORME-DIFE dalla presenza a livello dirigenziale di personale militare appartenente alle tre forze armate e di personale civile.

Tale principio si traduce di fatto nei seguenti principali elementi ordinativi: lo incarico di direttore centrale è attualmente devoluto a un maggior generale di amministrazione dell'esercito; l'incarico di direttore centrale è attribuito a un dirigente superiore; l'incarico di capo reparto (secondo e terzo) è attualmente conferito a un

colonnello dell'esercito e a un capitano di vascello; per il primo e quarto reparto sono in corso di assegnazione un colonnello dell'aeronautica e un altro colonnello dell'esercito.

Il Ministro: LATTANZIO.

D'ALESSIO, ANGELINI, BARACETTI E CORALLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

i decreti ministeriali relativi ai requisiti per l'ammissione dei giovani ai corsi dei diversi istituti militari (regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546) e in particolare:

a) quale sia il numero e l'elenco attuali delle scuole militari;

b) quale sia il numero e l'elenco attuali delle scuole centrali;

c) quale sia il numero e l'elenco attuali delle scuole allievi ufficiali di complemento;

d) quale sia il numero e l'elenco attuali delle scuole allievi sottufficiali, secondo la classificazione dell'articolo 1 del richiamato regio decreto, ovvero in base alla classificazione eventualmente in vigore al momento presente;

e) quale sia l'ordinamento direttivo e amministrativo dei suddetti istituti militari in riferimento all'articolo 2 del citato regio decreto e alle successive eventuali modificazioni e integrazioni;

f) quale applicazione ricevano tuttora, nel suddetto regio decreto, gli articoli: 5) — concernente l'ammissione alle accademie militari dei sottufficiali in servizio effettivo; 6) — riguardante la iscrizione di ufficio alle accademie militari degli allievi delle scuole militari; 7) — per l'ammissione al corso di commissario e 8) — concernente l'ammissione dei sottufficiali a tale corso; 10) e 12), riguardanti l'uno i corsi di abilitazione professionale dei sottotenenti dei carabinieri e l'altro le norme in vigore di precedenti leggi (regio decreto 1° maggio 1930, n. 726, e regio decreto 29 giugno 1933, n. 944). (4-01508)

RISPOSTA. — Le norme richiamate dagli interroganti (regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546; regio decreto 1° maggio 1930, n. 726; regio decreto 29 giugno 1933, nu-

mero 944) riguardano l'ammissione dei giovani ai corsi dei diversi istituti militari dell'esercito e sono superate da successive modifiche legislative.

I requisiti richiesti per tale ammissione sono stabiliti, quanto alle scuole militari, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678, e, quanto all'accademia, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1414. Detta legge prevede la possibilità di ammissione di sottufficiali all'accademia nonché la riserva del cinquanta per cento di posti per l'accademia stessa in favore degli allievi delle scuole militari. È, inoltre, previsto che la parte dei posti riservati ai predetti allievi che non viene ricoperta sia devoluta ai concorrenti idonei che siano ufficiali di complemento, sottufficiali o militari di truppa (articolo 34 della legge 31 maggio 1975, n. 191 recante nuove norme per il servizio di leva).

Per l'arruolamento di allievi sottufficiali i soli requisiti richiesti nei relativi manifesti sono la idoneità fisica e la licenza di quinta elementare o, per talune categorie più impegnative, il titolo di studio immediatamente superiore.

Per quanto riguarda il reclutamento nel corpo di commissariato dell'esercito, si chiarisce che esso è ora disciplinato dall'articolo 13 della citata legge del 1964 n. 1414, il quale prescrive il possesso del diploma di laurea.

Relativamente all'arma dei carabinieri, si precisa che i requisiti per il reclutamento sono stabiliti dalla ripetuta legge n. 1414 del 1964 quanto agli ufficiali, dalla legge 28 marzo 1968, n. 397, e modificazioni di cui alla legge 2 dicembre 1969, n. 998, per i sottufficiali e dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857 e modificazioni di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 164, per i militari di truppa.

Si chiarisce, infine, che tutte le scuole ed istituti dell'esercito dipendono dal capo di stato maggiore della forza armata, a mente del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente il nuovo ordinamento degli stati maggiori, mentre per gli aspetti amministrativi fanno capo alle direzioni di amministrazione dei comandi territoriali.

Si allega un elenco contenente il numero e la denominazione attuale delle scuole e istituti dell'esercito.

Il Ministro: LATTANZIO.

ELENCO DEGLI ISTITUTI MILITARI

1. - *Scuole militari*

Scuola militare « Nunziatella » (Napoli)

2. - *Scuole per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo*

Accademia militare (Modena)

Nucleo esercito accademia di sanità militare interforze (Firenze).

3. - *Scuole di applicazione e di perfezionamento*

Scuola di applicazione d'arma (Torino);

Scuola di applicazione del servizio automobilistico (Roma) (forma anche gli allievi ufficiali di complemento del servizio automobilistico);

Scuola di guerra (Civitavecchia).

4. - *Scuole centrali*

Scuola di fanteria (Cesano): forma anche gli allievi ufficiali di complemento delle unità meccanizzate, motorizzate, di cavalleria, carrista e lagunari;

Scuola militare alpina (Aosta): forma anche gli allievi ufficiali di complemento delle truppe alpine;

Scuola truppe corazzate (Caserta): forma anche gli allievi ufficiali di complemento carristi e di cavalleria;

Scuola di artiglieria (Bracciano): forma anche tutti gli allievi ufficiali di complemento di tutte le specialità di artiglieria ad eccezione della contraerei;

Scuola di artiglieria contraerei (Sabaudia): forma anche gli allievi ufficiali di complemento di artiglieria delle specialità contraerei;

Scuola tecnici elettronici di artiglieria (Roma): forma anche gli allievi ufficiali di complemento di tutti i servizi tecnici;

Scuola del genio (Roma): forma anche gli allievi ufficiali di complemento del genio;

Scuola delle trasmissioni (Roma): forma anche gli allievi ufficiali di complemento delle trasmissioni;

Scuola di sanità militare (Firenze): forma anche gli allievi ufficiali di complemento del servizio sanitario;

Scuola dei servizi di commissariato e di amministrazione militare (Maddaloni): forma anche gli allievi ufficiali di complemento dei servizi di commissariato e di amministrazione;

Scuola del servizio veterinario militare (Pinerolo): forma anche gli allievi ufficiali di complemento del servizio veterinario.

5. - *Scuole allievi ufficiali di complemento*
Vedasi i precedenti punti 3 e 4.6. - *Scuole allievi sottufficiali*

Scuola allievi sottufficiali (Viterbo).

7. - *Scuole di specializzazione*

Scuola lingue estere dell'esercito (Roma);

Scuola militare di educazione fisica (Orvieto);

Scuola specializzati delle trasmissioni (San Giorgio a Cremano);

Scuola meccanici della motorizzazione (Roma);

Scuola militare di paracadutismo (Pisa).

8. - *Enti scolastici particolari*

Scuola militare di equitazione (Roma).

D'ALESSIO, BALDASSI, TESI E GARBI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere la serie di dati dal 1969 al 1976 relativamente alle spese della difesa per l'acquisto di beni e servizi all'interno e all'estero secondo lo schema della tabella n. 6 contenuta nel discorso del ministro della difesa dell'8 febbraio 1968. (4-01803)

RISPOSTA. — Si comunicano in allegato i dati richiesti dagli interroganti.

Il Ministro: LATTANZIO.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

ALLEGATO ALL'INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA DEGLI ONOREVOLI D'ALESSIO, BALDASSI, TESI E GARBI (4-01803)

SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ALL'INTERNO e ALL'ESTERO

(in milioni di lire)

Esercizio finanziario	Spese di difesa (a)		Spese per acquisti di beni e servizi						In complesso	
	Valori assoluti	N. indici base 1969 = 100	All'interno del paese		all'estero		Valori assoluti	N. indici base 1969 = 100		sulle spese di difesa
			Valori assoluti	per cento	Valori assoluti	per cento				
1969	1.261.094	100,00	540.283	86,88	83.000	13,32	623.283	100,00	49,42	
1970	1.357.058	107,61	588.626	84,42	108.610	15,58	697.236	111,86	51,38	
1971	1.593.141	126,33	624.076	85,68	104.330	14,32	728.406	116,87	45,72	
1972	1.738.662	137,87	708.616	88,82	89.222	11,18	797.838	128,00	45,89	
1973	2.088.013	165,57	841.906	87,20	125.558	12,80	967.464	155,23	46,33	
1974	2.228.716	176,73	925.384	85,57	156.1002	14,43	1.081.486	173,51	48,52	
1975 (b)	2.261.179	179,30	1.058.887	85,13	184.900	14,87	1.243.787	199,55	55,00	
1976	2.694.008 (1)	213,62	1.345.644	88,78	170.010	11,22	1.515.654 (1)	243,17	56,26	

(a) - esclusi i carabinieri.

(b) - a partire dall'anno finanziario 1975, l'onere per le pensioni pagabile a mezzo ruoli di spese fissa viene trasferito nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Detto onere ammonta per l'anno finanziario 1975 a lire 458.781.000.000 e per l'anno finanziario 1976 a lire 465.100.000.000.

(1) - Dati previsionali.

DE GREGORI, BRINI, RAICICH E TESSARI ALESSANDRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

a) in applicazione dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per le cattedre di direzione con insegnamento di materie tecniche dell'ordinamento agrario e industriale, l'amministrazione ritenne di poter conferire la sola componente riguardante l'insegnamento;

b) la quinta sezione del Consiglio di Stato con decisione del 18 febbraio 1966, n. 11, accoglieva il ricorso degli interessati, tendente a conservare ai titolari dell'insegnamento la direzione di scuola media -

come intenda intervenire, dando seguito alla sentenza sopra citata, accogliendo richieste così a lungo disattese.

(4-01619)

RISPOSTA. — In applicazione della decisione del Consiglio di Stato, cui ha fatto riferimento l'interrogante (del 28 febbraio 1966, n. 177), questa Amministrazione ha già provveduto a nominare presidi di scuola media gli insegnanti delle ex scuole secondarie di avviamento, inclusi nelle graduatorie, compilate ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Non è stato possibile, invece, fare altrettanto nei confronti dei professori inclusi nelle graduatorie, previste dalla legge 26 febbraio 1965, n. 98, tenuto conto che gli interessati non avevano titolo alla nomina per i seguenti motivi:

1) benché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, non erano in possesso della laurea, requisito essenziale a norma delle disposizioni vigenti per la nomina a capo di istituto (come stabilito anche nella decisione del Consiglio di Stato del 30 maggio 1962, n. 477);

2) la citata legge n. 98 del 1965, prevedeva esplicitamente per i predetti insegnanti, forniti di abilitazione all'insegnamento, anche non congiunta a laurea, soltanto l'assunzione nei ruoli ordinari dei professori di istituti di istruzione secondaria.

Non si ritiene, pertanto, che allo stato attuale vi siano altri provvedimenti da adottare.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

DI NARDO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'esercizio della società di navigazione CAREMAR in periodo invernale per le linee fra Capri e Napoli, vede invariato il numero delle corse rispetto al periodo estivo di pieno affollamento.

Infatti, mentre le corse di occorrenza degli operai e dei lavoratori in orario del mattino e serale, particolarmente opportune e giustamente gestite dalla società a capitale pubblico, sono affollate, non così le corse intermedie — per altro coincidenti con altrettante dell'armamento libero — che, quasi sempre, vedono impegnati mezzi e personale, con enorme consumo di combustibile, in duplo ai fini della spesa nel fatto della nazione, per trasportare qualche raro passeggero o dello scarso collettame. Tutto ciò in periodo di carenza di carburante e di necessaria economia rappresenta un danno senza apportare un vantaggio.

(4-01492)

RISPOSTA. — La società CAREMAR, assistita da sovvenzione statale, deve, in forza di convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti della legge 19 maggio 1975, numero 169, garantire i necessari collegamenti tra l'isola di Capri e la terraferma, come con tutte le altre isole partenopee e pontine.

Trattasi, in effetti, di un servizio dovuto, cioè realizzato allo scopo di consentire agli abitanti delle isole la necessaria mobilità, mediante collegamenti regolari e, per quanto possibile, frequenti, nonché di promuovere lo sviluppo socio-economico delle isole stesse.

In vista di tale scopo, la predetta convenzione, stipulata tra questo Ministero e la menzionata società, ha previsto con l'isola di Capri quattro collegamenti giornalieri a mezzo di aliscafi.

Se è pur vero che l'armamento libero è presente nel settore di traffico in questione con varie navi ed aliscafi, il legislatore, come è noto, ha ritenuto che lo Stato non potesse abdicare al preciso compito di assicurare gli indispensabili collegamenti con le isole del territorio nazionale, con un servizio che — a differenza dei servizi similari svolti da liberi armatori — non ubbidisce esclusivamente a criteri economici e che, pertanto, viene espletato mediante l'applicazione di tariffe politiche, al fine di equiparare gli abitanti delle isole agli altri cittadini del territorio nazionale.

Per quanto riguarda il problema della coincidenza fra alcune corse dei mezzi della società CAREMAR con altre svolte dell'armamento libero, questa Amministrazione non ha tralasciato di convocare apposito conferenze-orario, con la partecipazione anche dei rappresentanti degli enti locali, per individuare quelle particolari esigenze connesse ai collegamenti marittimi in questione per rimuovere — per quanto possibile — ogni inconveniente, tenuto conto delle necessità delle comunità isolate, della economia delle aree interessate, nonché dell'armamento privato che esercisce, nelle aree medesime, analoghi servizi di collegamento.

Negli orari fissati per la relazione Napoli-Capri il 10 marzo 1976 e il 1° marzo 1977 non è comunque prevista la partenza contemporanea di navi o traghetti della società CAREMAR con altre navi dell'armamento libero.

Il Ministro: RUFFINI.

FELISETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

1) la cooperativa edilizia « Giustizia » di Parma con raccomandata con ricevuta di ritorno del 19 febbraio 1974 ha trasmesso ricorso (per la esclusione di Salvatore Ruffolo dal diritto di subentrare come socio nella cooperativa edilizia Giustizia di Parma) alla commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica di Bologna, al Ministero dei lavori pubblici, direzione generale edilizia statale e sovvenzionata di Roma e al provveditorato regionale delle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna di Bologna;

2) in data 2 luglio 1974 la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica di Bologna trasmetteva, per l'inoltro al Ministero dei lavori pubblici, al provveditorato regionale delle opere pubbliche di Bologna, detto ricorso, unitamente a tutta la documentazione prodotta (verbale di assemblea straordinaria della cooperativa Giustizia di Parma, informativa a carico del Ruffolo rilasciata dalla legione dei carabinieri di Parma — nucleo investigativo — in data 16 aprile 1974 ed il parere della commissione di vigilanza di Bologna in data 15 aprile 1974);

3) con raccomandata del 10 luglio 1974, n. 2558 di protocollo il provvedito-

rato regionale alle opere pubbliche di Bologna trasmetteva al Ministero dei lavori pubblici, direzione generale edilizia statale e sovvenzionata, divisione 16-bis — Roma il ricorso con tutta la documentazione per i provvedimenti di competenza;

4) dopo accertamenti effettuati dalla cooperativa, non risultando pervenuta al Ministero dei lavori pubblici (strano!) la raccomandata suddetta, venivano riprodotti i documenti in data 6 dicembre 1974 e consegnati direttamente al dottor Caccopardo, funzionario del Ministero dei lavori pubblici;

5) con raccomandata con ricevuta di ritorno in data 2 febbraio 1976 la cooperativa comunicava al Ministero del tesoro — cassa depositi e prestiti — ed al Ministero dei lavori pubblici, direzione generale edilizia statale e sovvenzionata, l'avvenuto decesso della madre del Ruffolo, Rosa Mazzocchi vedova Ruffolo (usufruttuaria), per conoscere le determinazioni da adottare nei riguardi del figlio;

6) il Salvatore Ruffolo è stato condannato dal tribunale di Parma il 30 giugno 1975 a mesi sedici di reclusione e lire 80 mila di multa per favoreggiamento della prostituzione. La sentenza è passata in giudicato il 2 marzo 1976;

7) il Ruffolo è stato diffidato dalla questura di Parma e gli è stata sospesa la patente di guida per motivi di moralità;

8) con raccomandata n. B/301 di protocollo in data 21 febbraio 1976, il Ministero dei lavori pubblici, con comunicazione a firma del primo dirigente dottor Cardelicchio, in riscontro al ricorso in data 10 aprile 1974 presentato dai soci della cooperativa, diretto ad ottenere la esclusione del dottor Salvatore Ruffolo, dal diritto di subentro nello *status* di socio, a causa di gravi irregolarità amministrative e penali poste in essere dall'interessato, rendeva noto che nel caso di indegnità morale del socio nessun provvedimento compete al Ministero dei lavori pubblici, in quanto l'eventuale sanzione della decadenza dell'assegnazione dell'alloggio può essere comminata soltanto nei casi previsti dalla legge e cioè nella ipotesi di cui agli articoli 103 (morosità) e 1005 (speculazione) del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. Tale comunicazione concludeva contestando la

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

competenza del Ministero nella *subiecta materia*, salvo che l'indegnità del socio non rifluisca in atti di speculazione;

9) con istanza in data 20 aprile 1976, la cooperativa « Giustizia », in persona del suo presidente *pro-tempore*, ha provveduto ad integrare la documentazione già prodotta ed allegata al ricorso del 10 aprile 1974, mediante trasmissione al competente Ministero dei lavori pubblici ed a quello del tesoro, di copia autentica della sentenza del tribunale di Parma n. 276 del 1975 in data 30 giugno 1975, con cui il Ruffolo è stato condannato a mesi 16 di reclusione ed a lire 80 mila di multa, per il reato di favoreggiamento della prostituzione maschile, sottolineando altresì la formazione del giudicato, in ordine alla decisione emessa;

10) con tale esposto, la cooperativa, sottolineando la improcrastinabilità di una pronuncia sulla questione, ha chiesto la immediata applicazione dell'articolo 105 del testo unico n. 1165 del 1938, con la conseguente declaratoria di decadenza del Ruffolo dalla qualità di socio o comunque dal diritto di subentro nella qualità di socio;

11) senonché, nonostante reiterati solleciti proposti a mezzo di parlamentari, il ministro dei lavori pubblici ha mantenuto il più rigido ed inesplicabile silenzio fino al 7 dicembre 1976, data in cui, con lettera n. 4855, il Ministero stesso, con comunicazione a firma dottor Cordelicchio, ha reso noto che si è provveduto ad interessare nuovamente la commissione centrale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare allo scopo di raccogliere determinazioni, per l'eventuale applicazione di sanzioni amministrative in danno del dottor Ruffolo;

12) da tale comunicazione, emerge per altro che l'originario ricorso in data 10 aprile 1974, è stato sottoposto alla commissione di vigilanza in data 4 dicembre 1975. Dell'espletato incumbente non ha per altro mai avuto notizia la cooperativa « Giustizia », la quale ne ha appreso — *incidenter tantum* — solo a mezzo della lettera a firma dottor Cardelicchio in data 7 dicembre 1976, indirizzata all'onorevole Dino Felisetti;

13) incontestabile e grave risulta lo stato di disagio in cui versano i soci della cooperativa ricorrente, per la lentezza e contraddittorietà delle procedure in corso,

oltreché per il protrarsi conseguente di uno stato di fatto divenuto intollerabile;

14) nonostante si tratti di magistrati e l'urgenza della soluzione da adottare, il Ministero dei lavori pubblici, direzione generale edilizia statale e sovvenzionata, divisione seconda, in 3 anni si è limitato ad eseguire tre comunicazioni in tutto, tenendo un comportamento che si commenta da sé —

a) se sia al corrente dei fatti sopra esposti;

b) se e quali iniziative intenda assumere al fine di assicurare l'assoluzione degli adempimenti cui per legge è tenuta la direzione generale edilizia statale e sovvenzionata;

c) se intenda procedere all'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari per il grave ritardo. (4-01924)

RISPOSTA. — Il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bologna con raccomandata in data 10 luglio 1974 ha trasmesso a questo Ministero il ricorso presentato dalla cooperativa edilizia « Giustizia » fra magistrati e funzionari giudiziari di Parma, inteso ad ottenere l'esclusione, per indegnità morale, del dottor Salvatore Ruffolo dal diritto a subentrare come socio, in qualità di erede del titolare dell'assegnazione dell'alloggio sociale.

Effettivamente nelle more dell'istruttoria del ricorso copia dello stesso nel dicembre successivo fu consegnato, tramite il funzionario citato dall'interrogante al funzionario subentrato nella direzione dell'ufficio competente (divisione 2 già *16-bis*), il quale pur rendendosi conto che il caso presentava aspetti tali da negare un qualche provvedimento di competenza di questo Ministero, predisponendo richiesta di parere alla commissione centrale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare.

Tale consenso con voto reso nella seduta del 4 dicembre 1974 esprimeva l'avviso che nel caso di indegnità morale di un socio di cooperativa edilizia nessun provvedimento compete a questo Ministero, in quanto l'eventuale sanzione amministrativa della decadenza dell'assegnazione dell'alloggio può essere comminata soltanto nei casi previsti dall'articolo 103 (morosità) e 105 (speculazione) del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

Di ciò si dava notizia alla cooperativa interessata, in risposta alla sua richiesta, in quanto la stessa non rivestiva carattere di ricorso ma di mero esposto. Infatti, essa non si basava su un qualche provvedimento in precedenza adottato dagli organi sociali di quel sodalizio e da questo Ministero, ma si limitava a richiedere l'esclusione per indegnità morale del signor Ruffolo dal diritto a subentrare nello *status* del socio.

Pertanto attesa l'incompetenza sulla questione, spettava alla cooperativa ogni ulteriore azione ai sensi della legge comune e dello statuto speciale per il conseguimento del proprio intento, non rientrando l'indegnità morale tra le possibili cause di un provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio ai sensi del testo unico del 1938 e tenendo conto della posizione giuridica del signor Ruffolo, che è erede e non assegnatario originario dell'alloggio sociale.

Poiché la cooperativa Giustizia di Parma successivamente alla data della richiamata ministeriale 21 febbraio 1976 ha prodotto altro esposto, allegando copia, per estratto di una sentenza del tribunale penale di Parma che ha condannato il Ruffolo per favoreggiamento della prostituzione, ma lo ha assolto dal reato di sfruttamento, si è provveduto, pur permanendo notevoli perplessità sulla ulteriore trattazione della questione, a rimettere nuovamente la questione stessa all'esame della commissione centrale di vigilanza, la quale, per più esaurienti elementi di giudizio è in attesa che il tribunale penale di Parma trasmetta, copia integrale della sentenza emessa nei confronti del signor Ruffolo.

Il Sottosegretario di Stato: PADULA.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia all'attenzione del ministro quanto si evidenzia di negativo — nella circolare della Mari-segrege-Roma del 15 aprile 1948, n. 17916.

Nella stessa si stabilisce che il cittadino-militare non sottoposto a discriminazione deve intendersi congedato in data 8 settembre 1943 come evidenzia anche la medesima capitaneria di porto - marina militare di Genova rispondendo ad una richiesta del patronato INCA-CGIL di Lecco.

In tale situazione il cittadino Colombo Giuseppe nato il 18 settembre 1921 a Mal-

grate (Como) e residente a Valmadrera frazione Sandionigi (Como), n. 25 ha subito un danno di periodo figurativo militare utile ai fini dell'età pensionistica che corrisponde al periodo dall'8 settembre 1943 al 24 luglio 1945.

Anomala è questa situazione essendo il Colombo Giuseppe imbarcato in data 8 settembre 1943 sul cacciatorpediniere *Pigafetta* come fuochista, e catturato in navigazione dai tedeschi, fatto prigioniero e portato in campo di concentramento a Aisfeld e da qui rimpatriato il 24 luglio 1945.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti saranno assunti per modificare l'attuale normativa espressa nella richiamata circolare per poter corrispondere ai cittadini militari che ne hanno diritto le loro prestazioni spettanti.

(4-01700)

RISPOSTA. — Ulteriori accertamenti effettuati sulla base della documentazione in possesso del Ministero hanno consentito di regolarizzare la posizione del signor Colombo Giuseppe.

Sono state, pertanto, impartite le disposizioni del caso alla capitaneria di porto di Genova per l'aggiornamento del ruolo matricolare e per il riconoscimento in favore dell'interessato del periodo di prigionia in Germania dal 9 settembre 1943 al 23 luglio 1945.

Il Ministro: LATTANZIO.

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del vivo malcontento esistente tra i bieticoltori romagnoli e delle gravi condizioni di disagio economico-finanziario delle aziende contadine per il mancato pagamento da parte degli industriali saccariferi di una cospicua parte del prodotto della campagna bieticolo-saccarifera del 1976;

2) quali provvedimenti intenda adottare per indurre gli industriali saccariferi a rispettare gli accordi e a versare le spettanze dovute ai produttori prima che ulteriori ritardi abbiano a compromettere l'esecuzione dei lavori preparatori per le semine e la campagna 1977;

3) in particolare, cosa intenda fare nei confronti della società « Romana zuccheri »

che deve ancora versare ai bieticoltori romagnoli per oltre 6 miliardi di lire di prodotto ritirato e nei riguardi della SFIR Forlimpopoli (Forlì) che deve pagare per oltre 2 miliardi e mezzo di lire;

3) infine, i suoi intendimenti in ordine alla richiesta di costruire nell'ambito della ristrutturazione dell'industria saccarifera il progettato zuccherificio cooperativo romagnolo di San Zaccaria (Ravenna) la cui esecuzione è divenuta una necessità indilazionabile a seguito delle difficoltà create dopo la chiusura dello stabilimento di Cesena (Forlì) e gli zuccherifici attualmente in funzione nell'area romagnola sono insufficienti a provvedere alla trasformazione del prodotto con grave danno per le aziende contadine e della produzione agricola nazionale. (4-01629)

RISPOSTA. — L'incremento degli investimenti, ma soprattutto l'eccezionale andamento climatico della campagna di produzione 1976, hanno determinato una produzione record di oltre 16 milioni di quintali di zucchero.

Tenuto conto che la comunità ha assegnato all'Italia un contingente di produzione, per la campagna 1976-77, di 13,3 milioni di quintali, ne risulta una produzione eccedente di oltre 2,7 milioni di quintali.

Con l'accordo interprofessionale del 1976 fu stabilito un prezzo delle bietole pari a lire 3.300 al quintale, comprensivo del prezzo minimo comunitario e degli aiuti nazionali, per l'intera produzione e, quindi, anche per le eccedenze oltre 13,3 milioni di quintali.

Gli oneri per detta eccedenza sarebbero stati assunti dall'industria saccarifera, al netto di un modesto fondo di accantonamento costituito dai bieticoltori.

È da considerare, per altro, che l'accordo interprofessionale fu firmato quando si prevedeva una produzione massima di zucchero di 14,5 milioni di quintali. Con una produzione di oltre 16 milioni di quintali gli oneri per gli industriali sarebbero stati tali da indurli a riportare, alla campagna successiva, oltre un milione di quintali di prodotto.

Sta di fatto che gli industriali hanno denunciato l'impossibilità di mantenere l'impegno di pagamento del prezzo pieno per tutta la produzione e, quindi, scongiurare sia una corrispondente importazione di zuc-

chero, sia una minore disponibilità di contingente per la campagna successiva.

A tal fine, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 4 febbraio 1977 e con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 8 del 1977, è stata disposta l'estensione degli aiuti nazionali a tutta la produzione e la possibilità di far recuperare, alle società saccarifere, gli oneri per il pagamento al FEOGA della tassa alla produzione sulle eccedenze, attraverso la valorizzazione delle giacenze al 30 giugno 1977, allorché il prezzo aumenterà a seguito delle decisioni di Bruxelles.

Pertanto, nel precisare che tutte le bietole sono state ritirate dall'industria saccarifera, si assicura che le società saccarifere stanno già provvedendo a liquidare tutte le spettanze dei bieticoltori, sulla base del prezzo pieno per tutte le bietole consegnate agli zuccherifici.

Come pure si assicura che il Governo è fermamente deciso a perseverare nella politica di sviluppo della bieticoltura e, in tal senso, saranno fatti gli opportuni passi anche in sede comunitaria, per ottenere un aumento del contingente nazionale o, quanto meno, un'adeguata remunerazione per i produttori, che permetta almeno il mantenimento degli attuali livelli di investimento. Con quest'ultimo intento sarà quanto prima promosso anche l'accordo interprofessionale per la campagna 1977.

Quanto alla ristrutturazione dell'industria saccarifera, si fa presente che, dalla epoca della istaurazione della politica comune nel settore in questione (1968) ad oggi, si è avuta una notevole concentrazione, con la chiusura di molti stabilimenti obsoleti, il potenziamento di altri e la costruzione di alcuni nuovi impianti. Questo tipo di ristrutturazione, anche se non ha avuto un indirizzo non del tutto organico e, pertanto, non sempre in linea con gli interessi bieticoli, è tuttavia servito ad adeguare in una certa misura il potenziale di lavorazione alle possibilità di produzione agricole.

D'ora in avanti sarà lo Stato a dare gli ulteriori indirizzi di ristrutturazione del settore e sarà il piano attualmente allo studio presso il CIPE che fornirà gli schemi per una più organica e definitiva ristrutturazione.

In tale piano si deve inquadrare anche la costruzione dello stabilimento di San

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

Zaccaria, chiesta dall'interrogante nel senso che, se nel comprensorio romagnolo si dovesse costatare un eccesso di produzione di bietole rispetto al potenziale lavorativo esistente, tale richiesta potrà essere presa nella dovuta considerazione.

Il Ministro: MARCORÀ.

FORNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere la motivazione del comportamento del provveditore agli studi di Como che non ha provveduto ancora a istituire e a coprire tutti i posti di scuola a tempo pieno assegnati dal Ministero della pubblica istruzione alla provincia di Como.

Dei sette posti assegnati per l'anno scolastico 1976-77 i due posti di Como, via El Alamein, risultano utilizzati per insegnanti di sostegno, mentre il posto di Erba, via Manzoni, i due posti di Colico-Laghetto e i due posti di Fino Mornasco, non risultano ancora coperti.

Si fa presente che i posti sono stati richiesti in numero limitato per le situazioni più urgenti e che, pertanto, il ritardo con cui si provvede alle loro utilizzazioni risulta, di fatto, una mancanza di sensibilità verso situazioni rappresentate all'autorità scolastica con ampia documentazione e sollecitata da amministratori comunali, da docenti e genitori. Il ritardo è tanto grave se si tiene conto della rilevanza del fenomeno di insegnanti vincitori di concorsi privi di sede e assegnati alle direzioni didattiche. (4-01639)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha autorizzato il provveditore agli studi di Como ad istituire 7 posti provvisori a tempo pieno, limitatamente all'anno scolastico 1976-1977.

Trattandosi di posti in via provvisoria, la relativa copertura si sarebbe potuta realizzare soltanto utilizzando gli insegnanti soprannumerari disponibili entro il 31 gennaio 1977 e ciò in forza di quanto disposto con circolare telegrafica del 1 ottobre 1976, n. 4432.

Pertanto, non essendo stato possibile coprire tutti i posti senza arrecare danno all'erario, il competente provveditorato ha realizzato un posto a Fino Mornasco, due posti a Como e in un secondo tempo è stato possibile coprire un posto della sede

di Erba essendosi resa disponibile una docente soprannumeraria.

Qualora si avessero ulteriori disponibilità di docenti soprannumerari, il provveditore di Como non mancherà di coprire i posti a tempo pieno ancora scoperti.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

GATTI E GIADRESCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della grave difficoltà finanziaria in cui si vengono a trovare i consorzi di difesa attiva antigrandine e in particolare quello di Castelbolognese (Ravenna), in seguito al passato avverso andamento atmosferico che ha provocato un enorme impiego di razzi esplodenti con una spesa insostenibile;

quale sia l'avviso del ministro sulla funzione degli attuali consorzi di difesa, in modo che essa non sia limitata alla difesa passiva (assicurazioni) ma sia estesa a quella attiva (reti antigrandine, razzi esplodenti, ecc.). (4-00783)

RISPOSTA. — La funzione dei consorzi costituiti ai termini dell'articolo 14 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, è quella della difesa passiva ed attiva delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate.

Tuttavia, per la difesa attiva, essendo questa ancora a carattere sperimentale, non è stato raggiunto un risultato di difesa globale certo e sicuro.

Ciò stante, e considerata l'esigua dotazione del fondo in relazione alla vasta gamma degli interventi previsti dalla legge, il Ministero non ritiene opportuno distrarre somme per interventi che non assicurino una difesa effettiva delle produzioni.

In tal senso, infatti, gli statuti dei consorzi di difesa vengono riconosciuti, per quanto riguarda la difesa attiva, nella sola ipotesi che questa non sia caratterizzata a livello sperimentale.

Il Ministro: MARCORÀ.

GATTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza di gravi danni subiti dalle azien-

de agricole, dei comuni di Zocca e Montese (Modena), per le persistenti piogge estive e autunnali, che hanno portato a una perdita di oltre il 43 per cento della produzione lorda vendibile;

se ritenga di dare applicazione alla legge 25 maggio 1970, n. 364, articoli 5 e 7, considerando la patata come una coltura ortiva stante la tipicità della zona coltivata e la tecnica di coltivazione intensiva;

se, di fronte alle difficoltà del reperimento del tubero da seme e al costo elevatissimo (si parla di 80 mila lire al quintale), ritenga di chiedere alla CEE la vendita di tuberi da seme a prezzi agevolati per i nostri pataticoltori colpiti da avversità atmosferiche. (4-01064)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 13 lettera c) — del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha emesso il decreto 22 febbraio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1977, n. 69, con il quale è stato riconosciuto, tra l'altro, il carattere eccezionale delle grandinate verificatesi il 18 e 19 luglio e il 4 agosto 1976 in provincia di Modena, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché dei compensi integrativi per le pomacee avviate alla distillazione, previsti dallo articolo 13 della legge stessa. Di tali provvidenze creditizie potranno, pertanto, avvalersi pure le aziende agricole dei comuni di Zocca e Montese, che si trovino nelle condizioni stabilite, le quali potranno utilizzarle, fra l'altro, anche per l'acquisto di tuberi da seme.

Con lo stesso decreto sono state delimitate le zone agrarie maggiormente colpite della provincia — ivi compresi i comuni di Zocca e Montese — ai fini della concessione delle provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'articolo 5 della legge.

Per quanto concerne il quesito formulato nell'ultima parte della interrogazione, si fa presente che le organizzazioni comuni dei mercati agricoli, pur essendo estese alla grande maggioranza dei prodotti agricoli (oltre il 90 per cento) non coprono, per il

momento, le carni ovine, l'alcole etilico e le patate.

Proprio per la patata, la direzione generale dell'agricoltura della Commissione ha già predisposto uno schema di regolamento, ma esso deve essere ancora approvato dai competenti organi decisionali della CEE.

Non essendovi, perciò, strumenti giuridici cui riferirsi, il mercato delle patate — da consumo e da seme — non è attualmente soggetto ad alcuna disciplina relativa a prezzi, contingenti, quantità ecc.

In tale situazione, la richiesta alla CEE per la vendita dei tuberi-seme a prezzi agevolati non appare proponibile.

Questo Ministero è, comunque, intervenuto interessando, per le vie brevi, le ambasciate della Repubblica federale di Germania e dell'Olanda — paesi comunitari che normalmente forniscono circa il 90 per cento del nostro fabbisogno — per sollecitare gli esportatori dei rispettivi paesi ad incrementare le forniture di patate ai produttori italiani.

Le rappresentanze diplomatiche in questione hanno fornito, in tal senso, ampie favorevoli assicurazioni e, pertanto, la situazione di carenza che si è verificata a causa dell'avverso andamento atmosferico, è stata superata.

Il Ministro: MARCORÀ.

GATTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se la carta della montagna sia stata definitivamente elaborata ed in caso affermativo il relativo costo finale, atteso che si è fatto fronte sia con i finanziamenti previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e sia con quelli della successiva legge 11 marzo 1975, n. 72. (4-01995)

RISPOSTA. — Come è noto all'interrogante, l'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna, ha dato incarico a questo Ministero, di concerto con quello dei lavori pubblici e sentite le regioni, di apprestare una carta della montagna, dalla quale sia dato di rilevare, a livello di prima approssimazione, la situazione attuale per quanto riguarda le utilizzazioni del suolo, la rete stradale e le altre principali attrezzature civili, nonché lo stato di dissesto riferito alle indicazioni della carta

geologica e la consistenza delle opere idrauliche ed idraulico-forestali.

L'articolo 15 della stessa legge, al n. 3, ha autorizzato la spesa di lire 2 miliardi per la realizzazione della carta di cui al citato articolo 14.

In attuazione delle richiamate disposizioni legislative, questo Ministero, di concerto con quello dei lavori pubblici, con decreto del 21 dicembre 1972, ha dato in concessione alla società Geotecneco la compilazione della carta.

Si prevede che la consegna del documento a questo Ministero da parte della società concessionaria avverrà entro il 30 giugno 1977. Infatti, è già ultimata l'elaborazione della cartografia, mentre è pronta all'80 per cento, l'elaborazione delle monografie regionali.

La carta consta di n. 6 carte tematiche in scala da 1 a 500 mila; di una cartografia di dettaglio in scala da 1 a 25 mila, di una monografia nazionale, di venti monografie regionali (una per ogni regione) e di un volume delucidativo delle metodologie seguite per la elaborazione della cartografia al 25 mila.

Le sei carte tematiche sono così distinte: 1) carta dei limiti amministrativi; 2) carta della geologia e dei dissesti; 3) carta delle utilizzazioni del suolo; 4) carta delle sistemazioni idrauliche ed idraulico-forestali; 5) carta delle risorse naturalistiche e del vincolo idrogeologico; 6) carta della struttura, infrastruttura e dinamica demografica.

Va precisato che tutta la parte cartografata interessa solo la superficie classificata montana ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991; dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige dell'8 febbraio 1956, n. 4.

La cartografia in scala di 1 a 25 mila interessa cinque zone della penisola italiana scelte a caso e che hanno funzione di essere di guida per future cartografie, da realizzarsi da parte degli enti locali.

Le zone prescelte sono: 1) Cairo Montenotte (Savona); 2) Bormio (Sondrio); 3) Pieve di Cadore (Belluno); 4) Pescocostanzo (L'Aquila); 5) Lauria (Potenza).

Per ognuna di queste zone è stata redatta una carta della geologia, accompagnata da una carta delle aree a caratteristiche geologiche tecniche omogenee e da un

carta delle foreste, dei pascoli e coltivi, accompagnata da una carta dei suoli e loro capacità d'uso a fini agro-silvo-pastorali.

Il progetto così realizzato è il primo documento in cui sono cartografate e raggruppate le opere realizzate nella montagna italiana fino ad oggi. Nella carta delle strutture, infrastrutture e dinamica demografica, sono rappresentati i fenomeni socio-economici della montagna italiana.

Per la realizzazione del documento si è fatto ricorso a tutte le moderne tecniche, compresa l'aereofotogrammetria in tutte le sue manifestazioni. Infatti, per esaminare alcuni fenomeni si sono fatti rilievi aerei in colore, in infrarosso bianco e nero, in infrarosso termico, in multispettrale e, infine, in multispettrale a 11 canali.

Il costo complessivo della carta della montagna è di lire 2.240 milioni in quanto con l'introduzione del nuovo regime fiscale dell'IVA, si è reso necessario provvedere al rimborso dell'IVA stessa dovuta per la compilazione della carta.

Al finanziamento della spesa per tale rimborso — il cui importo è stato di lire 240 milioni — si è provveduto a norma dell'articolo 1 — lettera c) — della legge 11 marzo 1975, n. 72, concernente il finanziamento delle comunità montane istituite con legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e provvedimenti per le zone montane.

Il Ministro: MARCORÀ.

GATTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, in applicazione della legge 1° marzo 1975, n. 47 e dell'articolo 10-*sexies* (incendi boschivi) del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, l'entità dei finanziamenti ripartiti fra le regioni sulla base dei piani antincendio elaborati, sia di quelli di cui ai capitoli di bilancio MAF relativi all'esercizio 1976 e di quelli di cui all'articolo 10-*sexies* sopra citato.

Inoltre, si desidera conoscere se tutti i finanziamenti relativi all'esercizio 1976 destinati alla prevenzione degli incendi boschivi sono stati impegnati e in che data è avvenuto il loro impegno e con quale destinazione. (4-01996)

RISPOSTA. — Si rammenta, innanzi tutto, che l'articolo 12 della legge 1° marzo 1975,

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, ha disposto, tra l'altro, per l'esercizio 1976, le autorizzazioni di spesa:

a) di lire 200 milioni per la realizzazione dei piani regionali ed interregionali per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi, di cui allo articolo 1 e delle carte forestali di cui all'articolo 4.

Tale somma è stata stanziata, per lire 30 milioni, nel capitolo 4066 (spese per la realizzazione dei piani regionali ed interregionali per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi) e per lire 170 milioni, nel capitolo 4067 (spese per la redazione e pubblicazione della carta forestale d'Italia) dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1976;

b) di lire 500 milioni per la realizzazione delle iniziative e delle opere e per lo acquisto dei mezzi e delle attrezzature per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, contemplati negli anzidetti piani regionali ed interregionali.

Tale somma è stata stanziata nel capitolo 8218.

L'articolo 10-*sezies* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, ha disposto a sua volta, sem-

pre per l'esercizio 1976, le autorizzazioni di spesa:

a) di lire 500 milioni, per la realizzazione dei piani e delle carte di cui agli articoli, rispettivamente, 1 e 4 della già citata legge n. 47 del 1975 ed è stata poi ripartita, in ragione di lire 100 milioni per la realizzazione dei detti piani e di lire 40 milioni per la realizzazione delle carte forestali;

b) di lire 3 miliardi, in ragione di 1,5 miliardi da ripartire tra le regioni e di lire 1,5 miliardi a disposizione dello Stato per la realizzazione delle iniziative e per l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di cui all'articolo 3 della stessa legge 47 del 1975.

Ciò premesso, si fa presente che i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1976 sulle autorizzazioni di spesa recate dalle richiamate leggi per la realizzazione dei piani regionali ed interregionali per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi, nonché delle iniziative e delle opere e per l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, contemplati nei piani regionali ed interregionali medesimi, sono stati così ripartiti fra le regioni e le province autonome:

	Legge 1 marzo 1975, n. 47 articolo 12		Legge 16 ottobre 1975, n. 493 articolo 10- <i>sezies</i>	
	Capitolo 4066	Capitolo 8218	Capitolo 4066	Capitolo 8218
Valle d'Aosta . . .	lire 21.000	lire 350.000	lire 70.000	lire 1.050.000
Piemonte	» 2.049.000	» 34.150.000	» 6.830.000	» 102.450.000
Liguria	» 3.525.000	» 58.750.000	» 11.750.000	» 176.250.000
Lombardia	» 3.549.000	» 59.150.000	» 11.830.000	» 177.450.000
Trento	» 270.000	» 4.500.000	» 900.000	» 13.500.000
Bolzano	» 9.000	» 150.000	» 30.000	» 450.000
Veneto	» 774.000	» 12.900.000	» 2.580.000	» 38.700.000
Friuli-Venezia G. . .	» 1.407.000	» 23.450.000	» 4.690.000	» 70.350.000

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

	Legge 1 marzo 1975, n. 47 articolo 12		Legge 16 ottobre 1975, n. 493 articolo 10- <i>sezies</i>	
	Capitolo 4066	Capitolo 8218	Capitolo 4066	Capitolo 8218
Emilia-Romagna	» 258.000	» 4.300.000	» 860.000	» 12.900.000
Toscana	» 5.772.000	» 96.200.000	» 19.240.000	» 288.600.000
Marche	» 186.000	» 3.100.000	» 620.000	» 9.300.000
Umbria	» 744.000	» 12.400.000	» 2.480.000	» 77.200.000
Lazio	» 1.587.000	» 26.450.000	» 5.290.000	» 79.350.000
Abruzzi	» 363.000	» 6.050.000	» 1.210.000	» 18.150.000
Molise	» 285.000	» 4.750.000	» 950.000	» 14.250.000
Campania	» 1.995.000	» 33.250.000	» 6.650.000	» 99.750.000
Puglie	» 1.440.000	» 24.000.000	» 4.800.000	» 72.000.000
Basilicata	» 489.000	» 8.150.000	» 1.630.000	» 24.450.000
Calabria	» 1.830.000	» 30.500.000	» 6.100.000	» 91.500.000
Sicilia	» 2.490.000	» 41.500.000	» 8.300.000	» 124.500.000
Sardegna	» 957.000	» 15.950.000	» 3.190.000	» 47.850.000
Totali	lire 30.000.000	lire 500.000.000	lire 100.000.000	lire 1.500.000.000

La suddetta ripartizione è stata predisposta mediando le superfici boscate distrutte o danneggiate dal fuoco nell'ultimo triennio, poiché, a causa della insufficienza delle assegnazioni per la realizzazione dei piani antincendio previsti dalla legge n. 47 del 1975 per il quinquennio 1975-1979 (lire 2.500 milioni, cui va sommata l'assegnazione integrativa di lire 1.500 milioni disposta con l'articolo 10-*sezies* della legge n. 493 del 1975 per il solo 1976) non si è ritenuto opportuno adottare un parametro di ripartizione basato sugli importi previsti dai piani regionali antincendio, che, solo, per le nove regioni i cui elaborati sono già stati approvati in linea tecnica, ammontano ad oltre 80 miliardi di lire.

Le somme di cui trattasi sono state impegnate con i decreti ministeriali in data

29 settembre 1976. Al riguardo, si fa presente che, in ottemperanza al disposto dei relativi decreti, i fondi del capitolo 4066 sono già stati erogati ad alcune regioni (Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Campania, Calabria, Puglia e Basilicata), mentre per le rimanenti regioni le assegnazioni sono subordinate alla presentazione dei piani antincendio.

L'erogazione dei fondi impegnati sul capitolo 8218, anche se per una limitata realizzazione delle opere previste dai piani regionali antincendio, sarà effettuata subito dopo la registrazione dei relativi decreti da parte della Corte dei conti e l'approvazione dei piani da parte dei competenti organi ministeriali.

Il Ministro: MARCORA.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

GATTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere come l'azienda di Stato per le foreste demaniali abbia impegnato i 4 miliardi ed il Ministero 1 miliardo, ad essi assegnato dal CIPE, dello stanziamento di 20 miliardi per l'incremento della produzione legnosa, in attuazione dell'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493. (4-01998)

RISPOSTA. — La quota di lire 1000 milioni, assegnata dal CIPE a questo Ministero a norma dell'articolo 10-*quinquies* (forestazione) della legge 16 ottobre 1975, numero 493, è stata già interamente impegnata per la concessione di studi e ricerche a favore di istituti scientifici e culturali di enti pubblici.

Per quanto riguarda la somma di lire 4 miliardi, assegnata dal CIPE all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, si precisa che l'Azienda ha già ultimato una complessa indagine su tutto il territorio delle regioni a statuto ordinario, per l'individuazione delle pertinenze idrauliche demaniali, suscettibili di interventi di forestazione industriale. La superficie complessiva delle pertinenze idrauliche individuate ammonta a oltre 11 mila ettari.

Mentre sono in corso i provvedimenti di concessione di tali pertinenze a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali da parte del Ministero delle finanze, la Azienda ha avviato la progettazione esecutiva dei lavori. Finora, sono stati approvati cinque progetti, la cui spesa farà carico allo stanziamento del capitolo 532 del bilancio dell'Azienda per l'esercizio 1976 (interventi di forestazione industriale, con particolare riguardo alle pertinenze idraulico-demaniali).

Il Ministro: MARCORÀ.

GIOVAGNOLI ANGELA, FRACCHIA E FLAMIGNI. — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali provvedimenti intenda assumere il ministro della difesa, nel quadro della lotta al terrorismo fascista, nei confronti del maresciallo dei carabinieri Antonio Russo, ex comandante del nucleo radiomobile di Viterbo, attualmente comandante la stazione dei carabinieri di Montefiascone Viterbo, il quale nel rapporto giudiziario del

2 settembre 1972 contro tali Bemporad Marco, Simonetti Gioacchino e Torelli Domenico, noti fascisti, non si peritava di esprimere un giudizio che, oltre ad escludere i predetti dal reato di estorsione commesso ai danni di un professionista al quale erano stati chiesti 15 milioni di lire pena pesanti rappresaglie, scriveva testualmente: « è da credere che si sia trattato di una ragazzata dovuta all'ignoranza della legge penale e alla loro immaturità »;

se il ministro di grazia e giustizia intenda promuovere l'azione disciplinare avanti al consiglio superiore della magistratura nei confronti del magistrato dottor Ugo Rolfo, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Viterbo per aver chiesto l'archiviazione della denuncia che, fortunatamente, non fu accolta dal giudice istruttore il quale invece deferiva gli imputati al tribunale che concludeva il procedimento il 12 ottobre 1976 con la condanna degli estorsori a tre anni di reclusione e 300 mila lire di multa per ciascuno.

Considerato, inoltre, che il comportamento del Russo costituisce patente violazione dell'articolo 2 del codice di procedura penale (rilevata in udienza dallo stesso pubblico ministero) mentre nell'agire del procuratore della Repubblica non si può non ravvisare un'acquiescenza più riprovevole quando si consideri che nella lotta all'attività terroristica contro le istituzioni democratiche alcuni magistrati hanno pagato con la vita. Che l'impresa dei criminali in questione fosse rivolta al fine di finanziare l'attività eversiva fascista appariva chiaramente non solo dall'appartenenza dei tre al Movimento sociale ma dal contenuto delle lettere estorsive redatte dagli imputati e allegate agli atti del processo ove, a conclusione della richiesta della somma da estorcere con la minaccia, si legge: Viva la rivoluzione nazionalista e sia attento a non intralciare il lavoro dei camerati.

Gli interroganti si rivolgono ad entrambi i ministri per conoscere infine se sia possibile ravvisare nei comportamenti del sottufficiale di polizia giudiziaria e del procuratore della Repubblica un collegamento diretto a favorire o quanto meno a non ostacolare l'azione provocatoria ed eversiva messa in essere dagli ambienti neofascisti della città di Viterbo. (4-01077)

RISPOSTA. — Il nucleo investigativo dei carabinieri di Viterbo, con rapporto in da-

ta 2 settembre 1972, comunicò alla procura della Repubblica di quella città l'esito delle indagini espletate in ordine ad una tentata estorsione commessa in danno dell'avvocato Venturino Venturi.

Dal rapporto e dai relativi allegati risultavano, fra l'altro, le seguenti circostanze: 1) gli estorsori si erano qualificati quali componenti di una organizzazione operante per il sovvenzionamento di un cosiddetto « Movimento rivoluzionario nazionalista »; 2) le indagini svolte - a parere del nucleo - non avevano consentito di acquisire elementi sicuri di responsabilità nei confronti dei fermati Bemporad Marco, Simonetti Gioacchino e Tarelli Domenico e di conseguenza non si era ritenuto opportuno procedere al loro arresto; 3) l'ipotesi di una eventuale responsabilità dei fermati - sempre secondo il giudizio del nucleo - avrebbe dovuto, se mai, portare a ritenere che si era trattato di una ragazzata dovuta all'ignoranza della legge penale e alla loro immaturità; 4) le indagini sarebbero proseguite per addivenire alla scoperta dei responsabili della tentata estorsione.

Con successiva informativa in data 27 novembre 1972, lo stesso nucleo investigativo comunicava all'autorità giudiziaria lo esito negativo delle ulteriori indagini svolte.

Sulla base delle risultanze dei preliminari accertamenti di polizia giudiziaria, il procuratore della Repubblica di Viterbo, dottor Ugo Rolfo, chiedeva al giudice istruttore, in data 30 novembre 1972, declaratoria di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del fatto.

Il giudice istruttore, non condividendo la richiesta del pubblico ministero, disponeva procedersi all'istruzione formale e dopo la conclusione della stessa, su conforme richiesta del pubblico ministero, ordinava il rinvio a giudizio del Bemporad, del Simonetti e del Tarelli per rispondere del delitto di tentata estorsione in danno dell'avvocato Venturi.

Con sentenza 2 ottobre 1976, il tribunale di Viterbo, su conforme richiesta del pubblico ministero, ha condannato Bemporad Marco, Simonetti Gioacchino e Tarelli Domenico alla pena di anni tre di reclusione e lire 300 mila di multa ciascuno. Avverso la sentenza gli imputati hanno interposto appello.

Premesso quanto sopra, per ciò che riguarda il comportamento, nella specie, del procuratore della Repubblica di Viterbo, si fa presente che, al di fuori del sistema

garantistico processuale, la deliberazione liberamente adottata dal magistrato di richiedere, nel caso, il non luogo a procedere per esser rimasti ignoti gli autori della tentata estorsione sulla base delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, non può essere oggetto di censura riferendoci ad un momento dell'esplicazione della funzione giurisdizionale nel quale il magistrato è soggetto soltanto alla legge ed alla sua coscienza. Va osservato, inoltre, che gli atti processuali comprovano la incontestabile correttezza di comportamento del suddetto magistrato a seguito dell'ordinanza emessa dal giudice istruttore di procedere ad istruzione formale, in difformità della richiesta del pubblico ministero: il procedimento fu infatti affidato dal dottor Rolfo al sostituto procuratore della Repubblica dottor Consolato Labate che, sulla base delle risultanze processuali, chiese il rinvio a giudizio degli imputati e, in sede dibattimentale, la condanna degli stessi.

Per ciò che riguarda il comandante del nucleo investigativo, non possono rilevarsi violazioni dell'articolo 2 del codice di procedura penale, in quanto il sottufficiale riportò il reato alla competente autorità giudiziaria con tempestività, obiettività e rigorosa successione cronologica, fornendo tutti gli elementi raccolti, nonché la generalità degli interessati.

D'altronde, sia la requisitoria del pubblico ministero sia la sentenza di condanna pronunciata dai giudici del tribunale di Viterbo, sono basate esclusivamente sulle risultanze delle investigazioni svolte dai militari dell'arma.

Il Ministro della difesa: LATTANZIO.

GRASSUCCI, AMICI E OTTAVIANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere - premesso che:

1) l'articolo 11 del testo unico delle leggi della bonifica integrale (n. 215 del 1933) prevede una contribuzione da parte dei consorziati per i benefici fatti dalle attività dei consorzi;

2) tale contribuzione in via provvisoria è effettuata sulla base delle risultanze dei bilanci preventivi di ciascun consorzio;

3) con circolare ministeriale del 7 agosto 1964 il ministro dell'agricoltura ha esteso i criteri di individuazione dei beneficiari

diretti ed indiretti delle opere di bonifica in modo da comprendervi tutti i privati proprietari nonché gli enti pubblici esistenti nel comprensorio;

4) in seguito a questa circolare il contributo di bonifica da corrispettivo per servizi ricevuti si è trasformato in un vero e proprio tributo fiscale e che come tale rientra nell'ambito delle norme di cui all'articolo 24 della Costituzione;

5) i piani di contribuzione sono definiti in base a procedure di fatto non previste da norme regolamentari non essendo state emanate le norme di attuazione del citato testo unico, facendosi invece riferimento — per quanto possibile — al regolamento di bonifica del 1924, di esecuzione di una legge abrogata;

6) gli indicati procedimenti contrastano, oltre che con il precetto costituzionale della imposizione patrimoniale solo con legge, con gli articoli 3, principio di eguaglianza (ove nell'ambito della stessa zona coesistono più consorzi che applicano contribuzioni diverse), e 23 diritto alla tutela giurisdizionale (la mancanza di pubblicità su scala nazionale che scaturisce solo con la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*) — quale sia il pensiero del Governo sulla complessa materia con particolare riguardo ai nuovi criteri di finanziamento delle attività di bonifica e di contribuzione da porre a carico degli interessati riclassificando le opere di bonifica e ponendo quelle a carattere generale a carico dello Stato. (4-01486)

RISPOSTA. — Il titolo giuridico che legittima la imposizione di ruoli di contribuzione è costituito dall'articolo 10 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il quale prescrive che, nella spesa delle opere pubbliche, che non siano a totale carico dello Stato, sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio, che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le province e i comuni, per i beni di loro pertinenza.

Tale norma legittima, perciò, l'imposizione dell'onere, attraverso il quale si completa la disponibilità finanziaria per la realizzazione di quelle opere pubbliche, la cui spesa non sia assunta a totale carico dello Stato.

La norma è recepita dal codice civile, che, all'articolo 860, contempla non solo lo

obbligo a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, ma anche per quella necessaria alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di bonifica.

Il potere impositivo, per l'attività svolta dai consorzi di bonifica nell'adempimento dei loro fini istituzionali, è contemplato poi dall'articolo 59 del citato regio decreto numero 215 del 1933. La stessa norma stabilisce che a tali oneri si applicano le disposizioni dell'articolo 21, le quali riconoscono ai contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, il carattere di onere reale, quindi, la esigibilità con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria.

La necessità di dover ripartire fra i diversi beneficiari gli oneri in questione discende dal fatto che tali spese vengono sostenute in maniera generale ed indifferenziata, mentre gli utenti sono una pluralità di proprietari.

Quanto al criterio per effettuare la ripartizione della spesa, occorre l'indicazione dell'articolo 11 del richiamato regio decreto n. 215 del 1933, il quale stabilisce che debba farsi riferimento al beneficio che in diverso grado i vari immobili ritraggono dall'attività di bonifica.

Anche qui la norma è ripresa dall'articolo 860 del codice civile, mentre la legge speciale precisa che la ripartizione della spesa viene effettuata, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti, ed in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

Con la circolare del 7 agosto 1964, n. 17, questo Ministero ha voluto soltanto — e senza ovviamente nulla innovare in materia di contribuzione — attirare l'attenzione degli enti di bonifica sulla circostanza che, nello attuale momento, il beneficio prodotto dalla bonifica si ripercuote più ampiamente su tutta la proprietà immobiliare ed in larga misura su quella extragricola, mentre i relativi oneri non possono e non debbono far carico alla sola proprietà agricola, cui fa riscontro un settore economico non certo in congiuntura favorevole.

Di qui l'invito ad avvalersi della disposizione della legge, che pretende, appunto la solidarietà di tutta la proprietà immobiliare, di qualsiasi natura ed a chiunque appartenente.

Vi erano già in passato casi di applicazione della contribuzione di bonifica a carico delle proprietà immobiliare extragri-

cola, come nel comprensorio delle paludi di Napoli e Volla, in quello di Monfalcone, eccetera; e la stessa circolare emanata dall'associazione nazionale dei consorzi di bonifica nel 1935, nel suggerire i criteri tecnici per la ripartizione della spesa, faceva riferimento al beneficio che potesse essere ritratto da edifici civili, industriali, ecc.

Perciò, il tema è diventato attuale soltanto in rapporto ad una constatata maggiore proiezione del beneficio della bonifica presso tutti i comprensori ove si vedono coesistere e svilupparsi — proprio in virtù della bonifica — attività ed insediamenti extragricoli, insieme con preesistenti attività ed insediamenti rurali.

In merito alle procedure per l'attuazione dei criteri di riparto della contribuzione, si rammenta quanto disposto dall'articolo 12 del più volte citato regio decreto n. 215 del 1935, il quale contempla la possibilità di ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione e lo eventuale ricorso di legittimità dinanzi alle sezioni giurisdizionali, una volta che il provvedimento di approvazione del Ministero sia intervenuto.

È vero che le norme per la pubblicazione dei piani di riparto dovevano essere fissate dall'emanando regolamento di esecuzione del regio decreto n. 215 del 1933; ma in difetto soccorre una prassi che deve ritenersi sotto ogni profilo ineccepibile.

I piani di riparto della contribuzione — redatti da esperti qualificati che si avvalgono anche della collaborazione assai spesso di una commissione di proprietari del consorzio — sono esaminati dai comitati tecnici provinciali della bonifica, dagli uffici tecnici del Ministero dell'agricoltura e, per i casi di maggiore rilevanza, dal Consiglio superiore dell'agricoltura; quindi ha luogo la pubblicazione, che viene ordinata con apposito provvedimento ministeriale, dandone incarico esecutivo all'ufficio del genio civile.

Nel decreto con il quale si ordina la pubblicazione è disposto che il piano di riparto, con i relativi elaborati, si trovi a disposizione degli interessati presso gli uffici del consorzio e presso gli uffici del genio civile, per un numero consecutivo di giorni 30, nel corso del quale chiunque vi abbia interesse potrà effettuare la consultazione; allo scopo di dare la massima pubblicità al piano, la notizia della pubblicazione viene inserita nel foglio annunci le-

gali ed inoltre nei giornali di maggiore diffusione nella zona.

Sugli eventuali reclami presentati entro i 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione, viene sentito per un parere l'ispettore compartimentale dell'agricoltura, il quale, a sua volta, chiede agli uffici del consorzio i necessari elementi di informazione.

Infine, ha luogo il provvedimento di approvazione da parte del Ministero, il quale respinge o accoglie in maniera motivata gli eventuali reclami presentati nei termini di legge.

Giova tener presente che l'onere oggetto di ripartizione è perfettamente individuato dalla misura del concorso dello Stato nella spesa di bonifica.

Tale misura varia, ai sensi di legge, in rapporto alla natura delle opere da realizzare, alla porzione di territorio in cui insistono ed alla categoria del comprensorio di bonifica classificata.

Come è noto, tale concorso è stato portato con la legge 27 ottobre 1966, n. 910, (piano verde n. 2) al 100 per cento per la maggior parte delle opere pubbliche di bonifica, mentre nell'area di competenza della Cassa per il mezzogiorno già lo Stato si era fatto carico del totale della spesa per tutte le opere pubbliche di bonifica.

Per la porzione di spesa che tuttora la legge contempla debba gravare sulla proprietà e per la relativa manutenzione ed esercizio, prende sostanza un onere che i consorzi di bonifica debbono sostenere necessariamente, anticipandone il pagamento alle imprese esecutrici e fornitrici dei servizi mediante mutui contratti con istituti di credito ed estinguendo, quindi, tale onere in maniera rateale con gli appositi ruoli di contribuzione.

Non sussiste, quindi, alcun potere discrezionale da parte degli enti di bonifica, i quali in materia hanno una funzione di gestione ben definita dalla legge. Gli stessi oneri connessi alle spese di funzionamento devono trovare esposizione esplicita nei bilanci dei consorzi, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, il quale richiama l'articolo 63 del regio decreto n. 215 del 1933 sull'assoggettamento al visto di legittimità del prefetto che sia il bilancio che i ruoli di contribuzione debbono avere.

La Corte costituzionale, con sentenza 3 maggio 1963, n. 55, ha avuto già occasione di pronunciarsi, respingendo la tesi

di incostituzionalità che era stata sollevata dalla società Cascina palazzo contro il consorzio di bonifica della media pianura bergamasca e dell'isola a proposito della imposizione contributiva di bonifica. Tale sentenza ha sancito che i contribuenti dei consorzi di bonifica costituiscono prestazioni patrimoniali, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, derivando il relativo obbligo dalla legge e non da un impegno di carattere contrattuale associativo. Il sistema delle norme sulla bonifica integrale contiene direttive e criteri intesi a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore, soddisfacendo l'esigenza di legalità posta dallo articolo 23 della Costituzione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.

GUARRA. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se l'Istituto nazionale della previdenza sociale sia tenuto a versare l'IVA sulle somme corrisposte a liberi professionisti (avvocati, medici) per le prestazioni rese in giudizi quali consulenti tecnici o difensori delle parti.

Nel caso che l'INPS non sia tenuto al versamento dell'IVA non essendo le dette prestazioni assoggettabili al tributo, quali disposizioni intendano impartire agli uffici responsabili, dato che gli organi periferici del Ministero delle finanze pretendono dai singoli professionisti il pagamento del richiamato tributo. (4-00605)

RISPOSTA. — Le prestazioni di servizi rese da professionisti nel corso di procedimenti giudiziari non godono di alcun trattamento impositivo particolare in regime IVA.

Tali prestazioni pertanto sono da considerarsi operazioni professionali alla stessa stregua delle prestazioni professionali in genere, in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo modificato dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, e relativa legge di conversione, secondo il quale vanno assoggettate all'imposta tutte le prestazioni di servizi nei confronti di chiunque effettuate nell'esercizio di arti e professioni.

Di conseguenza, i professionisti di cui trattasi sono tenuti, ai sensi dell'articolo 17 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, a corrispondere allo

erario il tributo relativo alle operazioni da essi poste in essere, nei modi e nei termini previsti dal titolo secondo di detto decreto.

Ad essi è fatto obbligo, altresì, a norma del successivo articolo 18, di addebitare in via di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo il tributo relativo alla prestazione resa, mediante l'emissione di apposita fattura ai sensi dell'articolo 21, nel momento in cui tale prestazione si considera effettuata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 6 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Posta quindi nei termini illustrati la soluzione da dare al quesito avanzato in via principale, ogni ulteriore approfondimento sulla restante parte del documento è da ritenersi superato, anche perché la condotta operativa degli uffici IVA risulta perfettamente allineata ai principi interpretativi sopra riferiti.

Il Ministro delle finanze: PANDOLFI.

IANNIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i criteri seguiti dal provveditore agli studi di Caserta in occasione dell'assegnazione dei corsi CRACIS e popolari ai vari enti operanti nell'ambito della predetta provincia, per l'anno scolastico 1976-1977.

Risulta all'interrogante che, pur essendo stati assegnati complessivamente circa 200 corsi alla provincia di Caserta fra piano ordinario e suppletivo, la ripartizione è stata effettuata con criteri del tutto faziosi e clientelari.

Vi sono infatti degli enti che, pur avendo ottenuto nell'assegnazione ordinaria decine di corsi, si son visti elargire ulteriori corsi con il piano suppletivo, mentre altri che non avevano ammagliamento con i baroni della politica locale, si son visti più che dimezzare il contingente dei corsi gestiti negli anni precedenti.

In tutta questa caotica situazione, nella quale il provveditore agli studi di Caserta trincerandosi dietro il paravento di un presunto comitato provinciale per l'educazione popolare, ha rifiutato qualunque intervento riparatore anche quando è stato espressamente sollecitato dalla direzione generale dell'educazione popolare, sono state consumate discriminazioni e prevaricazioni che hanno assunto il significato di una vera e

propria azione punitiva nei confronti di taluni enti come l'AMDEL (Associazione maestri diplomati e laureati che opera nel settore della scuola da oltre venti anni con lusinghieri apprezzamenti da parte delle direzioni generali dei vari ordini e gradi d'istruzione) che per non essersi voluta asservire strumentalmente ai potenti locali, è stata emarginata sia nella ripartizione del piano ordinario sia in quella del piano suppletivo.

Allo scopo di allontanare erronei sospetti sulle manipolazioni effettuate e sulle pressioni esercitate, l'interrogante chiede di sapere se si ritenga disporre una formale inchiesta sull'operato del provveditore agli studi di Caserta, sulle funzioni del cosiddetto comitato per l'educazione popolare e sulle garanzie di efficienza e di funzionalità offerte dalla pleora di associazioni locali gonfiate oltre ogni limite all'inizio di ogni anno scolastico, anche per evitare che presso l'opinione pubblica si possa accreditare la convinzione che la gestione dei corsi popolari e CRACIS rappresenti solo uno sperpero per il Ministero della pubblica istruzione e una speculazione per gli enti gestori senza arrecare alcun sensibile contributo alla lotta all'analfabetismo.

(4-01554)

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Caserta - provincia dove, secondo i dati dell'ultimo censimento, ancora nel 1971, lo 84,7 per cento della popolazione dai 6 anni in poi non aveva compiuto, in tutto o in parte, gli studi obbligatori, fino alla licenza media, con un *deficit*, rispetto alla media nazionale del 76,6 per cento, di oltre 7 punti - tenuto conto delle esigenze della popolazione e delle domande pervenute, aveva chiesto l'autorizzazione ad istituire, per l'anno scolastico 1976-77 tra l'altro, 516 corsi di scuola popolare di istruzione elementare e 231 CRACIS, organizzati da enti ed associazioni.

Il Ministero, nel ripartire tra le diverse province i corsi consentiti dalle assegnazioni di bilancio, ha tenuto in particolare considerazione le esigenze prospettate dal predetto provveditore e, pur avendo potuto accoglierne solo in parte le richieste, ha autorizzato l'istituzione, in quella provincia, di 86 corsi di scuola popolare di istruzione elementare e di 85 CRACIS, organizzati da enti, con un aumento, nei confronti dell'anno precedente, rispettivamente di 25 e 21 corsi.

L'indicato limitato aumento dei suddetti corsi, ha consentito soltanto di assegnarne qualcuno (nella maggior parte dei casi uno solo ed in un sol caso tre) ad enti le cui domande non era stato possibile accogliere negli anni precedenti per la limitatezza delle disponibilità e di adeguare in parte, alle esigenze, le assegnazioni a favore di enti che avevano bene operato in precedenza. Anche in questo ultimo caso si è trattato, però, di modestissimi aumenti (di regola, uno o due corsi).

Gli 86 corsi di scuola popolare di istruzione elementare sono stati, infatti, distribuiti tra 43 enti, dei quali 28 hanno avuto un solo corso, 7 due corsi, 3 tre corsi, 1 quattro corsi, 1 cinque, 1 sei, 1 sette ed e 1 solo tredici.

I CRACIS sono stati distribuiti tra 42 enti dei quali 24 hanno ottenuto un solo corso, 9 due corsi, 5 tre corsi, 1 quattro, 1 sette, 1 otto ed 1 solo nove corsi.

Non è, pertanto, esatto affermare che siano state assegnate decine di corsi ad alcuni enti soltanto.

Per quanto riguarda, in particolare, la Associazione maestri diplomati e laureati (ANDEL), si deve far presente che la suddetta associazione, esclusa lo scorso anno dall'assegnazione di corsi di istruzione elementare, per il 1976-77 ne ha ottenuti due. Le è stata, inoltre, confermata l'assegnazione di un CRACIS, come nell'anno precedente.

Nel procedere alla ripartizione dei corsi tra gli enti interessati, il provveditore agli studi si è attenuto alle disposizioni dell'ordinanza 20 maggio 1976 (protocollo n. 3700), emanata a norma dell'articolo 7 della legge 16 aprile 1953, n. 326 e che, per la parte che qui interessa, conferma sostanzialmente le norme degli anni precedenti, nonché alle altre disposizioni impartite, per casi particolari.

La citata ordinanza, all'articolo 16, prescrive che - in attesa dell'entrata in funzione degli organi collegiali della scuola a livello distrettuale e provinciale - il provveditore agli studi proceda alla ripartizione tra gli enti, e all'istituzione, dei corsi assegnati dal Ministero, sentito il parere di un apposito comitato provinciale nel quale sono rappresentati gli enti locali maggiormente interessati ai problemi dell'educazione degli adulti, la pubblica amministrazione, il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, i datori di lavoro, i sindacati dei lavoratori.

Il fatto che numerosi enti ed associazioni concorrano ad integrare l'azione svolta dall'amministrazione scolastica per sensibilizzare al bisogno dell'istruzione una popolazione che ne ha tanta necessità, è certamente positivo e, in ogni caso, conforme ai principi di pluralità e libertà delle iniziative che sono a base del nostro ordinamento costituzionale.

Certo l'attuazione di tali principi può dar luogo, in casi particolari, ad abusi che, ove precisamente denunciati ed accertati, l'Amministrazione si preoccupa di eliminare.

In tal senso sono state impartite rigorose disposizioni ai provveditorati agli studi, alle altre autorità scolastiche, competenti e, in particolare, agli ispettori tecnici centrali e periferici.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: BUZZI.

LAMORTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che gli uffici del provveditorato agli studi di Salerno non hanno, sino ad oggi, pubblicato le graduatorie definitive per incarichi e supplenze negli istituti di scuola media superiore.

Il citato ritardo, oltre ogni precedente, rischia di rendere illegittimi gli incarichi conferiti per l'anno scolastico in corso e le supplenze, lesivi degli interessi di chi aspetta la pubblicazione della graduatoria definitiva per occupare il giusto posto, conseguente al punteggio verificato, e dissipare gli inevitabili dubbi sorti circa il conferimento degli incarichi stessi.

L'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendano adottare per ovviare definitivamente alle croniche lentezze, che caratterizzano l'amministrazione scolastica, e quali provvedimenti saranno decisi nei confronti dei responsabili del provveditorato agli studi di Salerno. (4-01654)

RISPOSTA. — Le graduatorie definitive degli aspiranti ad incarichi e supplenze, nelle scuole ed istituti della provincia di Salerno, sono state pubblicate in data 10 gennaio 1977.

E da escludere, pertanto, che il conferimento dei nuovi incarichi (contenuti nell'ordine di qualche decina) abbia procurato agli aventi titolo danni o lesioni, sia a li-

vello di retribuzione sia di valutazione del servizio annuale.

Infatti, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 34 dell'ordinanza ministeriale 8 aprile 1976, regolante la materia, agli insegnanti incaricati compete il trattamento economico a partire dalla data d'inizio dell'anno scolastico.

Né è da ritenersi che sia stato pregiudicato lo svolgimento dell'attività didattica, tenuto conto che a tale incombenza hanno provveduto i docenti supplenti i quali, in conformità delle disposizioni contenute nella suddetta ordinanza, sono stati utilizzati sulla base delle graduatorie dello scorso anno scolastico.

Quanto sopra non esclude, tuttavia, che il Ministero non si renda conto degli inconvenienti e dei disagi, che possono derivare dai ritardi cui ha fatto riferimento l'interrogante.

Le cause sono da ricercare, essenzialmente, nella mole degli adempimenti gravanti sugli uffici scolastici periferici; per quanto concerne, in particolare, la provincia di Salerno, l'apposita commissione, costituita presso quel provveditorato agli studi, ha dovuto valutare circa 25 mila posizioni, nelle varie graduatorie, atteso che gli aspiranti a nuovo incarico sono stati all'incirca 4 mila. A questo lavoro si è aggiunto poi quello necessario all'esame dei circa 2 mila ricorsi presentati e che ha una dura attività di contenzioso, anche oltre i limiti del normale orario di ufficio.

Quanto, infine, alle iniziative volte ad ovviare ai ritardi lamentati e a garantire un più puntuale avvio dell'anno scolastico, l'azione di questo Ministero è orientata sia in sede parlamentare e normativa, sia in sede amministrativo-operativa.

La prima di tali iniziative è rappresentata dal noto disegno di legge recentemente presentato al Parlamento con il quale, oltre ad anticipare l'inizio dell'anno scolastico, si prevede l'abolizione nella scuola dell'obbligo, con effetto a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, degli esami di riparazione e di seconda sessione. Trattasi di interventi non totalmente risolutivi del problema ma che possono offrire un contributo non irrilevante e una accelerazione di molti adempimenti preparatori della ripresa, ogni anno, dell'attività scolastica (iscrizione degli alunni, formazione delle classi, determinazioni dei posti e delle cattedre e conseguente accertamento delle di-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

sponibilità per trasferimenti e assegnazioni del personale, ecc.).

Sul piano amministrativo-operativo un deciso miglioramento, soprattutto per quanto riguarda la tempestività, potrà derivare dalla attuazione del progetto, in corso di definizione, dell'automazione dei servizi relativi al personale (trasferimenti, assegnazioni provvisorie, assegnazioni di nuovi nominati, graduatorie degli incaricati, ecc.), i quali maggiormente incidono sulla sistemazione annuale dei quadri del personale scolastico. Le dimensioni raggiunte dalla scuola e dalla relativa gestione, resa più complessa dall'applicazione di norme particolari, che derogano ai sistemi del reclutamento del personale e innovano il sistema di finanziamento delle istituzioni, mal si conciliano con i metodi tradizionali fin qui attuati. Si ritiene, ad ogni modo, che con l'attuazione della meccanizzazione dei servizi menzionati si rimuoveranno una delle cause, certamente non la meno influente, dell'attuale ritardo nell'avvio dell'attività didattica. D'altra parte, pur consapevole delle difficoltà che si dovranno superare per la semplificazione di procedure instaurate a garanzia dei diritti e degli interessi del personale e dei beneficiari del servizio scolastico, questa Amministrazione si adoprerà affinché possibili innovazioni dell'assetto scolastico e dello stato giuridico del personale tengano nel debito conto anche la fondamentale esigenza di garantire l'ordinato svolgimento della vita della scuola, fin dall'inizio dell'anno scolastico.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

LONGO PIETRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali in provincia di Avellino si è proceduto al trasferimento di sede didattica di numerosi insegnanti elementari in soprannumero.

Detto provvedimento ha causato numerose iniziative di protesta da parte dei genitori degli alunni, preoccupati per l'interruzione della continuità didattica, e del medesimo corpo insegnante costretto a raggiungere le località più disparate della provincia.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere quali decisioni intenda adottare il Ministero di fronte alla revoca dei trasferimenti, richiesta dalle organizzazioni sindacali di categoria. (4-01815)

RISPOSTA. — Occorre innanzitutto premettere che con circolare del 7 ottobre 1976, n. 4432, questo Ministero, al fine di evitare maggiori spese derivanti dal conferimento di nuovi incarichi, ha stabilito che l'assegnazione di insegnanti appartenenti al ruolo soprannumerario alle direzioni didattiche fosse provvisorio e modificabile entro il 31 gennaio, in quanto doveva operarsi lo spostamento dei soprannumerari anche ad un circolo diverso da quello di originaria assegnazione per la copertura di posti comunque vacanti e disponibili per l'intero anno.

Pertanto il provveditorato agli studi di Avellino nel dicembre 1976 invitò i direttori didattici a segnalare i posti che risultavano ancora vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico 1976-77, dopo che erano stati pienamente utilizzati gli insegnanti assegnati a disposizione di ciascuna direzione didattica ed a segnalare, altresì, il numero ed i nominativi degli insegnanti eccedenti, utilizzati solo per brevi supplenze nell'ambito del circolo. Da tale rilevazione risultò che in 11 circoli didattici (su 53) gli insegnanti a suo tempo assegnati erano stati poi tutti occupati in posti vacanti per l'intero anno scolastico, mentre in 30 circoli gli insegnanti erano stati solo parzialmente occupati nel senso suddetto e nei restanti 12 si era verificata solo una utilizzazione per periodi saltuari.

Veniva anche accertata, alla data del 10 gennaio 1977, la vacanza di 12 posti per la durata dell'intero anno in circoli presso i quali era venuta meno la disponibilità di maestri del ruolo in soprannumero, già utilizzati presso le sedi vacanti comprese nello stesso circolo. A seguito di ciò detto ufficio stabili di convocare tutti gli insegnanti soprannumerari in eccedenza segnalati come disponibili dalle varie direzioni didattiche, assegnandoli a copertura delle sedi vacanti o a disposizione di altre direzioni didattiche, soprattutto di quelle ove si verificava maggiormente il fenomeno di numerose supplenze temporanee conferite a maestri non di ruolo.

Di conseguenza, molti insegnanti non hanno trovato posto nella precedente direzione didattica di appartenenza, avendo dovuto scegliere, in qualche caso, circoli didattici più disagiati e più lontani dal luogo di residenza.

Del resto qualora il provvedimento non avesse provveduto al trasferimento di detti

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

insegnanti del ruolo soprannumerario, avrebbe dovuto procedere al conferimento di almeno dodici incarichi ad insegnanti non di ruolo, con notevole aggravio di spesa per l'erario. È appena il caso di precisare che le nuove assegnazioni di cui sopra furono effettuate in strettissimo ordine di graduatoria.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

LUCCHESI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se, in considerazione del fatto che in seno alla commissione incaricata della revisione del codice della navigazione non è presente alcun rappresentante dell'amministrazione marittima, si intenda chiedere al ministro di grazia e giustizia di provvedere ad eliminare tale incongruenza, che è tanto più grave ove si consideri che la notevolissima rappresentanza di giuristi a livello teorico, quali indubbiamente sono i professori universitari, non garantisce che nella riforma siano tenuti nell'opportuno conto i dati dell'esperienza maturati in sede amministrativa in trentacinque anni di vigore del codice della navigazione. (4-01202)

RISPOSTA. — Il Ministero della marina mercantile ha preso gli opportuni accordi con il Ministero di grazia e giustizia in modo che venga inserito un proprio qualificato rappresentante, analogamente a quanto avverrà, per la normativa di competenza del Ministero dei trasporti, in seno alla commissione per la revisione del codice della navigazione, nella fase di studio più adeguata ai fini di un proficuo apporto delle conoscenze tecniche e dell'esperienza dell'Amministrazione marittima.

Il Ministro ad interim: RUFFINI.

MENICACCI — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del bilancio e programmazione economica e dei rapporti con le regioni, dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per conoscere:

i motivi che abbiano indotto nel decorso mese di agosto 1976 le autorità comunali di Todi e di Massa Martana (Perugia) e forestali di Perugia ad imporre ai signori Ambrogi Enrico e Pinzaglia Marsilio

residenti a Todi - coltivatori diretti ed allevatori di bestiame (circa 100 capi bovini e 10 capi equini), concessionari a titolo oneroso di una fida di bestiame per pascolo relativamente al pascolo montano delle comunanze dei monti Martani, che serve normalmente 200-300 capi di bestiame - di allontanare i propri animali dalla montagna e di ricondurli ai propri recinti aziendali, nonostante la sovrabbondanza di pascolo, con grave danno e maggiori oneri al punto da costringerli - dato il periodo invernale - alla vendita delle fattrici, mentre il pascolo è rimasto inutilizzato con buona pace delle comunanze interessate.

Per sapere come spiegano tale comportamento in un momento in cui il paese è teso nello sforzo di incentivare la produzione di carne a costi i più contenuti possibili e mentre lo Stato spende, a mezzo delle regioni e degli enti preposti, somme enormi per agevolare la formazione di allevamenti e per dotarli di impianti moderni. (4-01676)

RISPOSTA. — L'ispettorato ripartimentale delle foreste di Perugia, competente per territorio, interessato in merito, ha riferito che la superficie complessiva dei terreni di proprietà del comune di Massa Martana ammonta a circa 2 mila ettari (la maggior parte dei quali costituita da boschi) di cui solo una piccola parte, e precisamente 300 ettari, è effettivamente pascolabile.

La parte pascolabile, essendo così limitata, non poteva, perciò, sostenere il carico di bestiame di proprietà dei signori Ambrogi Enrico e Pinzaglia Marsilio, costituito da 250 bovini, 80 equini, 500 ovini e 250 suini.

Pertanto, quando i suddetti proprietari avanzarono, nella primavera del 1976, domanda di pascolo alle comunanze agrarie di Massa Martana e di San Severo e contemporaneamente, senza attendere una risposta affermativa, immisero il proprio bestiame sui terreni delle comunanze, furono più volte dalle stesse invitati a ritirarle e, poiché tali sollecitazioni non avevano avuto esito, furono diffidati.

Dopo di ciò, i signori Ambrogi e Pinzaglia spostarono il bestiame, senza relativa autorizzazione, in località di proprietà del comune di Spoleto (Perugia), ove il comando stazione forestale del posto redasse verbale a carico del signor Ambrogi, ai sensi

dell'articolo 636 del codice penale (introduzione e abbandono di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.

MORINI E FIORET. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga opportuno modificare la lettera b) dell'articolo 134 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, nel senso di consentire solamente il pascolo e la permanenza degli ovini e di prevedere che i consorzi di bonifica interessati con semplice licenza scritta procedano ad autorizzare l'uso delle arginature a scopo di pascolo a pastori singoli od associati.

Infatti l'articolo 134 del regio decreto 8 maggio 1904 alla lettera f) considera fatti vietati il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpate e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade e l'abbeveramento di animali e bestiame di ogni specie.

Gli interroganti rilevano che nessuno dubita che la norma di polizia sopra richiamata fosse di rilevante interesse e di pratica attualità all'atto della promulgazione della norma stessa.

Infatti a quell'epoca, primi decenni del '900, si iniziava in Italia l'attività di bonifica e si sviluppava la rete della viabilità di bonifica, con la conseguenza che le arginature erano di recente formazione e quindi avevano bisogno e necessità di razionale protezione e difesa.

Va anche ricordato che a quell'epoca, nelle campagne, venivano condotti al pascolo tutti gli animali domestici, con particolare riferimento ai bovini, equini, suini ecc., e pertanto il rischio della permanenza e del pascolo degli animali, specie quelli pesanti, era effettivamente forte e poteva indubbiamente danneggiare la formazione della cotica erbosa e la stessa stabilità delle arginature.

Col passare degli anni e dei decenni si è però notevolmente sviluppata e consolidata l'attività di bonifica, nonché la rete stradale, le arginature lungo i corsi d'acqua, i canali, le strade ecc., a tal punto che essi possono benissimo sopportare il pascolo di certi animali, come le pecore, che anzi si può ritenere che il pascolo giovi alla loro manutenzione.

Va anche notato che con l'abbandono delle terre meno fertili e con il diminuire della mano d'opera nelle campagne, in moltissimi casi gli argini non vengono più sfruttati dai frontisti o dai concessionari anche lo stralcio delle erbe e ciò con notevole danno per le conservazioni delle arginature stesse.

Se a quanto sopra si aggiunge lo scarso personale di vigilanza di cui dispongono sia l'amministrazione statale a livello dei vari servizi, sia gli enti di bonifica, è facile constatare in quale stato di abbandono e trascuratezza si trovano tante arginature, con conseguenti ostacoli e difficoltà anche per il normale deflusso delle acque, specie durante i periodi di piena, ecc.

Di contro recenti studi fatti accuratamente da tecnici agricoli di vaglia ma soprattutto all'estero, con particolare riferimento ai paesi nordici, stanno a dimostrare che il pascolo degli ovini, specie se regolamentato, sugli argini non solo non li danneggia ma serve opportunamente sia per rinsaldare il manto e la cotica erbosa, sia per tenere le arginature più sgombre e pulite da arbusti, ecc.

Il poter dare in concessione anche a pastori singoli o associati gli argini dei corsi d'acqua, di bonifica, delle strade, ecc. non solo per lo sfalcio delle erbe, ma anche il pascolo degli ovini porterebbe certamente ad una maggiore e più razionale conservazione delle arginature.

Nello stesso tempo si contribuirebbe a dare spazio e possibilità di incremento al patrimonio ovino tanto necessario all'economia e alla bilancia dei pagamenti del nostro paese (quando si pensa che siano importatori di carne ovina per quasi un miliardo di lire al giorno), nonché al problema occupazionale, specie in un momento delicato come il presente. (4-00966)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 134 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, il pascolo sugli argini non è vietato in modo assoluto, ma soltanto a chi non abbia ottenuto regolare concessione o licenza.

Ciò posto, non sembrano necessarie modifiche alle norme di cui trattasi, essendo sufficiente la concessione da parte del Consorzio di bonifica per consentire il pascolo per gli ovini con la opportuna regolamentazione.

Il Ministro: MARCORA.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

PAZZAGLIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia informato delle difficoltà serie nelle quali è costretto ad operare il commissariato per gli usi civici per la Sardegna e se ritenga opportuno adottare, di intesa con la regione autonoma della Sardegna e sentito il commissario che ha più volte rappresentato tali difficoltà, tutte le misure indispensabili per il regolare funzionamento dell'ufficio giudiziario predetto, tuttora di rilevante importanza nell'isola. (4-00475)

RISPOSTA. — Come è noto, essendo la Sardegna una regione a statuto speciale, soltanto la materia degli usi civici rientra, entro certi limiti, nella potestà normativa e nella competenza amministrativa della regione stessa, per cui il commissariato agli usi civici rimane organo dello Stato, in relazione all'espletamento di funzioni giurisdizionali, ed adempie un servizio di interesse regionale, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni amministrative.

Tale situazione riguarda anche gli altri commissariati agli usi civici che operano nelle regioni a statuto speciale, le quali hanno sempre provveduto, senza alcuna opposizione, all'assegnazione dell'occorrente personale amministrativo, per assicurare la regolarità e continuità dell'esercizio delle funzioni commissariali, ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Tuttavia, questo Ministero, in ordine alla particolare situazione venutasi a creare per il commissariato agli usi civici della Sardegna, con sede in Cagliari, tenendo conto anche delle questioni segnalate dallo stesso commissario, la cui competenza territoriale sarda è inderogabile, non ha mancato di svolgere il proprio pressante interessamento presso i competenti organi regionali.

Per altro, si è interessata, nel contempo, la Corte dei conti — delegazione per la regione Sardegna — perché fosse sbloccato il finanziamento di lire 20 milioni stanziato dalla regione sarda per il necessario svolgimento delle funzioni di quell'ufficio commissariale.

In particolare, sono stati inoltre sollecitati, con nota 15 ottobre 1976 di questo Ministero, il presidente della giunta della regione Sardegna e gli assessorati competenti in ordine all'assegnazione al predetto commissariato di idonei elementi impiega-

tizi, almeno in numero di due, appartenenti alla carriera di concetto ed esecutiva, per mettere il commissariato in condizione di svolgere normalmente i propri compiti di istituto ed i magistrati addetti — gravati del lavoro giudiziario ordinario — di svolgere le funzioni loro attribuite dalla legge.

Per potenziare il detto commissariato, questo Ministero ha corrisposto all'esigenza di affiancare il commissario agli usi civici della Sardegna nelle complesse funzioni amministrative e giurisdizionali con un commissario aggiunto, ai sensi del combinato disposto del citato articolo 27 della legge 1927, n. 1766 e dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1930, numero 1078, nominando con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, il magistrato di Cassazione dottor Ennio Merella che risulta già immesso nel possesso del relativo ufficio il 21 luglio 1976. Inoltre, su proposta del commissario agli usi civici della Sardegna questo Ministero ha ottenuto l'assenso del Consiglio superiore della magistratura alla nomina del dottor Angelo Porcu, consigliere di corte d'appello, ad assessore di quell'ufficio commissariale.

Per il conseguente provvedimento di tale nomina, si è interessato il presidente della giunta della regione Sardegna con la nota 6 novembre 1976, n. 856.

Sarebbe infine auspicabile, per assicurare il più efficiente funzionamento e un'agile strutturazione dei commissariati agli usi civici che sono privi del commissario fuori del ruolo organico della magistratura, che il Ministero di grazia e giustizia esaminasse la necessità e l'urgenza di provvedere, in via legislativa, ad un congruo aumento di magistrati, che si propone da dieci (come previsto dall'articolo 28, unico comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766) a diciassette, poiché i commissariati che operano nel territorio della Repubblica italiana sono quattordici, di cui sette — con sede in Bologna, Cagliari, Catanzaro, Palermo, Trento, Trieste e Venezia — sono privi del titolare fuori ruolo.

*Il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste: MARCORÀ.*

PISICCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e del tesoro.* — Per sapere quali urgenti

provvedimenti si intendano adottare per assicurare ai dipendenti degli enti locali, assistiti dall'INADEL, l'erogazione dei medicinali atteso che in diverse province le farmacie, a causa del mancato pagamento di precedenti forniture, si rifiutano di concedere i farmaci ai suddetti lavoratori.

Ciò, comunque, non può assolutamente giustificare la privazione dell'assistenza farmaceutica diretta ai dipendenti degli enti locali, i quali pagano regolarmente il loro contributo e quindi hanno diritto, al pari di tutte le altre categorie di lavoratori, a vedersi assicurare l'assistenza sanitaria nella forma stabilita dalle leggi vigenti.

Si chiede, pertanto, di voler intervenire per risolvere tale grave problema lesivo dei diritti di centinaia di migliaia di lavoratori, pensionati e loro familiari, e discriminante rispetto a tutte le altre categorie che regolarmente godono dell'assistenza farmaceutica diretta. (4-01004)

RISPOSTA. — Il grave stato di disagio in cui versano i dipendenti comunali e provinciali, a seguito della sospensione della assistenza diretta da parte dei farmacisti determinata dal mancato tempestivo pagamento dei medicinali dall'INADEL nei termini stabiliti dalla convenzione nazionale, è da tempo alla più attenta considerazione di questo Ministero.

Purtroppo, l'Istituto è nella materiale impossibilità di fare fronte a tali pagamenti, sia per la persistente carenza di liquidità, dovuta al crescente divario fra il gettito contributivo e le prestazioni in continua ascesa, sia a causa della ben nota, generalizzata morosità contributiva degli enti locali, i cui bilanci versano nella quasi totalità in uno stato di cronica passività, sia, infine, in conseguenza degli oneri straordinari, posti a carico delle gestioni dell'Istituto. Tale crisi risulta altresì, aggravata dal divario attualmente esistente fra il saggio d'interesse applicato dalla Cassa depositi e prestiti per la concessione di mutui o anticipazioni di cassa, la cui misura annua è stata elevata dal 6 per cento al 9 per cento, ed il saggio che l'Istituto applica nei confronti degli enti locali morosi sui contributi non versati entro la prescritta scadenza, il cui ammontare annuo è stato fissato in ragione del 6 per cento.

Ciò posto, si assicura che il Ministero dell'interno, per parte propria, continuerà a svolgere gli interventi più opportuni, per-

ché possano essere avviati ad una positiva soluzione i complessi problemi prospettati, nell'interesse della categoria dei dipendenti degli enti locali.

Il Ministro dell'interno: COSSIGA.

QUARANTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia vero che la giunta comunale di Pescocostanzo (L'Aquila) abbia effettivamente liquidato somme varie all'assessore Donatello Bartolomi.

(4-01582)

RISPOSTA. — Risulta che il comitato regionale di controllo, sezione dell'Aquila, ha trasmesso alla procura della Repubblica di Sulmona, per i provvedimenti di competenza, gli atti deliberativi con i quali la amministrazione comunale di Pescocostanzo ha liquidato alcune somme all'assessore Bartolomeo Donatelli, per vari lavori eseguiti da quest'ultimo per conto di quella civica azienda.

Il Ministro: COSSIGA.

RENDE. — *Ai Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici, e dell'interno.* — Per sapere se, in considerazione dei numerosi e gravissimi incidenti mortali che si verificano, con allarmante frequenza, sulla strada statale rinnovata n. 18 del litorale tirrenico calabrese e in specie nel tratto compreso tra Amantea e Praia a Mare (Cosenza), ritengano opportuno adottare misure restrittive alla circolazione, su detta strada, nei giorni festivi, degli automezzi pesanti.

Tale provvedimento può essere adottato anche in considerazione del fatto che detta arteria serve per raggiungere numerosi centri turistici della costa calabra ed è pertanto frequentatissima nei giorni festivi ed esistendo, altresì, la possibilità di deviare il traffico degli automezzi pesanti, per il corrispondente percorso, sull'autostrada A/3 Salerno-Reggio Calabria. (4-01392)

RISPOSTA. — Sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici all'inizio di ogni anno, il prefetto di Cosenza, con proprio decreto (per il 1976 decreto del 26 gennaio 1976, n. 1721/IV, e per il 1977 decreto del 2 febbraio 1977, n. 1722/IV), ha provveduto a vietare

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

la circolazione dei veicoli pesanti sulle strade statali del territorio della provincia in tutte le domeniche e nelle festività infrasettimanali.

Deroghe speciali vengono concesse per esigenze gravi ed indifferibili con singoli atti motivati, adottati a seguito della provata sussistenza degli eccezionali motivi adottati dagli interessati.

Per altro, dai dati trasmessi dalla prefettura suddetta risulta che, nel tratto della superstrada in questione, nel 1976 si sono avuti meno incidenti stradali rispetto al 1975 (101 contro 141) anche se, purtroppo, si sono avuti più incidenti mortali. Di essi, solo 10 si sono verificati nei giorni festivi e nella maggior parte dei casi non sono rimasti coinvolti automezzi pesanti.

Il Ministro dei trasporti: RUFFINI.

ROBALDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se sia informato dei gravi fatti avvenuti il giorno 12 novembre 1976 verso le ore 8,25 nella scuola media di Occhieppo Inferiore (Vercelli), dove il preside professor Guido Tucci è stato sequestrato, insultato e minacciato, nell'aula della presidenza, da individui estranei alla scuola che si sono introdotti nell'edificio insieme con professori dell'istituto che entravano per una assemblea;

come mai la polizia, informata in precedenza che quella mattina si prevedeva una riunione di assemblea fuori dal normale, non abbia provveduto a prestare servizio d'ordine;

quali provvedimenti urgenti intenda prendere per garantire il normale svolgimento dell'attività didattica e l'incolumità dei responsabili d'istituto. (4-01108)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha avuto notizia dei fatti segnalati dall'interrogante, oltre che dal provveditore agli studi di Vercelli, anche attraverso una dettagliata relazione del Ministero dell'interno.

Da tale relazione risulta, in particolare, che in vista della manifestazione, preannunciata da una locale organizzazione sindacale, presso la scuola media di Occhieppo Inferiore, per il giorno 12 novembre 1976, era stato predisposto, da parte della compagnia carabinieri di Biella, un adeguato ser-

vizio di vigilanza e che alcuni militi dell'arma erano stati posti a stazionare davanti alla scuola.

Non appena il comandante della predetta compagnia venne informato telefonicamente, verso le ore 9,45 dello stesso giorno, che si minacciava l'occupazione della scuola e che lo stesso preside sarebbe stato allontanato dall'istituto, si recò prontamente sul posto; quivi giunto constatò che, in un'aula, era in corso un'assemblea, cui partecipavano una quarantina di persone, tre le quali anche qualche elemento estraneo alla scuola.

Secondo le testimonianze degli addetti al servizio d'ordine, nel caso specifico, dai carabinieri di Biella, sia all'interno sia all'esterno dell'istituto non furono ravvisate situazioni anomali, che configurassero estremi di reato.

Quanto al capo di istituto, risulta che lo stesso ha denunciato alle locali autorità di polizia giudiziaria di essere stato minacciato, nel suo ufficio, da individui non identificati e che, per sottrarsi ad eventuali pericoli, si era allontanato dalla scuola.

Tale denuncia è stata tempestivamente rimessa alla competente autorità giudiziaria, per gli ulteriori accertamenti e l'adozione di eventuali provvedimenti.

Da un rapporto del gruppo carabinieri di Vercelli si desume che, dopo le prime indagini, sono stati individuati due dei presunti responsabili dell'azione condotta contro il preside.

Secondo lo stesso rapporto è da escludere, tuttavia, che si sia concretato il reato di sequestro di persona, dal momento che il capo di istituto si era potuto liberamente allontanare dalla scuola e rientrare nella propria abitazione.

Fermo restando, ad ogni modo, che fatti, quali quello segnalato, meritano la più ferma e decisa condanna, questo Ministero non mancherà di adottare i necessari provvedimenti disciplinari, ove dovesse risultare che dei fatti medesimi si resero protagonisti elementi, comunque, appartenenti alla scuola.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

ROCELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere per risolvere nell'immediato il problema del ritardo delle

nomine e dei docenti nelle sedi d'insegnamento, denunciato dai consigli d'istituto delle scuole medie del mandamento di San Donà di Piave (Venezia) rappresentanti 22 mila genitori delle seguenti scuole medie inferiori dei comuni di: Ca' Savio, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Iesolo (Michelangelo e D'Annunzio), Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Quarto d'Altino, San Donà di Piave (I. Nievo e R. Onor), Torre di Mosto, Zenson di Piave e delle seguenti scuole medie superiori site in San Donà di Piave: istituto tecnico commerciale e per geometri L. B. Alberti, istituto tecnico industriale, liceo scientifico G. Galilei e liceo classico.

E ben noto che detti ritardi sono diventati ormai insopportabili per i disagi che essi hanno provocato e provocheranno e pertanto, l'interrogante chiede se il ministro intenda prendere in considerazione la proposta dell'assemblea dei consigli di istituto suaccennati affinché l'emanazione della ordinanza ministeriale, prevista dalla legge 13 giugno 1969, n. 282, avvenga:

a) entro il 31 gennaio di ciascun anno, in modo da ottenere una conseguente anticipazione di tutti gli adempimenti previsti e precisamente:

entro il 28 febbraio: presentazione delle domande;

entro il 30 aprile: pubblicazione delle graduatorie definitive;

entro il 31 maggio: inizio dei lavori di sistemazione; trasferimenti; nomine per incarichi di insegnamento;

b) che i componenti la commissione preposta a svolgere i lavori di cui all'ordinanza ministeriale precitata, restino in carica per l'intero anno ed esplicino la loro attività nell'osservanza dei termini. (4-01935)

RISPOSTA. — Il ritardo verificatosi nell'assegnazione del personale docente, non soltanto presso le scuole cui ha fatto riferimento l'interrogante, ha la sua causa principale nella mole degli adempimenti gravanti sugli uffici scolastici periferici e nelle difficoltà in cui sono, spesso, costrette ad operare le apposite commissioni provinciali, nel portare a termine le complesse operazioni per il conferimento degli incarichi e delle supplenze.

A rallentare il non semplice espletamento delle suddette operazioni concorrono, inol-

tre, i numerosi ricorsi presentati, i quali, comportando un'intensa attività di contenzioso ed impedendo quindi la sollecita predisposizione di graduatorie certe e definitive, ritardano, a loro volta, anche le operazioni di sistemazione e di nuovi incarichi.

Si tratta di inconvenienti ben noti a questo Ministero, che è da sempre impegnato nella ricerca dei mezzi più idonei ad eliminarli e a garantire un più puntuale inizio dell'anno scolastico.

Nel contesto di tali mezzi non vengono certo trascurate le proposte formulate anche dall'interrogante.

L'Amministrazione segue, tuttavia, con particolare interesse due iniziative, promosse, l'una in sede parlamentare e normativa, e l'altra in sede amministrativo-operativa.

La prima è rappresentata dal noto disegno di legge già presentato al Parlamento con il quale, oltre ad anticipare l'inizio dell'anno scolastico, si prevede l'abolizione nella scuola dell'obbligo, con effetto a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, degli esami di riparazione e di seconda sessione. Trattasi di interventi non totalmente risolutivi del problema, ma che possono offrire un contributo non irrilevante a una accelerazione di molti adempimenti preparatori della ripresa, ogni anno, dell'attività scolastica (iscrizione degli alunni, formazione delle classi, determinazione dei posti e delle cattedre e conseguente accertamento delle disponibilità per trasferimenti e assegnazioni del personale, ecc.).

Sul piano amministrativo-operativo un deciso miglioramento, soprattutto per quanto riguarda la tempestività, potrà derivare dall'attuazione del progetto, in corso di definizione, dell'automazione dei servizi relativi al personale (trasferimenti, assegnazioni provvisorie, assegnazioni di nuovi nominati, graduatorie degli incaricati, ecc.), i quali maggiormente incidono sulla sistemazione annuale dei quadri del personale scolastico. Le dimensioni raggiunte dalla scuola e dalla relativa gestione, resa più complessa dall'applicazione di norme particolari, che derogano ai sistemi del reclutamento del personale e innovano il sistema di finanziamento delle istituzioni, mal si conciliano con i metodi tradizionali fin qui attuati. Si ritiene, ad ogni modo, che con l'attuazione della meccanizzazione dei servizi menzionati si rimuoverebbe una delle cause, certamente non la meno influente, dell'attuale ritardo nell'avvio dell'attività

didattica. D'altra parte, pur consapevole delle difficoltà da superare per la semplificazione di procedure, instaurate a garanzia dei diritti e degli interessi del personale e dei beneficiari del servizio scolastico, questa Amministrazione si adopererà affinché le possibili innovazioni tengano nel debito conto anche la fondamentale esigenza di garantire l'ordinato svolgimento della vita della scuola, fin dall'inizio dell'anno scolastico.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

SANTAGATI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere le ragioni per le quali sia stata disposta la soppressione della stazione dei carabinieri di Modica Alta (Ragusa) e se ritengano di fare riesaminare dal comando generale dell'arma una siffatta decisione, accolta con vivo disappunto dai cittadini perbene ed appresa invece con viva soddisfazione dai malintenzionati e dai pregiudicati del luogo. (4-01179)

RISPOSTA. — La soppressione della stazione urbana dei carabinieri di Modica Alta, attuata il 20 ottobre 1976, si inquadra in un ampio piano di riordinamento territoriale dell'arma dei carabinieri, inteso ad adeguarne l'organizzazione alle effettive esigenze operative, data la carente situazione generale degli organici e la conseguente necessità di impiego del personale secondo criteri di stretta aderenza alle situazioni ambientali.

Con la soppressione di detta stazione, che per altro svolgeva attività molto modesta, è stato quindi possibile recuperare il personale occorrente per il potenziamento di altri reparti, particolarmente impegnati nella lotta contro la criminalità.

Tenuto conto, poi, che la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella zona non desta particolari preoccupazioni e che l'attività di vigilanza è assicurata dalla stazione dei carabinieri di Modica, col concorso dei reparti speciali della locale tenenza, dotati di autovetture veloci e radiocollegate, non si ritiene opportuno procedere al riesame del provvedimento di soppressione già adottato che, d'altra parte, non consta abbia incontrato l'opposizione della cittadinanza o provocato disappunto.

Il Ministro dell'interno: COSSIGA.

SANTAGATI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere i motivi per i quali diversi istituti bancari abbiano ricusato la concessione di mutui a tasso agevolato nei confronti di molti agricoltori, che ne hanno avanzato formale richiesta, a seguito di notevoli danni subiti nelle loro terre a causa di passate e recenti alluvioni, con la speciosa motivazione che lo Stato non aveva versato le somme necessarie per siffatte operazioni bancarie e se ritengano di intervenire sollecitamente per fare accogliere tali legittime ed indispensabili richieste degli interessati. (4-01181)

RISPOSTA. — Nel mese di novembre 1976 sono state attribuite agli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito di soccorso lire 1.500 milioni per l'attuazione degli interventi contributivo-crediti di cui all'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e lire 1.450 milioni per la concessione dei prestiti di cui all'articolo 7 della stessa legge.

Dette somme sono destinate alla concessione delle anzidette provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi negli anni 1974 e 1975 e per i quali sia stato riconosciuto il carattere di eccezionalità con decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* fino al mese di gennaio del 1976.

Per gli eventi calamitosi verificatisi negli anni 1975 e 1976, per i quali i decreti di declaratoria del carattere di eccezionalità o di delimitazione territoriale siano stati pubblicati nel 1976 o siano in via di pubblicazione nel 1977, sono attualmente in corso di definizione gli occorrenti provvedimenti per le relative assegnazioni ai menzionati istituti ed enti di credito agrario.

Si ha, pertanto, motivo di ritenere che le richieste presentate dai produttori agricoli interessati abbiano già potuto trovare accoglimento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.

SANTAGATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga di intervenire con la massima sollecitudine presso i competenti organi regionali e provinciali per procedere alla riapertura della scuola sussidiaria, in funzione dall'anno

scorso, sita in contrada Crisciunà Agro di Regalbuto (Enna) e che a tutt'oggi attende la nomina per la riconferma dell'insegnante Cardaci Vincenza, malgrado sia stata inoltrata al provveditorato di Enna fin dal 14 settembre 1976 la relativa domanda di autorizzazione, sussistendone tutti i requisiti di legge e per sapere altresì se, in difetto di quanto sopra, si disponga almeno l'adozione di un pulmino, che prelevi gli scolari dalla citata contrada per portarli in una scuola elementare del comune di Regalbuto. (4-01324)

RISPOSTA. — Premesso che per l'anno scolastico 1977 si sono dovute contenere ed in alcuni casi ridurre le autorizzazioni per le istituzioni di scuole sussidiate nel territorio nazionale, si precisa che, il provveditore agli studi di Enna, a seguito di una indagine effettuata per accertare la situazione di fatto dei posti in organico della provincia, ha potuto trasferire un posto dal centro urbano di Regalbuto alla contrada Sisto-Criscuna, venendo così incontro alle richieste della popolazione.

La scuola attualmente funziona nei locali messi a disposizione dal comune.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

SANZA E SANTUZ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se le norme contenute nell'articolo 2, comma primo, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, siano applicabili anche ad insegnanti abilitati incaricati a tempo indeterminato per libere attività doposcuola scuola media. (4-01624)

SANZA E SANTUZ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se la norma di non licenziabilità di cui all'articolo 2, comma primo, del decreto-legge n. 366, sia applicabile ad insegnanti abilitati incaricati a tempo indeterminato in libere attività complementari nella scuola media.

Detta norma riguarda esclusivamente docenti materie curriculari e studio sussidiario in quanto concerne alla formazione cattedre orario. (4-01625)

RISPOSTA. — La norma, concernente la non licenziabilità, prevista dall'articolo 2 -

comma primo - del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, non è applicabile agli insegnanti abilitati incaricati a tempo indeterminato in libere attività complementari nella scuola media statale; infatti, tali docenti sono impegnati nell'insegnamento di materie extracurricolari, le quali, come osservato dall'interrogante, non concorrono alla formazione di cattedre orario.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

SAVINO, FERRARI SILVESTRO, ZARRO, PELLIZZARI, CASTELLUCCI, ZAMBON, CAMPAGNOLI, BAMBI, STELLA, CARLOTTO, MENEGHETTI, CAVIGLIASSO PAOLA, ANDREONI, PISONI E ZUECH. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi in base ai quali, malgrado il rifinanziamento delle leggi concernenti la bonifica sanitaria del bestiame affetto da tbc e da brucellosi disposto con la legge 31 marzo 1976, n. 124, detta bonifica langue in quanto i programmi a valere per il 1976 di risanamento non sono stati ancora sottoposti alla commissione centrale istituita presso il Ministero della sanità e pertanto non sono ancora finanziati. (4-00951)

RISPOSTA. — Per gli aspetti di diretta competenza dell'amministrazione sanitaria il problema prospettato sembra potersi ritenere superato.

Infatti i programmi regionali di risanamento per la tubercolosi e la brucellosi, relativi al 1976, sono stati approvati dalla competente commissione nazionale, di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 33, in data 14 dicembre 1976.

Su tale base questo Ministero ha immediatamente provveduto a predisporre gli atti amministrativi necessari per l'assegnazione dei fondi alle regioni, al fine di porle in condizioni di proseguire l'eradicazione delle due malattie dagli allevamenti, secondo quanto previsto dalla recente legge di rifinanziamento n. 124 del 1976.

Il Ministro: DEL FALCO.

SAVOLDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se intenda disporre perché il compartimento delle ferrovie dello Stato di Verona rilasci al comune di De-

senzano (Brescia) autorizzazione per lo smantellamento dei binari al fine della sistemazione per uso turistico dell'area denominata Maratona già punto terminale del tronco ferroviario Desenzano-Desenzano Porto.

La sistemazione di detta area, acquistata e pagata dal comune di Desenzano del Garda fin dal mese di novembre 1975, rendesi indilazionabile approssimandosi la stagione estiva per venire incontro alle esigenze turistiche. (4-01985)

RISPOSTA. — Per il raccordo ferroviario Desenzano Sirmione-Desenzano Porto, chiuso all'esercizio il 12 aprile 1969, è in corso di emanazione il prescritto decreto presidenziale di soppressione.

Essendo il comune di Desenzano interessato, per ragioni urbanistiche, alla sollecita acquisizione di una parte del compendio immobiliare di risulta, è stata prevista la possibilità di far luogo, nelle more della emanazione di detto decreto, allo smantellamento anticipato del raccordo in parola, a condizione che il comune stesso provveda al versamento anticipato del prezzo di vendita dei cennati beni immobili, nonché al rilascio di dichiarazione liberatoria comprendente l'impegno di restituire in pristino gli impianti qualora il ripetuto decreto non fosse giunto per qualsiasi motivo a perfezionamento.

Tali condizioni sono state soddisfatte dal comune ed è già stato disposto lo smantellamento del cointeso raccordo, che sarà affidato a ditta interessata all'acquisto del materiale di risulta.

In base alle norme vigenti la vendita di tale materiale sarà effettuata a mezzo gara a licitazione privata, che sarà prevedibilmente indetta entro la prima decade del mese di aprile 1977. A tale gara sarà invitato a partecipare anche il comune di Desenzano.

Il Ministro: RUFFINI.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere le ragioni per le quali fino a questo momento non siano state riconosciute le benemerienze belliche ai fini pensionistici al dipendente dell'amministrazione provinciale di Forlì signor Isolani Giuseppe, nato a Meldola (Forlì) il 20 aprile 1911, il qua-

le dispone dei seguenti titoli iscritti nel foglio matricolare militare:

dal 20 dicembre 1942 al 10 maggio 1943 autista privato per trasporti bellici in zona d'operazioni in Africa settentrionale, militarizzato ai fini disciplinari e penali;

dall'11 maggio 1943 al 6 marzo 1946 prigioniero di guerra in mano alleata, prima in Algeria, poi negli Stati Uniti d'America e nelle Isole Haway. Rinchiuso in campi militari e sottoposto a regole militari.

L'interrogante ritiene che l'Isolani nella sostanza, sul piano del rischio, della permanenza in zona d'operazioni, delle sofferenze, della distanza da casa, dei sacrifici morali ed economici, eccetera, non abbia fatto meno dei militari che, con lui, hanno condiviso per oltre tre anni dure vicende belliche, e meriti, pertanto, le richieste benemerienze. (4-00625)

RISPOSTA. — Durante l'ultimo conflitto sono state disposte due forme distinte di militarizzazione del personale civile a seconda che si trattasse di civili al seguito delle forze armate operanti o di civili in altre condizioni. Nel primo caso, che ovviamente richiedeva una piena assimilazione ai militari, si trattò di militarizzazione a tutti gli effetti, mentre nel secondo ai soli effetti penali e disciplinari. Correlativamente il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, prevede il riconoscimento della qualifica di ex combattente solo ai militarizzati al seguito delle forze armate.

In presenza di tale disposizione di legge, manca la possibilità di risolvere favorevolmente il caso del signor Isolani Giuseppe che, quale dipendente da ditta privata (SATA) incaricato durante la guerra 1940-45 di servizi per conto delle autorità militari fu militarizzato ai soli effetti penali e disciplinari.

Il Ministro della difesa: LATTANZIO.

SERVADEI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se si ritenga opportuno istituire un vero e proprio ruolo di addetti

agricoli presso le nostre rappresentanze all'estero — come avviene in altri paesi — e ciò mediante opportuni accordi con il Ministero dell'agricoltura e foreste. (4-00713)

RISPOSTA. — La normativa vigente (articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18) prevede già la possibilità di inserire, nell'organico delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, esperti provenienti dai ruoli di amministrazioni diverse da quella degli affari esteri.

Attualmente, sulla base del decreto citato, alcuni funzionari del Ministero dell'agricoltura prestano servizio in rappresentanze italiane presso organismi internazionali quali la CEE. In tal modo le istanze agricole del nostro paese appaiono opportunamente rappresentate nei principali consessi internazionali.

Qualora dovesse manifestarsi l'opportunità di potenziare la nostra presenza all'estero nel settore agricolo, ciò potrebbe farsi nel contesto della normativa in vigore, prevedendo, se del caso, un ampliamento del contingente organico degli esperti a disposizione dell'Amministrazione degli esteri, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica citato.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: RADI.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che in certe zone dell'Italia meridionale, e segnatamente nelle Puglie, interpretando a modo loro l'articolo 24 del testo unico delle leggi sulla caccia, diversi riservisti ed agricoltori catturano di notte durante l'intero anno 1977, valendosi di enormi reti, quantità notevolissime di storni e passerii, che poi vendono in tutta Italia con canali propri, sfuggendo da ogni controllo venatorio, fiscale, sanitario, ecc. in quanto il piazzamento della selvaggina avviene al difuori dei mercati e degli esercizi commerciali.

Tale attività continua anche dopo l'inquinamento della zona di Manfredonia (Foggia), ciò che accentua i rischi per la salute dei cittadini.

L'interrogante ritiene che l'attività in questione, gravemente lesiva rispetto alle disposizioni venatorie, igieniche, tributarie,

ecc. vada eliminata al più presto con estrema energia. Ritiene anche che debbano verificarsi eventuali manchevolezze e corresponsabilità dell'autorità variamente interessata al problema, in considerazione del fatto che la citata cattura ed il relativo smercio si verificano da molto tempo ed in maniera neppure molto clandestina.

(4-00882)

RISPOSTA. — Premesso che il fenomeno segnalato dall'interrogante non risulta che si sia manifestato nel territorio delle province di Bari, Brindisi e Taranto, ha precisato che, per quanto riguarda, invece, la provincia di Lecce, il locale comitato provinciale della caccia autorizza, di volta in volta, con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 24 — primo comma — del testo unico delle disposizioni sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la cattura degli storni con reti per esigenze dell'agricoltura.

Tali autorizzazioni sono concesse per periodi ben determinati — in genere da novembre a febbraio — e per determinate località.

Per altro, è fatto obbligo, alle persone espressamente autorizzate, di destinare gratuitamente gli storni catturati ai campi di tiro a volo, per il tramite della FITAV, se vivi, e ad istituti di assistenza e beneficenza, se morti, per evitare il sorgere di illecite attività speculative.

Finora soltanto una denuncia è stata inoltrata all'autorità giudiziaria e precisamente, in data 13 dicembre 1975, dalla stazione dei carabinieri d'Otranto, al locale pretore, a carico di un proprietario, che era stato autorizzato dal comitato provinciale della caccia di Lecce ad effettuare la cattura di storni anche con l'uso di reti normalmente vietate, a protezione del frutto pendente degli oliveti.

Il pretore, però, ha ordinato l'archiviazione degli atti, non rilevando nel fatto estremi di reato.

Ciò non di meno, il Ministero dell'interno ha impartito disposizioni ai dipendenti organi di polizia, affinché intensifichino i servizi di vigilanza per stroncare sul nascere eventuali irregolarità in materia venatoria.

Lo stesso Ministero ha aggiunto che, anche per quanto concerne la provincia di Foggia, il locale comitato provinciale della

caccia si è limitato a concedere, per il periodo 10 luglio-30 novembre 1976, permessi per la sola cattura dei passerii nocivi alla agricoltura, con le modalità previste dagli articoli 24, 28, 31 e 41-bis del citato testo unico delle disposizioni sulla caccia.

Dette autorizzazioni sono state poi annullate con ordinanze del sindaco di Manfredonia — che hanno disposto anche il divieto assoluto di caccia — per quelle zone investite dalle sostanze arsenicali, fuoriuscite dallo stabilimento dell'ANIC a seguito dello scoppio verificatosi nell'impianto il 26 settembre 1976.

Non risulta, pertanto, che si svolga in quella provincia la denunciata attività di cattura e smercio di storni e passerii.

Dal canto suo, questo Ministero — al quale erano già pervenute da altre fonti segnalazioni in merito — a seguito della interrogazione in oggetto, in data 9 novembre 1976 ha interessato il commissario del Governo presso la regione Puglia, nonché la presidenza della regione stessa, affinché venissero effettuati i necessari accertamenti e colpiti gli eventuali trasgressori delle vigenti disposizioni venatorie.

Il Ministro della agricoltura e delle foreste: MARCORA.

SERVADEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se:

ritenga che l'elicottero in dotazione all'Azienda di Stato per le foreste demaniali entrato in servizio nell'anno 1956 debba essere affiancato per ogni evenienza da qualche altro consimile apparecchio, in rapporto all'estensione dell'area forestale nazionale, ed al verificarsi di numerosi incendi che di fatto riducono tale area, già inadeguata rispetto alle oggettive necessità nazionali e rispetto alla situazione di altri paesi europei;

inoltre, per evitare tali incendi, e limitarne le conseguenze, esista un preciso piano di azione che non affidi gli interventi al caso per caso, e che utilizzi quanto di meglio la tecnica mondiale è in grado di offrire. (4-01972)

RISPOSTA. — L'Azienda di Stato per le foreste demaniali dispone attualmente di un solo elicottero Augusta Bell 47-G. Le li-

mitate disponibilità di bilancio non permettono, attualmente, di acquistare altri mezzi aerei per i compiti che l'Azienda stessa svolge per la valorizzazione dell'ambiente naturale.

Per quanto riguarda la difesa dei boschi dagli incendi, si fa presente che il Ministero ha costituito, in applicazione della legge 1° marzo 1975, n. 47, il servizio antincendi boschivo del corpo forestale dello Stato, articolato su 16 centri operativi, mediante gruppi meccanizzati di alta specializzazione e di pronto impiego.

Gli uomini dei gruppi, che hanno avuto uno speciale addestramento presso la scuola allievi sottufficiali e guardie di Cittaducale (Rieti), dispongono di autobotti-pompa, autopompe-serbatoio, mezzi fuoristrada con rimorchi e varie attrezzature antincendio; essi, inoltre, sono dotati di speciali indumenti protettivi e di apparecchi di radio-comunicazione.

Sono, infine, in corso le procedure per l'acquisto di un primo contingente di tre elicotteri leggeri, che serviranno per la guida dall'alto delle operazioni svolte con mezzi terrestri, per il trasporto degli uomini delle squadre antincendio con le relative attrezzature, per il lancio di piccole quantità di sostanze estinguenti o ritardanti e per operazioni di rifornimento e di soccorso.

Il Ministro: MARCORA.

SOBRERO E CARLOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

1) in data 18 gennaio 1977 il provveditore agli studi di Cuneo comunicava al comune di Igliano la soppressione, a far data dal 1° ottobre 1977, della locale scuola elementare per lo scarso numero di allievi;

2) gli alunni, quattro nell'anno 1977 e quattro nel 1978, saliranno progressivamente a sei e poi ad otto;

3) il comune di Igliano non è in grado di sopperire alle spese per il trasporto degli alunni, per cui le famiglie ancora residenti saranno spinte ad andarsene, continuando il triste fenomeno dell'esodo e dello spopolamento, con gravi conseguenze

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

sul piano economico, sociale ed ecologico per il piccolo comune rurale — se ritenga opportuno sospendere il pur legittimo provvedimento provveditoriale, facendo prevalere ragioni di superiore interesse sociale.

(4-01886)

RISPOSTA. — L'articolo 12 della legge 24 settembre 1971, n. 820, stabilisce che qualora entro un raggio di 2 chilometri vi siano fanciulli in obbligo scolastico in numero non inferiore a dieci, l'amministrazione è tenuta ad istituire un posto di insegnamento; ove nella zona manchino le strade o comunque sia impossibile il trasporto ad una scuola vicina, è consentito derogare al predetto limite, purché gli alunni siano in numero non inferiore a cinque.

Poiché gli alunni attualmente frequentanti la scuola di Igliano sono tre, ne era stata proposta la soppressione.

Tuttavia, il consiglio scolastico provinciale, nella seduta dell'8 marzo 1977, in considerazione del fatto che è previsto un aumento della popolazione scolastica locale a partire dal 1978-79, ha ritenuto di non dover procedere alla soppressione di detta scuola, che, pertanto, continua regolarmente a funzionare.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

TANTALO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sollecitare un adeguato e tempestivo intervento presso la gestione delle ferrovie calabro-lucane che non intende riconoscere ai lavoratori turnisti impegnati negli opifici della Valle del Basento lo stesso beneficio (il blocco delle tariffe disposto dal Ministero) riconosciuto ai lavoratori pendolari per il trasporto dalle città di origine alla sede di lavoro.

L'atteggiamento della gestione delle calabro-lucane è francamente incomprensibile, giacché anche i turnisti sono pendolari, con l'unica differenza che le loro giornate di riposo settimanali non sono fisse (sempre il sabato e la domenica, cioè).

L'interrogante confida in una pronta e totale soluzione della vertenza che minaccia di sfociare in manifestazioni di giusta e vivace protesta.

(4-01595)

RISPOSTA. — Dagli aumenti delle tariffe delle ferrovie esercitate in regime di con-

cessione o di gestione commissariale governativa, disposti con decorrenza 1° luglio 1975 e 1° dicembre 1976, in concomitanza con le analoghe modifiche tariffarie adottate dalle ferrovie dello Stato, sono stati esclusi — come è noto — gli abbonamenti preferenziali; e pertanto la gestione commissariale governativa delle ferrovie calabro-lucane, uniformatasi alle disposizioni impartite al riguardo, ha attuato solo gli aumenti delle tariffe ordinarie, lasciando invariato il prezzo degli abbonamenti ridotti.

Per quanto concerne in particolare i turnisti, i quali fruiscono delle medesime riduzioni tariffarie concesse a tutti i lavoratori pendolari, la predetta gestione, per venire incontro alle particolari esigenze prospettate connesse con l'effettuazione di speciali turni di lavoro, ha disposto — in data 28 gennaio 1977 — che gli abbonamenti settimanali siano rilasciati senza le limitazioni, previste dalle vigenti condizioni e tariffe, circa i treni utilizzabili e che, fermo restando il numero di corse consentite, la validità di detti abbonamenti sia estesa anche alla domenica.

Pertanto si assicura che ai turnisti impegnati negli opifici della Valle del Basento è riconosciuto lo stesso trattamento preferenziale di cui godono i lavoratori pendolari.

Il Ministro: RUFFINI.

TASSONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) le ragioni per le quali appena a un mese dall'approvazione della graduatoria del concorso a posti di segretario generale comunale di seconda classe è stato bandito un ulteriore concorso, vanificando in tal modo la disposizione legislativa di cui al penultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, secondo il quale la graduatoria ha la validità di un anno;

2) se ritenga che sarebbe stato più opportuno soprassedere dalla indizione del nuovo concorso, facendo scorrere il più possibile la graduatoria del concorso con decreto ministeriale 1° giugno 1976 e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del giugno

1976, n. 156, e se a tal fine non sarebbe stato giusto estendere alla categoria dei segretari comunali la disposizione di cui alla legge 8 luglio 1975, n. 305, che prevede l'utilizzazione della graduatoria dei concorsi pubblici nel termine di due anni dalla data della sua approvazione, tenendo presenti le sedi resesi nel frattempo vacanti;

3) se, in ogni caso, ritenga che agli idonei del concorso di cui alla graduatoria più sopra citata ed a quelli di concorsi precedenti vada riservato altro e più equo trattamento che non sia quello di far ripetere un esame notoriamente gravoso, complesso e dispendioso per tutti, stabilendo con apposite norme una quota di posti da riservare annualmente ad un concorso per soli titoli destinato agli idonei, raggiungendosi così anche l'obiettivo di coprire le sedi libere con più celerità, senza dover attendere per la loro copertura il periodo minimo di due anni;

4) se sia a conoscenza del fatto che le altre amministrazioni dello Stato hanno da tempo predisposto strumenti legislativi per l'utilizzazione degli idonei, senza far ripetere loro i concorsi e se ciò sia umano e giusto che avvenga per i segretari comunali, i quali allo stato vigente della legislazione sono gli unici funzionari che, per l'ulteriore avanzamento di carriera, devono sostenere un concorso per esami con un programma vastissimo;

5) quali benefici concreti — economici e di carriera — abbiano diversamente conseguito i segretari comunali che, dopo aver superato il suddetto gravoso esame, scritto ed orale, con la media non inferiore a sette decimi, sono stati collocati in graduatoria senza essere entrati nel numero dei posti messi a concorso. (4-01104)

RISPOSTA. — Ai sensi del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i posti di segretario generale di seconda classe sono conferiti mediante concorso per titoli ed esami, da bandire cumulativamente per tutte le sedi della stessa classe seconda rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento, previsto dal successivo articolo 9, che deve essere indetto, a sua volta, almeno ogni due anni.

In relazione a tali previsioni normative, per effetto delle quali il concorso per la nomina a segretario comunale generale di classe seconda va bandito dopo l'espletamento del concorso per trasferimento a sedi della medesima classe e, quindi, con ritmo biennale, il Ministero dell'interno, con decreto ministeriale 30 luglio 1976, ha bandito, in base al citato articolo 8, un concorso per titoli e per esami a 63 posti di segretario comunale generale di seconda classe, tenuto conto dell'intervenuto espletamento del precedente concorso per trasferimento a sedi della stessa, a suo tempo indetto con decreto ministeriale 14 maggio 1975.

Ciò posto, in ordine al primo punto dell'interrogazione, si precisa che le ragioni che hanno determinato l'indizione del concorso bandito nel 1976 sono da individuare nel combinato disposto degli articoli 8 e 9 sopracitati, il cui significato è univoco nel fissare all'amministrazione un termine per l'adempimento di cui trattasi.

D'altra parte, non corrisponde alla realtà il rilievo che l'indizione del concorso medesimo comporti la vanificazione della graduatoria del precedente, analogo concorso già espletato, di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1974: tale graduatoria, infatti, essendo stata approvata con decreto ministeriale 1° giugno 1976, in conformità al disposto del nono comma dell'articolo 8 più volte citato, continuerà a spiegare i propri effetti fino al 31 maggio 1977, limitatamente alle sedi a suo tempo poste a concorso.

Per le considerazioni su esposte, e tenuto anche conto dell'inapplicabilità della legge 8 luglio 1975, n. 305, ai concorsi previsti dalla normativa vigente per i segretari comunali e provinciali, l'amministrazione non avrebbe potuto in alcun modo soprassedere dall'indire il concorso di cui al citato decreto ministeriale 30 luglio 1976, come prospettato al punto secondo della interrogazione.

Quanto poi ai successivi punti terzo e quarto, si è dell'avviso che la prospettiva di una riserva di posti non possa essere assecondata, in quanto finirebbe per restringere notevolmente le disponibilità per il normale concorso per titoli ed esami, sacrificando ingiustamente le legittime aspettative di progressione in carriera di altri interessati.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

In merito, infine, a quanto richiesto al punto quinto dell'interrogazione, si fa presente che gli idonei nel concorso a segretario generale di seconda classe, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1974, non hanno conseguito, in quanto tali, particolari benefici di carriera o economici, non sussistendo alcuna disposizione di legge al riguardo.

Il Ministro: COSSIGA.

TASSONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per sanare la grave situazione esistente nella scuola elementare a causa della carenza di personale direttivo, evidenziata dalle numerose sedi di circolo vacanti (865 posti al 1° ottobre 1977), come risulta dall'elenco allegato alla ordinanza ministeriale pubblica istruzione 20 dicembre 1976, n. 309.

Si deve considerare poi che l'espletamento dei normali concorsi a posti di direttore didattico richiede in media un periodo di 3-4 anni e non risolve la situazione poiché, secondo recenti indagini, si prevede che entro il 1978 le sedi vacanti aumenteranno fino a raggiungere, presumibilmente 1.200-1.500 unità. (4-01851)

RISPOSTA. — L'Amministrazione provvederà alla copertura dei posti vacanti con l'emanazione del bando di concorso a 1.025 posti di direttore didattico in prova, attualmente in corso di registrazione alla Corte dei conti.

La nomina dei vincitori è prevista per il 1° ottobre 1978.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

TIRABOSCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — atteso che:

nell'ascolano circa quattro milioni di quintali di barbabietole rischiano di marcire dopo che i produttori le hanno estratte dal terreno ed accatastate nelle colonie in attesa di poterle caricare e trasportare agli zuccherifici della SADAM di Fermo (Ascoli Piceno) e di Jesi (Ancona);

2) tale stato di disagio nasce dal mancato ritiro delle barbabietole stesse da parte della società;

3) in un momento di particolare bisogno per l'economia italiana tale episodio appare sconcertante e pericoloso — cosa intenda fare per risolvere nel più breve tempo possibile una situazione che rischia di provocare seri danni non solo ad uno specifico settore dell'agricoltura ma all'intera comunità. (4-00948)

RISPOSTA. — L'incremento degli investimenti, ma soprattutto l'eccezionale andamento climatico della campagna di produzione 1976, hanno determinato una produzione *record* di oltre 16 milioni di quintali di zucchero.

Tenuto conto che la Comunità ha assegnato all'Italia un contingente di produzione, per la campagna 1976-77, di 13,3 milioni di quintali, ne risulta una produzione eccedentaria di oltre 2,7 milioni di quintali.

Con l'accordo interprofessionale del 1973 fu stabilito un prezzo delle bietole pari a lire 3.300 al quintale, comprensivo del prezzo minimo comunitario e degli aiuti nazionali, per l'intera produzione e, quindi, anche per le eccedenze oltre i 13,3 milioni di quintali.

Gli oneri per dette eccedenze sarebbero stati assunti dall'industria saccarifera, al netto di un modesto fondo di accantonamento costituito dai bieticoltori.

C'è per altro da considerare che l'accordo interprofessionale fu firmato quando si prevedeva una produzione massima di 14,5 milioni di quintali di zucchero. Con una produzione di oltre 16 milioni di quintali gli oneri per gli industriali sarebbero stati tali da indurli a riportare, alla campagna successiva, oltre un milione di quintali.

Sta di fatto che gli industriali hanno denunciato l'impossibilità di mantenere l'impegno di pagamento del prezzo pieno per tutta la produzione e, in effetti, al 31 dicembre 1976 — data alla quale, secondo l'accordo interprofessionale, avrebbero dovuto liquidare ai bieticoltori tutte le loro spettanze — hanno trattenuto parte della somma corrispondente al pagamento del prezzo pieno sulle eccedenze.

Il Governo ha ritenuto di intervenire, in quanto l'interesse nazionale era quello di evitare il riporto alla campagna successiva e, quindi, scongiurare sia una corrispon-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

dente importazione di zucchero, sia una minore disponibilità di contingente per la campagna successiva.

A tal fine, con delibera del CIPE del 4 febbraio 1977 e con provvedimento del CIP n. 8 del 1977, è stata disposta l'estensione degli aiuti nazionali a tutta la produzione e la possibilità di far recuperare, alle società saccarifere, gli oneri per il pagamento al FEOGA della tassa alla produzione sulle eccedenze, attraverso la valorizzazione delle giacenze al 30 giugno 1977, allorché il prezzo aumenterà a seguito delle decisioni di Bruxelles.

Pertanto, mentre si precisa che tutte le bietole sono state ritirate dall'industria saccarifera, si può assicurare che le società saccarifere stanno già provvedendo a liquidare tutte le spettanze dei bieticoltori, sulla base del prezzo pieno per tutte le bietole consegnate agli zuccherifici.

Come pure si assicura che il Governo è fermamente deciso a perseverare nella politica di sviluppo della bieticoltura e, in tal senso, saranno fatti gli opportuni passi anche in sede comunitaria, per ottenere un aumento del contingente nazionale o, quanto meno, un'adeguata remunerazione per i produttori, che permetta almeno, il mantenimento degli attuali livelli di investimento. Con quest'ultimo intento sarà quanto prima promosso anche l'accordo interprofessionale per la campagna 1977.

Il Ministro: MARCORÀ.

URSO SALVATORE, SCALIA E GRASSI BERTAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premezzo che:

1) con legge 29 aprile 1976, n. 196, il Parlamento rendeva operante l'accordo che il nostro Governo aveva stipulato con il governo tunisino a seguito dell'incresciosa vicenda del sequestro di alcuni pescherecci siciliani da parte della Tunisia. Tale accordo, come è noto, prevedeva l'acquisto di 200 mila quintali di olio d'oliva tunisino al prezzo di intervento comunitario vigente al 1° novembre 1975;

2) dell'operazione la legge succitata rendeva responsabile l'AIMA sia per l'acquisto, sia per lo stoccaggio in deposito doganale allo Stato estero;

3) in applicazione delle suddette disposizioni di legge l'AIMA ha provveduto all'acquisto della partita di olio stabilita, affidandone lo stoccaggio ad un gruppo di industriali, senza alcuna gara pubblica, che lo detengono al momento attuale nelle stive della nave Ekol Spezia, ancorata nel porto di La Spezia;

4) il costo dell'operazione dovrebbe provocare ingenti utili ai gestori comprendendo oltre alle spese di gestione pagate dall'AIMA, il calo del 2 per cento previsto dalle vigenti norme doganali, nell'arco di appena otto mesi;

5) d'altra parte non ci risulta che il Ministero dell'agricoltura abbia preso contatti con la commissione della CEE per la nazionalizzazione del suddetto quantitativo di olio per avviarlo al consumo in maniera articolata al fine di evitare turbative alla produzione interna — per quale motivo sia stata affidata al settore industriale la gestione del quantitativo di olio tunisino di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 196 senza le normali gare pubbliche previste dallo statuto dell'AIMA;

se il Ministero dell'agricoltura abbia ottenuto dalla CEE l'autorizzazione allo sdoganamento della merce ed a quali condizioni;

se per avviare al consumo il quantitativo in questione di olio d'oliva siano state ascoltate le organizzazioni agricole, onde evitare gravi perturbazioni di mercato per la produzione nazionale. (4-01820)

RISPOSTA. — La legge 29 aprile 1976, n. 296, che autorizza l'AIMA all'acquisto di 20 mila tonnellate di olio di oliva originario e proveniente dalla Tunisia, all'articolo 2, stabilisce quanto segue:

L'AIMA curerà lo stoccaggio della sopraindicata quantità in deposito doganale allo stato estero. Al fine di evitare turbative sul mercato interno la partita di olio in questione sarà collocata al di fuori del mercato comunitario.

La sua destinazione sarà determinata con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il ministro del tesoro, sentiti gli organi comunitari competenti.

Il contratto di acquisto tra l'Office national de l'huile di Tunisi e l'AIMA fu stipulato il 19 giugno 1976 presso il Ministero degli affari esteri, contestualmente alla firma del rinnovo del trattato di pesca italo-tunisino.

Data l'urgenza di provvedere entro breve tempo agli incumbenti derivanti dai rapporti contrattuali con il venditore, il consiglio di amministrazione dell'AIMA, nell'adunanza del 25 giugno 1976, mentre deliberava l'approvazione del contratto di acquisto 19 giugno 1976, conferiva mandato al direttore generale dell'AIMA di stipulare con un assuntore il contratto di incarico dell'espletamento, in nome e per conto dell'AIMA, di tutte le operazioni riguardanti i rapporti con l'Office national de l'huile di Tunisi per l'imbarco della merce, per lo scaricamento della merce stessa in porto italiano, per la determinazione della quantità e qualità della merce allo sbarco per singolo carico, per la emissione di fattura commerciale per singolo carico, oltre che per l'immagazzinamento e il deposito della merce in deposito doganale allo Stato estero.

Si accertava, intanto, sulla base di informazioni fornite dal Ministero delle finanze - direzione generale delle dogane - che non esistono magazzini costieri in porto franco di proprietà statale. Per tale motivo, veniva consultata per le vie brevi l'Associazione nazionale dell'industria olearia per ottenere segnalazioni di ditte private che disponessero di magazzini costieri in porti del Tirreno. Le capienze segnalate, per altro, non superavano in genere le 4-5 mila tonnellate.

Tra le varie ditte ed enti successivamente invitati o che ebbero a presentare spontaneamente offerta, sono stati presi in considerazione i seguenti, in quanto prospettavano la possibilità di immagazzinare l'intera partita di merce in un unico magazzino di un porto del Tirreno:

1) federazione italiana dei consorzi agrari, Roma, che avrebbe messo a disposizione magazzini nel porto di Livorno;

2) società generale di sorveglianza, Roma, che avrebbe usufruito degli stessi magazzini del porto di Livorno;

3) società DOCSA, depositi alii costieri, Imperia, che, non potendo impegnare i propri magazzini in porto franco ad Im-

peria, proponeva di immagazzinare l'olio allo stato estero in una turbonave alla fonda stabilmente nel porto di La Spezia.

La trattativa per l'affidamento del servizio è stata pertanto condotta con le sopra indicate società e federazioni e, vagliati i risultati, si accordava preferenza alla offerta della società DOCSA, tenendo conto anche delle seguenti considerazioni:

a) procedura molto più semplice per l'istituzione, su di una nave, del deposito doganale allo stato estero;

b) rispetto assoluto dello spirito della legge, in quanto l'olio, anche materialmente, non sarebbe stato sbarcato su territorio italiano;

c) l'assicurazione della merce in deposito avrebbe potuto realizzarsi mediante copertura di rischi e danni, molto più ampia di quella praticabile per impianti su terraferma;

d) sotto l'aspetto tecnico, l'olio conservato nelle *tanks* di una nave sarebbe risultato meglio protetto rispetto alle escursioni termiche che, come è noto, costituiscono uno dei principali fattori di degradazione qualitativa dell'olio di oliva (aumento di acidità).

Il contratto di affidamento del servizio veniva stipulato con la società DOCSA il 31 luglio 1976.

È da sottolineare che la nave è vigilata, ai fini doganali, da sei persone ammesse a bordo dalle autorità doganali.

L'autorizzazione a deposito è stata concessa alle seguenti condizioni:

che la nave non venga rimossa dall'ormeggio attuale;

che, oltre alla vigilanza della guardia di finanza, tutte le aperture delle diciotto cisterne, costituenti il magazzino, siano sempre assicurate con piombi doganali;

che le cisterne confinanti con quelle facenti parte del magazzino siano tenute vuote e in condizioni di essere ispezionate in ogni loro parte.

Si aggiunge che, in sede di riconsegna del prodotto, sotto l'aspetto quantitativo, la

responsabilità dell'assuntore è esclusa solo per il calo naturale. Detto calo, se ci sarà, sarà accertato nella sua quantità effettiva, sia dall'AIMA sia dalle autorità doganali.

Come si è sopra rammentato, la citata legge n. 196 del 1976 ha stabilito che il prodotto, non solo fosse stoccato in deposito doganale allo Stato estero, ma anche che il suo collocamento avvenisse al di fuori del mercato comunitario.

Pertanto, l'immissione dell'olio acquistato dalla Tunisia sul nostro mercato esige l'emanazione di una norma legislativa che disponga, diversamente da quanto stabilito dalla ripetuta legge n. 196 del 1976, la possibilità di vendita dell'olio di oliva in questione anche sul mercato comunitario.

Il problema, però, non è tanto di ordine giuridico, quanto di scelta dei modi e dei tempi più idonei per la realizzazione di tale operazione che, per altro, dovrà essere sicuramente portata a termine per approvvisionare il nostro mercato, data la scarsa produzione nazionale di olio d'oliva dell'attuale campagna.

In proposito va innanzitutto chiarito che, per detta partita di olio, non occorre ottenere dalla CEE alcuna autorizzazione allo sdoganamento della merce, essendo l'olio di esclusiva proprietà dello Stato italiano. La sua importazione, tuttavia, se realizzata nel momento attuale, sarebbe assoggettata, nel rispetto del regime che disciplina l'importazione di olio di oliva nella Comunità, al pagamento del prelievo, che risulta, per questo periodo, dell'ordine di lire 40 mila al quintale.

Di conseguenza, l'erario italiano sarebbe chiamato a sopportare un ulteriore onere di circa 8 miliardi di lire.

Inoltre, motivi anche di carattere economico non giustificano l'immissione sul nostro mercato di tale partita d'olio in questo momento.

Attualmente i produttori olivicoli sono ancora impegnati nel collocamento della loro scarsa produzione sul mercato che, per altro, è caratterizzato da una certa stagnazione delle contrattazioni, con prezzi leggermente flettenti.

L'olio di oliva in questione potrebbe trovare, quindi, una utilizzazione più rispondente alle esigenze del consumo nazionale quando, a causa della scarsa produzione ottenuta quest'anno, si registrerà si-

curamente sul mercato una rarefazione del prodotto commercializzabile.

D'altra parte, si può ragionevolmente prevedere che, nel periodo più prossimo alla saldatura della campagna, si assisterà anche ad un aumento dei prezzi sul mercato mondiale dell'olio di oliva, con conseguente riduzione del livello del prelievo applicabile all'importazione.

A quel momento, l'immissione sul nostro mercato dell'olio acquistato dalla Tunisia potrebbe avvenire con prelievo ridotto o addirittura nullo. In ogni caso, solo allora potremmo contare su di una certa disponibilità della stessa commissione della CEE a trovare soluzioni idonee a rendere realizzabile l'operazione senza eccessivi oneri per il nostro erario.

Il Ministro: MARCORÀ.

ZUECH, ZOSO, DAL MASO, MENEGHETTI E PELLIZZARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda promuovere in favore delle popolazioni del vicentino duramente colpite dalle grandinate e dai nubifragi abbattutisi nei giorni 15, 16, 21 e 22 luglio 1976.

I gravi eventi calamitosi, di cui hanno parlato la radio-televisione e la stampa, hanno distrutto quasi totalmente colture di mais e vigneti, hanno causato allagamenti di edifici abitati e di stalle, danneggiando seriamente quanto in essi si trovava.

La violenza del nubifragio della notte del 21 luglio è stata tale da far crollare ben tre edifici nel solo territorio di Arzignano.

Il bilancio del disastro non è ancora noto in tutta la sua entità: secondo il parere di esperti, i danni sono valutabili sull'ordine di dieci miliardi di lire.

Analoga catastrofe si è verificata anche nell'anno 1975, colpendo numerose aziende agricole in più zone della provincia di Vicenza, aziende che, non avendo nulla ottenuto dallo Stato, si trovano ora in disperate condizioni. Unico misero soccorso, disposto per le calamità sofferte lo scorso anno, è stato lo sgravio del pagamento dell'imposta ILOR.

Ricordando quanto dispone la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo

di solidarietà nazionale, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) per quali motivi il Ministero della agricoltura e delle foreste, disattendendo le indicazioni comunicate dall'ispettorato agrario provinciale di Vicenza, che ha effettuato gli accertamenti dei danni subiti dalle aziende agricole durante il 1975, non abbia ancora esteso alle popolazioni rurali del vicentino le speciali provvidenze di cui alla legge sopra ricordata;

2) quali provvedimenti urgenti il Ministero intenda adottare per aiutare le aziende agricole del vicentino danneggiate dalle recenti avversità atmosferiche.

(4-00166)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla regione Veneto ai sensi dell'articolo 13 - lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha emesso il decreto del 19 gennaio 1977, con il quale è stato riconosciuto, fra l'altro, il carattere eccezionale delle grandinate verificatesi nella provincia di Vicenza nei giorni 7, 15, 21, 22 luglio e 31 agosto 1976 ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché dei compensi integrativi per le pomacee avviate alla distilla-

zione, previsti dall'articolo 13 della stessa legge.

Contestualmente, sono state delimitate le zone agrarie maggiormente colpite della provincia in parola, nelle quali potranno trovare applicazione anche le provvidenze contributive e contributo-creditizie, previste dall'articolo 5 della legge.

Per quanto attiene, poi, ai provvedimenti a favore degli agricoltori della stessa provincia danneggiati dagli avversi eventi atmosferici verificatisi nell'anno 1975, si fa presente che, alla data odierna, il Ministero non è ancora in possesso di elementi sufficientemente idonei per la emissione del decreto di riconoscimento della eccezionalità di tali avversità atmosferiche e di delimitazione delle zone colpite, elementi dei quali è stato chiesto ripetutamente l'invio agli organi regionali competenti, anche telegraficamente.

Non appena sarà data evasione da parte della Regione alle dette richieste, il Ministero provvederà con la massima sollecitudine all'adozione dei provvedimenti di sua competenza per consentire agli agricoltori danneggiati di fruire delle provvidenze previste dalla legge.

Il Ministro: MARCORÀ.